



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA
NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI**

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. DELEGATO 080/5699031 –SEGRETERIA 080/5699031 FAX 080/5648960
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. BARI 338/8704222- MOLFETTA 3393001804
MAIL : cpLnd.bari@figc.it
SITO INTERNET: <http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari>

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 1 del 4 luglio 2019

**SALUTO DEL PRESIDENTE DEL C.R. PUGLIA L.N.D.
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020**

Voltiamo pagina, inizia un altro capitolo del calcio dilettantistico pugliese da scrivere insieme. Come all'inizio di ogni stagione sportiva, questo momento di passaggio ci consente di tirare le somme su tutto ciò che il Comitato Regionale Puglia della L.N.D. ha fatto e continuerà a fare per soddisfare ogni esigenza delle nostre numerose Società affiliate.

Quella che nella passata stagione sportiva rappresentava una novità rivoluzionaria, è stata ormai pienamente recepita dai Dirigenti dei club dilettantistici e giovanili pugliesi. Dematerializzazione e firma elettronica sono argomenti di uso comune, che non rappresentano più un problema. Anzi, ci hanno consentito di adeguarci velocemente al processo di informatizzazione attuato negli ultimi anni dalla Lega Nazionale Dilettanti. Le società pugliesi hanno utilizzato queste nuove funzionalità e continueranno a farlo autonomamente stabilendo un filo diretto con il Comitato Regionale e con le Delegazioni Provinciali e Distrettuali di appartenenza, risparmiando tempo e denaro. Per operare correttamente nella propria Area Riservata a partire da questo mese, le Società affiliate potranno consultare la tradizionale guida di sintesi in formato PDF disponibile sul nostro sito web ufficiale lndpuglia.it nell'area "modulistica". Come già successo lo scorso anno, tutte le Società affiliate dovranno definire l'organigramma societario associando a ciascun dirigente una specifica funzione. Una volta stampato dalla propria pagina riservata, il Presidente della Società dovrà firmare l'organigramma a mano, apporre il timbro societario e inviarlo ai nostri uffici per la ratifica di competenza del C.R. Puglia LND con firma elettronica solo dopo aver riattivato il proprio PIN nella sezione dedicata. Una volta ratificato l'organigramma, sarà possibile iniziare la procedura di accreditamento degli altri dirigenti con delega alla firma.

Il nuovo Sito Internet del Comitato Regionale Puglia LND è on-line già da un anno, e le Società affiliate potranno accedere al nuovo portale digitando come sempre l'indirizzo lndpuglia.it. Il nostro Sito Internet rappresenta un'opportunità per tutti i dirigenti, gli allenatori, i calciatori e gli addetti ai lavori che operano a vario titolo nel calcio dilettantistico pugliese. Un'opportunità per restare sempre informati sulle nostre iniziative, la programmazione agonistica, gli eventi, i progetti. Un'opportunità da non farsi scappare per restare in contatto quotidianamente con il Comitato Regionale che rappresento da tanti anni con grande orgoglio e spirito di appartenenza territoriale.

Bisogna restare al passo coi tempi e sfruttare le nuove tecnologie per raggiungere più persone, accorciare le distanze e promuovere il calcio pugliese attraverso tutti i canali a nostra disposizione a cominciare dalla nostra pagina Facebook ufficiale LND Puglia, che durante il Torneo delle Regioni della stagione sportiva appena conclusa ha riscosso un successo incredibile, testimoniato dai dati insight in nostro possesso. Continueremo ad aggiornarvi quotidianamente su tutte le nostre iniziative, soprattutto su quei progetti che vedranno la luce nel corso di questa nuova stagione sportiva. Il Centro di Formazione Federale sta per diventare una realtà. Presto ve ne parleremo dettagliatamente. Il calcio dilettantistico e giovanile pugliese aveva bisogno di una base operativa nella quale lavorare, ed il Presidente Sibilica ha trovato questa opportunità nel comune di Capurso.

Con queste premesse non mi resta che augurare a tutti un sincero in bocca al lupo per l'inizio della nuova stagione sportiva, che si preannuncia come sempre ricca, avvincente ed esaltante.

Buona estate a tutti,

Vito Tisci

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE

Con l'inizio della stagione sportiva 2019-2020, la FIRMA ELETTRONICA necessario ai fini delle iscrizioni online ai campionati di competenza, è stata disabilitata automaticamente dal 30 giugno e deve essere riabilitata a partire dal 1° luglio 2019 tramite l'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN per poter eseguire tutte le operazioni di tesseramento e iscrizioni ai campionati di competenza.

PRIMA DI PROCEDERE ALLA RIATTIVAZIONE DEL PIN È NECESSARIO CONFERMARE (ALLA VOCE ORGANIGRAMMA à GESTIONE ORGANIGRAMMA) I DIRIGENTI CON DELEGA ALLA FIRMA, PRIMA DI TUTTO IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, SELEZIONANDO L'APPOSITA OPZIONE (FIRMA) NELLA SCHEDA DEL DIRIGENTE PER IL QUALE SI INTENDE RICHIEDERE LA RIATTIVAZIONE DEL PIN. UNA VOLTA CONFERMATI I DATI IMMESSI NELLA SCHEDA PERSONALE NON SARÀ PIÙ POSSIBILE MODIFICARLI, PERTANTO SI CONSIGLIA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE NELL'EFFETTUARE LA SOPRAINDICATA OPERAZIONE.

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN

- È opportuno ricordare che la firma elettronica viene **automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell'organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN.** L'abilitazione alla firma elettronica **deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società.**
- Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all'uso del menù **FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE PROFILI → SOSPENSIONE PIN** ha facoltà di sospende temporaneamente l'uso del PIN personale ad un dirigente della propria società, quindi disabilitare l'uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù **HOME → GESTIONE UTENTI**).

GUIDA ALLA DEMATERIALIZZAZIONE

- È sempre possibile scaricare la guida alla dematerializzazione nell'area modulistica del nostro sito internet (alla voce menù **CR PUGLIA → DOCUMENTI → SOCIETÀ**), all'interno della quale è indicata tutta la procedura inaugurata nella stagione sportiva precedente (valida anche per la s.s. 2019-2020).

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

Comunicazioni della L.N.D.

Di seguito è disponibile il Comunicato Ufficiale N. 1 pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti il 1° luglio 2019.

Stralcio Comunicato Ufficiale n. 3 del 4.07.2019 del Comitato Regionale Puglia

ADEMPIMENTI PER IL REGISTRO CONI S.S. 2019-2020

Si fa seguito alla nota del 6 giugno 2019, prot. L.N.D. n. 0010332, con particolare riferimento alla descrizione delle funzionalità e procedure telematiche di caricamento della documentazione per il Registro C.O.N.I.

Giova preliminarmente rappresentare che l'iscrizione al predetto Registro delle Società Sportive dilettantistiche gestito dal C.O.N.L segue la Stagione Sportiva e, pertanto, decade automaticamente al 30 giugno di ogni anno. A partire dal 1° luglio 2019, con l'avvio della nuova Stagione 2019/2020, le Società associate alla L.N.D. dovranno, dunque, rinnovare la propria iscrizione.

A tal fine, si informa che il C.E.D. della L.N.D. ha reso operativo il processo telematico sul portale delle Società della Lega Nazionale Dilettanti, che consentirà a queste ultime di caricare la documentazione per il Registro C.O.N.I.

Attraverso il menù "Dati Societari", è stata aggiunta la nuova funzione denominata "Registro CONI" in cui le Società potranno effettuare l'upload delle informazioni richieste, inviando i files in formato PDF (grandezza massima 3 MB ciascuno). Successivamente alla trasmissione, le Società dovranno firmare elettronicamente i files caricati nel sistema dal menù "Firma elettronica" → "Documenti da firmare " alla voce "Registro C.O.N.I."

I sottoelencati documenti occorrenti per il rinnovo annuale dell'iscrizione sono obbligatori:

1. Atto costitutivo/Statuto della Società oppure Statuto della Società (indicando obbligatoriamente la data di deposito del documento all'Agenzia delle Entrate).

I dati che seguono devono obbligatoriamente essere validati od opportunamente modificati secondo le procedure in essere già note alle Società:

1. Nome e Codice Fiscale del Legale Rappresentante;
2. Nome e Codice Fiscale del Vice Presidente;
3. Codice fiscale e/o partita IVA della Società.

Essendo la data di registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate un dato obbligatorio, il programma di apposizione della firma elettronica controllerà la presenza dell'informazione e, in difetto, non apporrà la marcatura digitale al documento.

Ha, invece, carattere facoltativo il caricamento a sistema della copia di un documento di riconoscimento del Legale Rappresentante della Società.

Rimane fermo l'obbligo per la Società di inoltrare tramite il portale della Lega Nazionale Dilettanti anche le successive modifiche intervenute in corso di Stagione, inserendo sul portale le scansioni in formato PDF (sempre di dimensione massima di 3 MB per ciascun documento) dei verbali assembleari che riportino modifiche allo statuto e alle cariche sociali, specificandone sempre la data di deposito presso l'Agenzia delle Entrate.

Per agevolare il lavoro delle Società, il caricamento dei documenti obbligatori ai soli fini del Registro C.O.N.I. può essere effettuato anche contestualmente alle iscrizioni ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2019-2020, attraverso la rituale procedura telematica.

Si invitano tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali a voler dare puntuale e tempestiva informativa alle rispettive Associate in ordine ai contenuti della presente comunicazione, si fa presente che il C.E.D. della L.N.D. è a disposizione per ogni necessario chiarimento.

COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

- In allegato a questo Comunicato Ufficiale sono disponibili i seguenti C.U. pubblicati dalla L.N.D.:
- N. 2 (Idoneità Attività Sportiva Agonistica);
- N. 3 (Orari delle gare s.s. 2019-2020);
- N. 4 (Regolamento Coppa Italia s.s. 2019-2020);
- N. 5 (Programma Manifestazioni Nazionali LND s.s. 2019-2020);
- N. 6 (Nomine Delegazioni Provinciali e Distrettuali LND s.s. 2019-2020);
- N. 7 (Nomine Commissioni Nazionali LND s.s. 2019-2020);
- N. 8 (Tutela assicurativa Tesserati e Dirigenti LND s.s. 2019-2020);
- N. 9 (Nomine Commissione Accordi Economici LND s.s. 2019-2020);
- N. 10 (Provvedimenti della Procura Federale);
- N. 11 (Abbreviazione Termini Procedurali Giustizia Sportiva s.s. 2019-2020);
- N. 12 (Termini e modalità deroga art. 40 comma 3bis delle N.O.I.F.);
- N. 14 (Provvedimenti della Procura Federale).

CIRCOLARI L.N.D.

- In allegato a questo Comunicato Ufficiale sono disponibili le seguenti circolari pubblicate dalla L.N.D.:
- N. 1 (Termini e modalità Attività Agonistica s.s. 2019-2020);
- N. 2 (Società Inattive);
- N. 3 (Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico s.s. 2019-2020);
- N. 4 (Gare amichevoli e tornei s.s. 2019-2020);
- N. 5 (Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive);
- N. 6 (Convenzione L.N.D. – U.S.S.I. s.s. 2019-2020);
- N. 7 (Modalità di esercizio del diritto di cronaca s.s. 2019-2020);
- N. 8 (Modalità di acquisizione dei diritti audio-video s.s. 2019-2020).

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Stralcio Comunicato Ufficiale n. 2 del 2.07.2019 del Comitato Regionale Puglia

COMUNICAZIONI SEGRETERIA

ISCRIZIONE CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Procedura dematerializzazione

La compilazione della modulistica **deve essere necessariamente effettuata** tramite accesso all'apposita area riservata del sito www.lnd.it – area società – **immettendo password e login** (come nella stagione precedente).

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere **stampata e regolarmente controfirmata** in tutti gli spazi previsti. Con l'introduzione del programma di dematerializzazione, la documentazione dovrà quindi essere scannerizzata, caricata nell'apposito spazio e firmata tramite “firma digitale” (acquisita precedentemente con **richiesta del TAC**).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali della L.N.D.:

- a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
- b) L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
- c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
 - Tassa Associativa L.N.D.
 - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
 - Assicurazione tesserati
 - Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

L'importo relativo alle spese assicurative calciatori farà riferimento al numero di tesserati in carico ad ogni società alla data del 30 giugno 2019 e sarà visibile, per ciascuna società, esclusivamente sulla pagina societaria del programma iscrizioni; la percentuale di rateizzazione fissata dal Consiglio Direttivo nella riunione del 24 giugno 2019, in relazione alle voci “Acconto spese assicurative calciatori”, e “Acconto spese organizzative attività regionale” è stata fissata al 50% degli importi dovuti per i campionati ECCELLENZA, PROMOZIONE e CALCIO A 5 C 1, al 30% per tutti gli altri campionati.

Al fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario inviare o depositare – **a pena di decadenza** – la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro i termini fissati. Da tener presente, in proposito, che dovrà far fede la data di TRASMISSIONE della suddetta domanda.

È obbligatoria l'iscrizione per i Campionati Regionali o Provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva **tramite il sistema informatico on line**, secondo le modalità previste. Dopo la procedura on-line, resta confermato che le singole iscrizioni si intendono perfezionate con la TRASMISSIONE della documentazione stabilita negli adempimenti per l'ammissione delle Società ai Campionati di competenza.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2019/2020 nel corso di una riunione all'uopo convocata.

Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019)

- Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non ricevibilità delle domande stesse:

1) ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO a mezzo Bonifico Bancario o ricevuta saldo iscrizioni da portafoglio.

Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:

- effettuare bonifico bancario pari almeno all'importo minimo da pagare risultante dal riepilogo costi della domanda di iscrizione:

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

INTESTATO: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

OPPURE

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite uno dei nuovi strumenti elettronici (carta di credito; mav light bancario e mav light sisalpay) oppure tramite bonifico, (vedi coordinate bancarie precedentemente indicate) pari almeno all'importo minimo da pagare risultante dal riepilogo costi della domanda di iscrizione;
- si potrà procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni anche CONSEGNAVENDO l'assegno circolare PRESSO GLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE;
- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare il pagamento. La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

2) DISPONIBILITÀ CAMPO DI GIUOCO

Le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 delle NOIF.

Il modulo relativo al "campo di giuoco" deve essere compilato e firmato per ogni singola squadra partecipante ai vari campionati e deve comunque indicare il numero di codice attribuito al campo stesso.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di gioco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d'iscrizione della prima squadra dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Puglia regolare domanda di deroga per la stagione sportiva 2019/2020.

Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull'apposito modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.P., nella compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle "Desiderata", il Comitato riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.

DOMANDE DI AMMISSIONE PER COMPLETAMENTO ORGANICO DEI CAMPIONATI INDETTI DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA PER SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO.

SOLO STATUS L.N.D.

Le Società che intendono presentare domanda di ammissione al campionato superiore **DEVONO INVIARE L'APPOSITO MODELLO DI RIPESCAGGIO** disponibile sul sito ed in allegato al Comunicato Ufficiale nr 2 del 2 luglio 2019 a mezzo **TELEFAX (080/5699037) O POSTA ELETTRONICA (d.mancini@figc.it)**, **PRIMA di procedere all'iscrizione on line.**

Tale richiesta, permetterà al Comitato Regionale di procedere all'elaborazione del documento contabile relativo al campionato a cui si vuole partecipare, e che sarà disponibile on line nella pagina web delle iscrizioni di ogni Società.

IL SUDDETTO MODELLO PUO' ESSERE INOLTRATO A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2019 FINO AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI SCADENZA DEL CAMPIONATO A CUI SI VUOLE EFFETTUARE ISCRIZIONE

SI RIBADISCE, INOLTRE, CHE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE, ED IL RELATIVO VERSAMENTO DI QUANTO RISULTA DALL'ISCRIZIONE ONLINE, HA TERMINE PERENTORIO

IMPORTI ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Si riportano di seguito date e importi delle tasse di iscrizione e dell'acconto spese di funzionamento e le informazioni utili sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2019/2020.

La data di apertura delle iscrizioni viene fissata **AL 15 LUGLIO 2019**

INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTO DELLE SOCIETA' DIPENDENTI QUESTO COMITATO REGIONALE SARANNO CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ NELL' "AREA SOCIETA" del sito www.lnd.it a partire dal 15/7/2019

CAMPIONATO	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizz	Totale Dovuto	TERMINE ORDINATORIO
ECCELLENZA	300,00	3.000,00	130,00	2.600,00	+ spese assicurative calciatori	25/07/2019
PROMOZIONE	300,00	2.400,00	130,00	2.100,00	+ spese assicurative calciatori	25/07/2019
1 ^a CATEGORIA	300,00	1.800,00	130,00	1.800,00	+ spese assicurative calciatori	01/08/2019
2 ^a CATEGORIA	300,00	1.200,00	90,00	1.300,00	+ spese assicurative calciatori	01/08/2019
3 ^a CATEGORIA	300,00	800,00	90,00	1.000,00	+ spese assicurative calciatori	30/09/2019
3 ^a CATEGORIA NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	Gratuiti	90,00	1.800,00	2.190,00	30/09/2019
REG. LE JUNIORES UNDER 19		900,00		900,00	1.800,00	06/09/2019
REG. LE JUNIORES UNDER 19 PURO NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	900,00	90,00	1.800,00	3.090,00	06/09/2019
PROV.LE JUNIORES UNDER 19		700,00		700,00	1.400,00	30/09/2019
PROV.LE JUNIORES UNDER 19 NUOVE AFF. /cambi status da sgs	300,00	700,00	90,00	1.500,00	2.590,00	30/09/2019

ATTIVITA' AMATORI		400,00		1.400,00	1.800,00	31/10/2019
-------------------	--	--------	--	----------	-----------------	------------

ATTIVITA' CALCIO A 5	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazioni dirigenti	Acconto spese organizz	Totale Dovuto	TERMINE ORDINATORIO
REG.LE C/5 C/1	300,00	1.000,00	90,00	1.000,00	+ spese assicurative calciatori	25/07/2019
REG.LE C/5 C/2	300,00	600,00	90,00	800,00	+ spese assicurative calciatori	16/09/2019
REG.LE C/5 C/2 NUOVE AFF. cambi status da SGS	300,00	600,00	90,00	1.600,00	2.590,00	16/09/2019
PROV.LE C/5 SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	1.540,00	16/09/2019
UNDER 21 C/5 MASCHILE/FEMM	300,00	300,00	90,00	600,00	+ spese assicurative calciatori	23/09/2019
UNDER 21 C/5 MASCHILE/FEMM NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	300,00	90,00	1.200,00	1.890,00	23/09/2019
UNDER 19 C/5 MASCHILE/FEMM	300,00	300,00	90,00	600,00	+ spese assicurative calciatori	23/09/2019
UNDER 19 C/5 MASCHILE/FEMM NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	300,00	90,00	1.200,00	1.890,00	23/09/2019
REG.LE C/5 FEMM.	300,00	550,00	90,00	800,00	+ spese assicurative calciatori	09/09/2019
REG.LE C/5 FEMM. NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.350,00	1.740,00	09/09/2019
PROV.LE C/5 FEMM. SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	1.540,00	09/09/2019
ATTIVITA' CALCIO FEMM.	Quota assoc	Diritti iscrizione	Assicurazioni dirigenti	Acconto spese organizz	Totale Dovuto	TERMINE ORDINATORIO
campionato regionale ECCELLENZA FEMMINILE	300,00	Gratuiti	90,00	1.500,00	1.890,00	30/09/2019
campionato provinciale PROMOZIONE FEMMINILE	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	1.540,00	30/09/2019
campionato JUNIORES FEMMINILE		300,00		300,00	600,00	30/09/2019

A questi importi sarà aggiunto l'importo delle spese di tesseramento/assicurazione calciatori in organico al 30/06/2019, ed eventualmente aggiunto o detratto il saldo contabile al 30/06/2019.

LE SOCIETÀ CHE ADERIRANNO AL PAGAMENTO RATEIZZATO DOVRANNO PROVVEDERE AL SALDO IN UNA UNICA SOLUZIONE DELLA DIFFERENZA TRA IL MINIMO VERSATO (COLONNA DESTRA) E IL TOTALE ISCRIZIONE (COLONNA SINISTRA) DEL RIEPILOGO COSTI ENTRO LE SEGUENTI SCADENZE

ECCELLENZA/PROMOZIONE/1^ E 2^ CATEGORIA/ CALCIO A 5 C1 31 OTTOBRE 2019

TUTTI GLI ALTRI CAMPIONATI DILETTANTISTICI 30 NOVEMBRE 2019

Si precisa che, in ottemperanza dalle vigenti disposizioni amministrative, alle società che non verseranno l'importo indicato nel documento di iscrizione, non sarà permessa la ratifica dell'iscrizione, e l'inserimento nell'organico del campionato a cui vogliono partecipare, per cui si rende impossibile l'elaborazione del calendario.

SI RICORDA CHE EVENTUALI AMMENDE O TASSE RECLAMO DOVRANNO ESSERE DI VOLTA IN VOLTA SALDATE. NON POTRA' ESSERE UTILIZZATO A TALE SCOPO L'ACCONTO SPESE VERSATO CHE DOVRA' MANTENERSI INTEGRO PER TUTTO IL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA.

- Le Società che intendono rinunciare al Campionato di competenza e richiedere la partecipazione ad un Campionato di categoria inferiore, dovranno presentare richiesta scritta e motivata al Comitato Regionale, il quale provvederà a trasmetterla alla Segreteria della F.I.G.C. con il proprio parere; al momento in cui la Società richiedente riceverà la comunicazione di parere favorevole da parte del Comitato Regionale, potrà effettuare l'iscrizione al Campionato a cui desidera iscriversi.

Le Società che intendono cambiare status da L.N.D. a S.G.S. dovranno inviare l'apposito modello, disponibile sul sito www.lndpuugia.it nella sezione modulistica, con anticipo rispetto alla data di scadenza del campionato di competenza, per permettere l'elaborazione dei documenti di iscrizione, con lo status aggiornato.

Si precisa che la richiesta di iscrizione verrà ratificata esclusivamente al momento in cui perverrà l'autorizzazione da parte della Presidenza Federale.

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella stagione 2019/2020 e parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria.

Calcio Femminile

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali o Provinciali di Calcio a 11 maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019/2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020, intendano

partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Si applica inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020, intendano partecipare esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. a L.N.D. qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

Calcio a Cinque

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta nella Stagione Sportiva 2019/2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2019/2020, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019/2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile su territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2019/2020, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA

Gli Oneri finanziari per la stagione sportiva 2019/2020 del Settore Giovanile Scolastico saranno pubblicati non appena emesso relativo Comunicato della F.I.G.C.

Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il **2 Agosto 2019**

AVVERTENZE PER TUTTE LE SOCIETÀ

Si precisa che alle società sia di lega dilettanti, che di sgs, che si ritireranno dal campionato a cui si sono iscritte, dopo la pubblicazione degli organici, non sarà restituita la tassa di iscrizione

Le iscrizioni saranno accettate sub iudice fino al controllo della conformità di tutta la documentazione presentata, con la possibilità di richiedere deroga al Consiglio Direttivo su inadempienze formali.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 24 Giugno 2019, ha deliberato che al Campionato Regionale “Juniores Under 19” siano iscritte d’ufficio e partecipino obbligatoriamente le squadre di Società partecipanti ai campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2019/2020, e tutte le altre squadre che faranno richiesta.

Alle società di Eccellenza che non partecipino con proprie squadre al Campionato Regionale Juniores Under 19 o che, dopo il suo inizio, ne vengano escluse, verrà addebitata la somma di € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.

Alle società di Promozione che non partecipino con proprie squadre al Campionato Regionale Juniores Under 19 o che, dopo il suo inizio, ne vengano escluse, verrà addebitata la somma di € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.

Si riporta l’attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2019 in ordine alle attenuanti agli addebiti previsti.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza alle direttive impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 24 Giugno 2019 ha deliberato l’obbligo per le Società di 1ª Categoria di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile a 11 Allievi Under 17 o Giovanissimi Under 15 indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato “Regionale Juniores Under 19”.

Alle Società di 1.a Categoria che non rispettino l'eventuale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Si riporta l'attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2019 in ordine alle attenuanti agli addebiti previsti.

Stralcio Comunicato Ufficiale n. 3 del 4.07.2019 del Comitato Regionale Puglia

CONSIGLIO DIRETTIVO

**LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI
REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)
E COPPA PUGLIA S.S. 2019 - 2020**

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2019/2020.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 6 Maggio 2019, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2019/2020, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2000 e 1° Gennaio 2001.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1999 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1999.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva**.

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3ª CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	2	2000	1	2001
PROMOZIONE	2	2000	1	2001
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2	2000	1	2001
PRIMA CATEGORIA	1	1999		
SECONDA CATEGORIA	1	1999		
COPPA PUGLIA	1	1999		
TERZA CATEGORIA	NESSUN OBBLIGO			

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1ª - 2ª categoria, Campionato Provinciale di 3ª categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

SEGRETERIA

SVINCOLI ARTICOLO 108

Si informano le Società dipendenti che, in allegato al presente Comunicato Ufficiale e nella homepage del sito internet del Comitato Regionale Puglia sono pubblicati gli elenchi dei calciatori svincolati al 1° luglio 2019 ai sensi dell'art. 108 delle N.O.I.F.

SVINCOLI ARTICOLO 109

Si informano le Società dipendenti che, in allegato al presente Comunicato Ufficiale e nella homepage del sito internet del Comitato Regionale Puglia sono pubblicati gli elenchi dei calciatori svincolati al 1° luglio 2019 ai sensi dell'art. 109 delle N.O.I.F.

PRIMO TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI DI COMPETENZA FIGC

Si informano le Società che, a partire dal 1 Luglio 2019, le richieste di tesseramento dei calciatori stranieri, comprese quelle per cui si intende applicare la Legge di Bilancio 2018, e di rientro da federazione estera, di competenza dell'Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC dovranno essere effettuate utilizzando il nuovo portale al seguente indirizzo: <https://portaleservizi.figc.it>.

Al primo utilizzo dovranno essere richieste nuove credenziali che verranno rilasciate con una mail inviata all'indirizzo del Presidente della società, segnalato nell'area riservata del portale LND.

Nell'ottica di offrire un servizio alle società, la F.I.G.C. ha messo a disposizione un indirizzo di posta elettronica supportotecnico@figc.it al quale richiedere informazioni sulle funzionalità della nuova piattaforma.

Prossimamente sarà pubblicata una guida operativa che illustrerà le modalità di utilizzo della stessa; l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Puglia è a disposizione delle società dipendenti per qualsivoglia chiarimento in merito.

DURATA DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E SVINCOLO PER DECADENZA STRALCIO ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F.

Si ricorda che i calciatori che hanno compiuto il 25° anno di età alla data del 30/6/2019 possono richiedere lo svincolo in base all'art. 32 bis delle N.O.I.F. (modulo scaricabile dal sito www.lndpuglia.it nella sezione modulistica) nel periodo compreso tra il **15 Giugno e il 15 Luglio**, comunicando tale richiesta contestualmente alla società di appartenenza e a questo Comitato Regionale tramite raccomandata.

VADEMECUM PER SVINCOLI

TIPO DI SVINCOLO		CHI LO RICHIEDE	SCADENZA
ART. 32 BIS N.O.I.F.	Svincolo per decadenza del tesseramento età minima 25 anni nati entro il 30/6/1994	Calciatore	Dal 15 Giugno 2019 al 15 Luglio 2019
ART. 107 N.O.I.F.	Svincolo per rinuncia della società	Società	Dal 1° al 15 Luglio 2019

APPLICAZIONE LEGGE DI BILANCIO 2018, N. 205 DEL 27 DICEMBRE 2017 - TESSERAMENTO MINORI STRANIERI.

In relazione all'applicazione delle Legge di Bilancio 2018, n. 205 del 27 dicembre 2017 in materia di tesseramento di minori stranieri, si rappresenta che, a seguito di recenti indicazioni della F.I.F.A., si è rilevata l'opportunità di aggiornare le disposizioni emanate in materia.

Con la presente si rendono note le nuove disposizioni operative come di seguito indicate:

AMBITO DI APPLICAZIONE.

La Legge n.205 del 27 dicembre 2017, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, (di seguito "Legge") riferisce che *"i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche para-olimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani"*.

MODALITÀ DI TESSERAMENTO E DOCUMENTAZIONE PREVISTA

La Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza non italiana, possano essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento degli italiani.

A tal fine si comunica che a decorrere dalla prossima stagione sportiva 2019/2020, la competenza per il tesseramento dei predetti calciatori minori sarà **dell'Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C.**, al quale Ufficio le società dovranno depositare la richiesta utilizzando la piattaforma federale dedicata.

L'Ufficio provvederà all'autorizzazione con gli stessi termini di decorrenza e di efficacia, verificata la conformità della documentazione presentata.

In ragione di quanto sopra, si evidenzia che le società, all'atto del tesseramento dovranno depositare la documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta salva l'obbligatorietà della presentazione dei seguenti, ulteriori documenti da allegare alla richiesta di tesseramento:

- Certificato rilasciato da istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attestata l'iscrizione del minore da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento (Modulo scaricabile dalla piattaforma federale dedicata);
- Documento identificativo del calciatore;
- Documento identificativo dell'esercente la potestà genitoriale;
- Dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera. In caso di calciatori la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici;
- Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria relativo alla nomina del tutore;
- Autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore.

Alla luce della normativa FIFA vigente in materia ed in particolare con quanto disposto dall'art. 19 della FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, si segnala che il tesseramento dei giovani atleti secondo quanto previsto dalla richiamata normativa potrà essere oggetto di valutazione da parte della FIFA.

I Signori Delegati Provinciali e Distrettuali della L.N.D. sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i propri Comunicati Ufficiali.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Stralcio Comunicato Ufficiale n. 3 del 4.07.2019 del Comitato Regionale Puglia

COMUNICATO UFFICIALE SGS N° 157 del 30/06/2019

SCUOLE DI CALCIO “ÉLITE” S.S. 2018/2019

In conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.2 del Settore Giovanile e Scolastico, a seguito delle diverse fasi di controllo dei requisiti necessari al riconoscimento di “Scuola di Calcio Élite” per la stagione sportiva 2018/2019, in allegato al presente comunicato pubblica l’elenco delle società riconosciute come “Scuole di Calcio Élite” per la stagione sportiva 2018/19.

Le società che nel corso della corrente stagione sportiva, sono incorse nella revoca del riconoscimento della “Scuola di Calcio Élite” non potranno presentare medesima richiesta nelle prossime due stagioni sportive.

A tal proposito, a margine del presente comunicato, si elencano le società a cui è stato revocato il riconoscimento della “Scuola di calcio Élite” e che non potranno presentare richiesta di riconoscimento nelle successive due stagioni sportive.

UTILIZZO DEL LOGO “SCUOLA DI CALCIO ÉLITE”

La FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico, al fine di favorire l’attività delle società che ottengono tale riconoscimento e dare maggiori opportunità per promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativo, **concede l’utilizzo del marchio “Scuola Calcio Élite”**.

Si allega manuale per il corretto utilizzo dei loghi, a cui le società sono tenute ad attenersi rigorosamente oltre che a mantenere o migliorare i requisiti richiesti per il riconoscimento.

Solo le società riconosciute ufficialmente come “Scuole Calcio Élite” sono autorizzate ad utilizzare il marchio così come non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto marchio qualora venga revocato il riconoscimento. Le Scuole Calcio sono tenute a rispettare le regole di applicazione del logo per non compromettere la leggibilità e potranno applicarlo solo sui supporti di comunicazione riportati nel manuale.

Il nuovo marchio “Scuola Calcio Élite” non deve mai essere associato ad altri loghi, fatta eccezione per il logo della società.

IN ALLEGATO:

Manuale di utilizzo logo “SCUOLA CALCIO ÉLITE”



Elenco Scuole di Calcio Élite **stagione sportiva 2018-2019**

A seguito della diverse Fasi di Controllo del sistema di riconoscimento delle "Scuole di Calcio Élite" per la stagione sportiva 2018/19 si comunicano di seguito le Società risultate conformi ai requisiti previsti dal C.U. n. 2 del Settore Giovanile e Scolastico – stagione sportiva 2018/2019, che hanno acquisito il diritto di utilizzo del logo "Scuola Calcio Élite", secondo le modalità indicate nel Manuale allegato.

A margine del presente comunicato si elencano le società a cui è stato revocato il riconoscimento della "Scuola di Calcio Élite" e che non potranno presentare richiesta di riconoscimento nelle successive due stagioni sportive.

..... *Omissis*....

Puglia

Bari

1. ASD ARCOBALENO TRIGGIANO
2. ASD AVANTI ALTAMURA
3. ASD BARI CAMPIONI*
4. ASD ESPERIA
5. ASD INTESA SPORT CLUB BARI*
6. ASD KIDS CLUB CONVERSANO*
7. ASD LA QUERCIA
8. ASD LEVANTE 2008
9. ASD LEVANTE AZZURRO
10. ASD NEW FOOTBALL ACADEMY BARI
11. ASD NICK CALCIO BARI
12. ASD NOCI AZZURRI 2006
13. USD OLIMPIA BITONTO*
14. ASD PASSEPARTOUT AURORA BARI
15. ASD PINK SPORT TIME
16. ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI*
17. POL. D. SAMMICHELE C/5
18. SSD SPORT FIVE SRL C/5
19. ASD SPORTIVAMENTE AMICI*
20. ASD WONDERFUL BARI

Brindisi

21. ASD CEDAS AVIO BRINDISI
22. USD CITTÀ DI FASANO*
23. ASD NITOR
24. ASD OLIMPIA FRANCAVILLA

Foggia

25. SSD AUDACE CERIGNOLA ARL*
26. ASD EAGLES SAN SEVERO
27. ASD JUVENTUS SAN MICHELE*
28. GSD SAN PIO X*

Lecce

29. ASD CALIMERA
30. ASD F. MICCOLI
31. ASD ORATORIO DON PASQUALE
32. ASD SPORTING CLUB LECCE

Maglie

33. ASD ACADEMY CALCIO MAGLIE*
34. ASD ANTONIO FILOGRANA
35. ASD SOCCER DREAM PARABITA
36. AS TRICASE ASD

Taranto

37. ASD GIOVANI CRYOS
38. ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
39. ASD RED BOYS MARTINA*

..... *Omissis*.....

SCUOLE DI CALCIO NON RICONOSCIUTE COME "ELITE"

In conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°2 del Settore Giovanile Scolastico, a seguito della diverse fasi di controllo dei requisiti necessari al riconoscimento di "Scuole di Calcio Élite" per la stagione sportiva 2018/19, si indicano le società a cui non viene riconosciuto lo status, per documentazione incompleta o non presentata nei termini previsti, per non aver seguito l'attività secondo le disposizioni del Settore Tecnico e del Settore Giovanile e Scolastico, o per comportamenti antisportivi all'interno ed all'esterno del terreno di gioco, rilevate nell'attività di verifica o sanzionate dagli organi disciplinari preposti, nell'ambito dell'attività di settore giovanile:

..... *Omissis*.....

PUGLIA

Bari

1. ASD NOICATTARO CALCIO*
2. ASD PELLEGRINO SPORT C/5

Foggia

3. ASD DREAM FOGGIA

Lecce

4. ASD SALENTO ACADEMY LECCE

..... *Omissis*.....

COMUNICATO UFFICIALE N. 1

F.I.G.C. - S.G.S. DEL 2 LUGLIO 2019

Nell'ottica della programmazione della prossima stagione sportiva, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, ha pubblicato il Comunicato Ufficiale N. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per l'anno 2019/2020, il documento che regola e dispone le direttive da seguire nell'ambito delle diverse attività. Molte le novità introdotte, che investono i vari ambiti di competenza, funzionali a un progressivo sviluppo di quanto pianificato in ogni area: dall'Attività di Base, a quella Agonistica, alle modalità di gioco, al censimento online per le società, fino al calcio femminile.

Di seguito riportiamo le principali novità introdotte:

CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE

Al fine di avere una conoscenza più approfondita di tutte le società che svolgono attività giovanile nel territorio, entro il 30 Novembre 2019 ciascun Club è tenuto a compilare il "Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile" disponibile qui: <https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/>.

ATTIVITÀ DI BASE

Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, organizzano, in conformità agli indirizzi fissati dal Settore Giovanile e Scolastico, uno o più tornei della durata complessiva di almeno tre mesi, **la cui attività dovrà iniziare entro il 15 Ottobre**. Inoltre, tenendo conto della realtà nella quale operano, al fine di organizzare un'attività più omogenea sotto il profilo tecnico-didattico, devono, per quanto possibile, suddividere le squadre all'interno dei gironi per fasce d'età.

Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico.

A partire dalla stagione sportiva 2020/2021 le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare per ogni categoria di base almeno un allenatore con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico;

Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici qualificati dal Settore Tecnico o Laureati in Scienze Motorie o Diplomatici ISEF.

Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società.

Il tesseramento del Responsabile Tecnico e dei Tecnici previsti deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale.

Considerando le opportunità che il territorio offre, per le sole società professionistiche è possibile organizzare attività a livello regionale riservata esclusivamente a giovani calciatori nati nel 2007 denominata **"TORNEO FAIR PLAY U13 PRO"**.

Come già avvenuto negli anni passati, tale attività dovrà essere organizzata osservando i seguenti principi:

- ✓ i gironi dovranno essere formati prevedendo la percorrenza di distanze relativamente brevi per le trasferte e che garantiscano la frequenza scolastica;
- ✓ le norme e le modalità di gioco da osservare dovranno essere quelle previste per la categoria Esordienti (*modalità di gioco 9c9, durata suddivisa in 3 tempi da 20' ciascuno, sostituzioni obbligatorie, pallone n°4, etc.*).
- ✓

ATTIVITÀ AGONISTICA

La conduzione tecnica di tutte le squadre dell'attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico. Tale disposizione entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2019/2020 per la categoria Giovanissimi Provinciali.

Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Giovanissimi" coloro che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2007, dopo il compimento del 12° anno di età, **limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori**, fatto salvo quanto previsto per le società professionistiche).

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di selezione, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- **possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come "Scuola di Calcio";**
- **presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il giovane;**
- **situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società.**

Le società già autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori nella stagione sportiva 2018/2019, mantengono l'autorizzazione a sottoporre a prova i giovani calciatori anche nella corrente stagione sportiva, purché rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30 Settembre 2019, con le informazioni necessarie di cui sopra. Qualora non fosse effettuato il rinnovo alla società richiedente verrà revocata l'autorizzazione per l'intera stagione sportiva.

CALCIO FEMMINILE

I Comitati Regionali e le Delegazioni della LND territorialmente competenti organizzano il Torneo **U17 Femminile**. Possono prendere parte all'attività U.17 le calciatrici che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il quattordicesimo anno di età (ovvero nate nel 2004) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il sedicesimo (ovvero nate nel 2003). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "U17 FEMMINILE" coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nate nel 2005 e nel 2006, dopo il compimento del 14° anno di età).

ATTIVITÀ CON ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Alle Società affiliate alla FIGC è consentita la partecipazione ad attività organizzate esclusivamente dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione con il Settore Giovanile e Scolastico.

Eventuali accordi di convenzione con Enti di Promozione saranno comunicati con apposito Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico.

Si specifica che al momento della pubblicazione del presente comunicato ufficiale non risulta sottoscritta alcuna convenzione con Enti di Promozione Sportiva.

TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ

L'organizzazione di un può essere effettuata è esclusivamente da una o più Società regolarmente affiliate alla FIGC con almeno 1 anno di attività o dai Comitati Regionali e dalle Delegazioni della LND territorialmente competenti, che possono avvalersi della collaborazione o del patrocinio di Enti pubblici e morali: Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni, Istituti Bancari, Pro Loco, Aziende Turistiche, Strutture periferiche di altre Federazioni Sportive, Associazioni Culturali, Religiose, di volontariato ecc. Alle Società non è consentito organizzare Tornei al di fuori del proprio territorio regionale.

ATTIVITÀ PROMOZIONALI ORGANIZZATE DA SOCIETÀ

➤ CENTRI ESTIVI

Le società affiliate alla FIGC possono autonomamente organizzare Centri Estivi le cui finalità e relative attività siano in linea con i principi dell'Attività Giovanile e Scolastica. Non è pertanto consentito che i Centri Estivi abbiano finalità di Selezione di giovani calciatori/calciatrici. A tal fine le società sono tenute a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia del Centro organizzato. A tal proposito si ricorda anche che, come da Circolare FIFA del 23 Ottobre 2013, le società che intendono organizzare Centri Estivi all'estero sono tenute a dare informazioni alla propria Federazione di appartenenza ed alla Federazione Calcistica del paese in cui si svolge il Centro, comunicando luogo, date e periodo di svolgimento e tipologia di Centro che il club ha intenzione di organizzare. Ciascuna delle Federazioni coinvolte potrà chiedere ulteriori specifiche informazioni.

➤ OPEN DAY

Il cosiddetto OPEN DAY è un evento organizzato da società al fine di promuovere la propria attività. Per organizzarlo la società deve dare comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato. Si precisa che l'evento ha carattere puramente promozionale e in tale occasione le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati per altre società affiliate alla FIGC. Per tali eventi bisogna prevedere la copertura assicurativa dell'evento e dei partecipanti.

Per tutte queste novità le società sono pregate di prendere attenta visione del comunicato n. 1 e dei suoi allegati, contenuti nella pagina di seguito indicata: <https://www.figc.it/it/giovani/sqs/comunicati-ufficiali/>.

COMUNICATO UFFICIALE N. 2 F.I.G.C. - S.G.S. DEL 2 LUGLIO 2019

Nell'ottica della programmazione della prossima stagione sportiva, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, ha pubblicato il Comunicato Ufficiale N. 2 del Settore Giovanile e Scolastico per l'anno 2018/2019, il documento che regolamenta e dispone le direttive da seguire da parte delle Scuole di Calcio Élite, Scuole di Calcio e Centri Calcistici. Molte le novità introdotte, che investono i vari ambiti di competenza, funzionali a un progressivo sviluppo di quanto pianificato.

Per tutte queste novità le società sono pregate di prendere attenta visione del comunicato n. 1 e dei suoi allegati, contenuti nella pagina di seguito indicata: <https://www.figc.it/it/giovani/sqs/comunicati-ufficiali/>.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROV. L.N.D. DI BARI

ORARI UFFICI

Si porta a conoscenza degli interessati che, per eventuali esigenze organizzative delle Società dipendenti, gli Uffici della Delegazione Provinciale di Bari del sono aperti al pubblico nei giorni feriali negli orario qui di seguito, riportati:

Lunedì	9.00 – 12.30	15.00 – 18.00
Martedì	9.00 – 12.30	
Mercoledì	9.00 – 12.30	15.00 – 18.00
Giovedì	9.00 – 12.30	15.00 – 18.00
Venerdì	9.00 – 12.30	

Si precisa che negli altri giorni ed orari gli Uffici rimangono chiusi al pubblico ed alle Società per consentire il disbrigo delle pratiche, nonché la necessaria organizzazione interna della Delegazione.

L'intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in copia dai seguenti siti internet:

www2.lnd.it e selezionare la delegazione di Bari nel menù a tendina sulla destra

o

<http://Indpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari/comunicati-ufficiali-bari/stagione-sportiva-2017-2018>

**PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
IL 4 luglio 2019.**

**IL SEGRETARIO
f.to Pierfrancesco DE NICOLO'**

**IL DELEGATO PROVINCIALE
f.to Emanuele ZONNO**



COMUNICATO UFFICIALE N. 1 **Stagione Sportiva 2019/2020**

D) ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 27, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2019/2020, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa, come segue:

A) ATTIVITA' DI SOCIETA'

1. DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

A/1 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D

Il Campionato Nazionale Serie D è organizzato dal Dipartimento Interregionale.

a) Articolazione

Al Campionato Nazionale Serie D – articolato su 9 gironi composti da un minimo di 18 ad un massimo di 20 squadre – partecipano le seguenti 164 Società:

- 123 Società che hanno mantenuto il diritto sportivo all'ammissione, all'esito della passata stagione sportiva 2018/2019;
- 5 Società retrocesse dalla Lega Pro al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- 35 Società promosse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- 1 Società di Eccellenza vincente la Coppa Italia Dilettanti - fase nazionale - della passata stagione sportiva 2018/2019.

In caso di vacanza di organico per la stagione sportiva 2019/2020, nel Campionato di Serie D verrà mantenuto il numero di Società siccome definito all'esito delle procedure di ammissione al Campionato medesimo. L'eventuale vacanza di organico del Campionato di Serie D sarà completata fino al raggiungimento di un numero massimo di 162 Società partecipanti al suddetto Campionato. Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

In appendice all'attività conclusiva di Campionato viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, le quali dovranno tenere conto delle disposizioni univoche emanate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Nazionale Serie D, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione alla età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Dipartimento Interregionale ha stabilito che, nelle singole gare, le Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno quattro calciatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dal 1° gennaio 1999 in poi
- 2 nati dal 1° gennaio 2000 in poi
- 1 nato dal 1° gennaio 2001 in poi

Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti dei cosiddetti “calciatori giovani” è opportuno precisare che le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età prestabilite.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2019/2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi del Dipartimento Interregionale e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Serie C

Le 9 squadre che, al termine della stagione sportiva 2019/2020, si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato Nazionale Serie D, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2020/2021, purché in possesso dei requisiti d'iscrizione al predetto Campionato, fissati dal Consiglio federale.

f) Retrocessione nel Campionato di Eccellenza

Al termine della stagione sportiva 2019/2020, in ogni singolo girone retrocederanno nel Campionato di Eccellenza Regionale complessivamente quattro squadre così distinte:

- le Società classificate all'ultimo e al penultimo posto;
- due Società perdenti le gare di play-out.

g) Fase finale per l'aggiudicazione del titolo di Campione d'Italia Dilettanti

La formula di svolgimento di detta fase formerà oggetto di apposito e separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, a cura del Dipartimento Interregionale.

h) Attività Giovanile

Alle Società aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" (v. punto A/9-1 del presente Comunicato Ufficiale).

Le Società aderenti al Dipartimento Interregionale possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società del Dipartimento Interregionale che non partecipano con proprie squadre al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività verrà addebitata la somma di € 15.000,00; dal secondo anno di rinuncia e successivi la somma addebitata sarà di € 25.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Dipartimento Interregionale.

Alle Società delle Regioni Sardegna e Sicilia aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores – Under 19 organizzato dal Comitato Regionale di competenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo punto A/9, co. 2). Tale disposizione è da intendersi sostitutiva, a tutti gli effetti, del dovere di partecipazione al Campionato Nazionale Juniores – Under 19 di cui al presente punto A/1, lett. g). Le Società di Serie D migliori classificate nei Campionati Regionali Juniores – Under 19 organizzati dai Comitati Regionali Sardegna e Sicilia, conseguono il diritto a partecipare alla fase finale del Campionato Juniores – Under 19 Nazionale organizzata dal Dipartimento Interregionale.

2. I COMITATI

A/2 CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Il Campionato di Eccellenza è organizzato sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti.

a) Articolazione

Il Campionato di Eccellenza è articolato complessivamente su 28 gironi, composti:

- dalle 36 Società retrocesse dal Campionato Nazionale Serie D al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Eccellenza della passata stagione sportiva 2018/2019;
- dalle Società promosse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;

- dalle Società ammesse a completamento dell'organico, secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

L'organizzazione del Campionato di Eccellenza nella Regione Trentino Alto Adige è demandata, per la stagione sportiva 2019/2020, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di un girone.

b) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Eccellenza e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2019/2020, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dall'1.1.2000 in poi
- 1 nato dall'1.1.2001 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

E' data facoltà ai Comitati, secondo quanto stabilito dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 123 del 23 Dicembre 2013, di rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori c.d. "fidelizzati" anche per il Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2019/2020. Per i Comitati che intendono esercitare tale facoltà, valgono le prescrizioni attuative diffuse dalla L.N.D. mediante il Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 Gennaio 2012, unitamente al Comunicato Ufficiale n. 160 del 26.3.2012.

Resta altresì inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), va osservato l'obbligo minimo sopra indicato - stabilito dalla L.N.D. - circa l'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d'età, e cioè almeno un calciatore nato dall'1.1.2000 in poi ed almeno un calciatore nato dall'1.1.2001 in poi.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2019/2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato Nazionale Serie D

Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2020/2021 le 36 squadre che, al termine della stagione sportiva 2019/2020, andranno ad occupare le seguenti posizioni di classifica:

- le 28 squadre che si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza;
- le 7 squadre vincitrici degli spareggi - promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza, secondo le modalità di svolgimento riportate al successivo punto e);
- la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2019/2020 - fase nazionale -, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. e del Regolamento della manifestazione, fatto salvo quanto indicato al punto A/18 del presente Comunicato Ufficiale, in relazione all'eventualità che la vincente la Coppa Italia Dilettanti 2019/2020 consegua la promozione in Serie D attraverso la vittoria del Campionato di Eccellenza.

f) Gare di spareggio - promozione per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, organizzate dalla L.N.D.

Al termine della stagione sportiva 2019/2020, le 28 squadre – suddivise in 14 gironi – seconde classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, che i Comitati dovranno comunicare alla L.N.D. entro Lunedì 11 Maggio 2020, dovranno disputare le gare spareggio-promozione, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D 2020/2021. Termini, modalità e norme di svolgimento delle predette gare di spareggio-promozione saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto attiene alla Regione Trentino-Alto Adige, al termine della stagione sportiva 2019/2020, il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano - competente all'organizzazione del Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2019/2020 - dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti, entro il predetto termine di Lunedì 11 Maggio 2020, il nominativo della squadra seconda classificata nel Campionato di Eccellenza, la quale disputerà le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva 2020/2021.

g) Retrocessione nel Campionato di Promozione

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun Comitato, il quale dovrà peraltro prevedere un numero di retrocessioni adeguato in relazione alla eventualità che dal Campionato Nazionale Serie D retrocedano squadre della rispettiva Regione in numero superiore alla effettiva disponibilità di organico nel Campionato di Eccellenza.

h) Attività Giovanile

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores – Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale “Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 5.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. La partecipazione all’attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), compresa la “fascia B”, ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

A/3 CAMPIONATO DI PROMOZIONE

a) Articolazione

Il Campionato di Promozione è organizzato sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Promozione:

- le Società retrocesse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Promozione della passata stagione sportiva 2018/2019;
- le Società promosse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell’attività ufficiale 2019/2020, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dall’1.1.2000 in poi
- 1 nato dall’1.1.2001 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

Previo approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Promozione secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2019/2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Eccellenza

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Eccellenza vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

f) Retrocessione nel Campionato di 1ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 1ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11 (compresa la "fascia B"), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

A/4 CAMPIONATO DI 1ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 1ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 1ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 1ª Categoria della passata stagione sportiva 2018/2019;
- le Società promosse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 1ª Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2019/2020, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Prima Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2019/2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono

essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Promozione

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

f) Retrocessione nel Campionato di 2ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 2ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Ai Comitati è data facoltà di obbligare le Società di 1ª Categoria a partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15), indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniores Under 19" (v. punto A/9 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di 1.a Categoria che non rispettano l'eventuale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo variabile fino ad un massimo di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività, ivi compresi i Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

A/5 CAMPIONATO DI 2ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 2ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 2ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 2ª Categoria della passata stagione sportiva 2018/2019;
- le Società promosse dal Campionato di 3ª Categoria e, ove previsto, dal Campionato di "3ª Categoria - Under 21" e dal Campionato di "3ª Categoria - Under 19" al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 2ª Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2019/2020, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Seconda Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2019/2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di 1ª Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 1ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

f) Retrocessione nel Campionato di 3ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 3ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Le Società di 2ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati ed ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/6 CAMPIONATO DI 3ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3ª Categoria della passata stagione sportiva 2018/2019;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria 2019/2020 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 3ª Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2019/2020, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2019/2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di 2ª Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 2ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozione.

f) Attività Giovanile

Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/7 CAMPIONATO DI "3ª CATEGORIA - UNDER 21"

a) Articolazione

Il Campionato di "3ª Categoria - Under 21" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria - Under 21":

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 21 2019/2020 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 21;

- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 ad attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria Under 21.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 21” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 21° anno di età (nati dal 1° gennaio 1998 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

E' consentita la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato di 3ª Categoria - Under 21”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, sulla base delle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.

Nelle gare di Campionato di “3ª Categoria - Under 21”/squadre Riserve, senza diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, è consentito l'impiego di cinque calciatori “fuori quota” nati dal 1° gennaio 1996 in poi.

Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di “3ª Categoria-Under 21” non prenda parte al Campionato di competenza (2ª Categoria) nella stagione sportiva 2020/2021, i calciatori per la stessa tesserati sono svincolati d'autorità, ai sensi dell'art. 110, delle N.O.I.F.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 della stagione sportiva 2019/2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Attività Giovanile

Le Società di “3^a Categoria - Under 21” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores-Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.

A/8 CAMPIONATO DI “3^a CATEGORIA - UNDER 19” - “3^a CATEGORIA - OVER 30” - “3^a CATEGORIA - OVER 35”

1) “3^a CATEGORIA - UNDER 19”

a) Articolazione

Il Campionato di “3^a Categoria - Under 19” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3^a Categoria - Under 19”:

- le Società retrocesse dal Campionato di 2^a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3^a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 19 2019/2020 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 19;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 ad attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 19.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2^a Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di “3^a Categoria - Under 19” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3^a Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di “3^a Categoria - Under 19” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 18° anno di età (nati dal 1° gennaio 2001 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori

indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 19 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 19 della stagione sportiva 2019/2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

e) Attività Giovanile

Le Società di "3^a Categoria - Under 19" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

2) "3^a CATEGORIA - OVER 30"

a) Articolazione

Il Campionato di "3^a Categoria - Over 30" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3^a Categoria – Over 30":

- le Società retrocesse dal Campionato di 2^a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3^a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 30 2019/2020 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 30;

- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 ad attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 30.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria – Over 30” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di “3ª Categoria – Over 30” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2019/2020, abbiano compiuto anagraficamente il 30° anno di età (nati antecedentemente al 1° Gennaio 1989).

E' esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1989 al Campionato di “3ª Categoria – Over 30”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 della stagione sportiva 2019/2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

Le Società partecipanti al Campionato di 3.a Categoria Over 30 hanno l'obbligo di sostenere per intero le spese arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta “politica dei servizi”.

e) Attività Giovanile

Le Società di “3ª Categoria – Over 30” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

3) “3^a CATEGORIA - OVER 35”

a) Articolazione

Il Campionato di “3^a Categoria - Over 35” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3^a Categoria – Over 35”:

- le Società retrocesse dal Campionato di 2^a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3^a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2018/2019;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35 2019/2020 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 ad attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2^a Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di “3^a Categoria – Over 35” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria. Tale titolo sportivo è precluso per quelle Società che partecipano con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3^a Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di “3^a Categoria – Over 35” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2019/2020, abbiano compiuto anagraficamente il 35° anno di età (nati antecedentemente al 1° Gennaio 1984).

E’ esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1984 al Campionato di “3^a Categoria – Over 35”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 35 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria - Over 35 della stagione sportiva 2019/2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

Le Società partecipanti al Campionato di 3.a Categoria Over 35 hanno l'obbligo di sostenere per intero le spese arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta "politica dei servizi".

e) Attività Giovanile

Le Società di "3^a Categoria – Over 35" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/9 CAMPIONATO "JUNIORES - UNDER 19"

1) Campionato Nazionale "Juniores Under 19"

Il Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" è organizzato dal Dipartimento Interregionale sulla base di più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" sono iscritte d'ufficio le squadre di Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2019/2020. Le squadre partecipanti al Campionato Nazionale Juniores – Under 19 devono svolgere tale attività sportiva esclusivamente nel luogo dove ha sede la Società.

Possono essere iscritte - solo come "fuori classifica" - al Campionato Nazionale "Juniores", previo parere della Lega di competenza, squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie "A", "B", Lega Pro che ne facciano richiesta.

Le squadre di Società aderenti al Dipartimento Interregionale non possono prendere parte al Campionato Nazionale "Juniores Under 19 -Trofeo Dante Berretti" organizzato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

Al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" non possono essere iscritte squadre di Società partecipanti ai Campionati Regionali. Resta salva la disposizione di cui al Titolo I, lett. A), punto 1), comma g), del presente Comunicato Ufficiale.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è altresì consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori "fuori quota", dei quali due nati dal 1° gennaio 2000 in poi ed uno senza alcuna limitazione in relazione all'età massima.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori

indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

2) Campionato Regionale “Juniores Under 19”

Il Campionato Regionale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascun Comitato sulla base di uno o più gironi. I singoli Comitati dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D., entro e non oltre Lunedì 4 Maggio 2020, il nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Nella Regione Trentino Alto Adige, il Campionato Regionale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. Le vincenti dei rispettivi gironi di Trento e Bolzano acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione, organizzata dalla L.N.D.

a) Articolazione

Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d’ufficio le squadre di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2019/2020, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo del Comitato in ordine alla loro eventuale collocazione negli organici del Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”, anche su richiesta motivata dalle Società interessate. In ogni caso il Consiglio Direttivo del Comitato competente, in deroga a quanto sopra, può determinare una diversa composizione dell’organico di tale Campionato in base a motivati criteri di meritocrazia e di effettiva potenzialità delle Società interessate. Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d’ufficio le squadre delle Società sarde e siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2019/2020.

Inoltre, a completamento dell’organico, possono essere iscritte al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” anche squadre appartenenti a Società di 1^a, 2^a, 3^a Categoria, “3^a Categoria - Under 21”, “3^a Categoria - Under 19”, “3^a Categoria – Over 30” e “3^a Categoria – Over 35” che ne abbiano fatto richiesta.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2000 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Alle Società di “3^a Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2000 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

E’ consentito alle Società Juniores “pure” regionali di impiegare in gara fino a un massimo di tre calciatori “fuori-quota”, nati dal 1 gennaio 2000 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti per i calciatori “fuori quota”.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

3) Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”

Il Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, nonché, facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1^a, 2^a, 3^a Categoria, “3^a Categoria - Under 21”, “3^a Categoria - Under 19”, “3^a Categoria – Over 30” e “3^a Categoria – Over 35”.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1999, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Alle Società di “3^a Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”, è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1999, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

E' consentito alle Società Juniores “pure” provinciali di impiegare in gara fino a un massimo di quattro calciatori “fuori-quota”, nati dal 1 gennaio 1999 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti per i calciatori “fuori quota”.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

A/10 COPPA REGIONE – COPPA PROVINCIA

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare le attività in epigrafe, a carattere regionale e provinciale e in forma distinta per le attività di Calcio a undici, di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque maschile e femminile, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

A/11 ATTIVITA' MISTA

I Comitati hanno facoltà di organizzare Campionati misti con la partecipazione - nello stesso girone - di squadre di “3^a Categoria - Under 19” e squadre “Juniores – Under 19”, con l'osservanza dei rispettivi obblighi di impiego dei calciatori in relazione all'età.

Resta inteso che, in tali ipotesi, alle Società di “3^a Categoria - Under 19” vincenti il proprio girone non viene riconosciuto il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria.

A/12 ATTIVITA' GIOVANILE PERIFERICA

Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto “sportello unico”. Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l'organizzazione dell'attività giovanile a livello periferico.

A/13 ATTIVITA' AMATORI

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare l'Attività Amatori, sulla base di uno o più gironi, con i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. L'attività amatoriale a carattere nazionale deve essere autorizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

In relazione all'attività in epigrafe, si rende noto che la F.I.G.C. ha rinnovato la propria autorizzazione, a titolo sperimentale per la Stagione Sportiva 2019/2020, per la conduzione arbitrale delle gare non ufficiali dell'attività amatoriale e ricreativa da parte di dirigenti/arbitri. L'applicazione di tale concessione federale, da parte delle Società interessate, è da intendersi a carattere facoltativo e non obbligatorio.

L'attività amatoriale, da considerarsi non ufficiale, non ha carattere agonistico.

a) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Amatori secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Amatori della stagione sportiva 2019/2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- non versino, all'atto dell'iscrizione all'attività Amatori, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

3. DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

1) Campionato Serie C

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale Serie C della Stagione Sportiva 2019/2020 sarà articolato in 4 Gironi da 14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale Serie C:

- n. 35 Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Nazionale di Serie C al termine della Stagione Sportiva 2018/2019
- n. 13 Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Eccellenza al termine della stagione sportiva 2018/2019;
- n. 1 Società vincente la fase nazionale della Coppa Italia Regionale della Stagione Sportiva 2018/2019;
- n. 1 Società perdente gara di spareggio tra le prima classificate di Serie C della Stagione Sportiva 2018/2019;
- n. 2 Società retrocesse dalla Serie B della Stagione Sportiva 2018/2019;
- n. 1 Società retrocessa dalla Serie B della Stagione Sportiva 2018/2019 dopo gara di spareggio.

b) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2020/2021

All'esito della Stagione Sportiva 2019/2020 le squadre prime classificate nei rispettivi Gironi effettueranno gare di spareggio, secondo le modalità che saranno rese note con successivo Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile. Le due vincenti acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie B per la Stagione Sportiva 2020/2021; le due perdenti effettueranno gare di spareggio con la quartultima e la terzultima qualificata della Serie B 2019/2020.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale Serie C, rispettando i criteri, le modalità ed i termini fissati da apposito Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Serie C della stagione sportiva 2019/2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Al Campionato Serie C possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, purché autorizzate dal Dipartimento Calcio Femminile competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

e) Retrocessione nel Campionato Regionale di Eccellenza

Le squadre classificate al penultimo e all'ultimo posto del Campionato di Serie C retrocedono direttamente al Campionato Regionale di Eccellenza della Stagione Sportiva 2020/2021.

f) Attività giovanile

1) Campionato Juniores Femminile

Il Campionato Juniores Femminile, organizzato in una prima fase a carattere regionale o interregionale e in una seconda fase a carattere nazionale, è articolato sulla base di più gironi. Le modalità di svolgimento sono regolate da apposito Comunicato Ufficiale a cura del Dipartimento Calcio Femminile.

a) Articolazione

Al Campionato Juniores Femminile partecipano le squadre di Società aderenti al Campionato Nazionale di Serie C e ai Campionati Regionali di Eccellenza della Stagione Sportiva 2019/2020. Possono essere iscritte al Campionato Juniores Femminile squadre di Società partecipanti ai Campionati di Promozione che ne facciano richiesta al Dipartimento Calcio Femminile per il tramite del Comitato Regionale competente. Possono, altresì, essere iscritte al Campionato Juniores Femminile – con diritto di classifica e previo parere della Lega di competenza - squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie A, B, Lega Pro che ne facciano richiesta al Dipartimento Calcio Femminile.

Le Società possono, inoltre, partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

b) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato Juniores Femminile possono partecipare tutte le calciatrici regolarmente tesserate, nate dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età. E' altresì consentito impiegare fino ad un massimo di due calciatrici "fuori quota", nate dal 1° Gennaio 2000 in poi. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limite di partecipazione delle calciatrici alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

A/15 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile sulla base delle categorie Eccellenza e Promozione.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Femminile è demandata, per la Stagione Sportiva 2019/2020, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. I Campionati Provinciali Femminili sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschili possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019/2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschili che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2019/2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Eccellenza e Promozione possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la Stagione Sportiva 2019/2020 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Attività Giovanile

1) Campionato Juniores Femminile

Il Campionato Juniores Femminile, organizzato in una prima fase a carattere regionale o interregionale e in una seconda fase a carattere nazionale, è articolato sulla base di più gironi. Le modalità di svolgimento sono regolate da apposito Comunicato Ufficiale a cura del Dipartimento Calcio Femminile.

a) Articolazione

Al Campionato Juniores Femminile partecipano le squadre di Società aderenti al Campionato Nazionale di Serie C e ai Campionati Regionali di Eccellenza della Stagione Sportiva 2019/2020. Possono essere iscritte al Campionato Juniores Femminile squadre di Società partecipanti ai Campionati di Promozione che ne facciano richiesta al Dipartimento Calcio Femminile per il tramite del Comitato Regionale competente. Possono, altresì, essere iscritte al Campionato Juniores Femminile – con diritto di classifica e previo parere della Lega di competenza - squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie A, B, Lega Pro che ne facciano richiesta al Dipartimento Calcio Femminile.

I Comitati possono richiedere al Consiglio di Presidenza della L.N.D., previo parere del Dipartimento Calcio Femminile e non oltre il 30 Novembre 2019, l'unificazione dei Campionati Juniores Femminili di due o più Regioni se il numero delle squadre non sia ritenuto sufficiente per l'organizzazione del predetto Campionato.

I singoli Comitati organizzatori del Campionato Juniores Femminile dovranno comunicare al Dipartimento Calcio Femminile, entro e non oltre il 23 Aprile 2020, il nominativo della Società vincente la rispettiva fase regionale o interregionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile. La vincente della predetta fase regionale o interregionale potrà anche appartenere alla categoria Promozione.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile possono, altresì, partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

b) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato Juniores Femminile possono partecipare tutte le calciatrici regolarmente tesserate, nate dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età. E' altresì consentito impiegare fino ad un massimo di due calciatrici "fuori quota", nate dal 1° Gennaio 2000 in poi.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limite di partecipazione delle calciatrici alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Ammissione al Campionato di Eccellenza

Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'ammissione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2020/2021 le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Provinciali di Promozione al termine della stagione sportiva 2019/2020.

e) Istituzione Scuola Calcio Femminile

Alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio a 11 Femminile, è data facoltà di costituire una Scuola Calcio Femminile, in linea con gli indirizzi fissati dalla vigente normativa federale in materia.

f) Campionato Femminile Juniores

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare il Campionato Femminile Juniores, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato, mediante apposita regolamentazione.

4) DIVISIONE CALCIO A CINQUE

A/16 CAMPIONATI NAZIONALI

La Divisione Calcio a Cinque organizza i seguenti Campionati Nazionali:

1) Campionato Nazionale di Serie A

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A" è articolato su un girone unico di massimo 16 squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie "A" della passata stagione sportiva 2018-2019;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "A/2" al termine della passata stagione sportiva 2018-2019;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine della stagione sportiva 2018-2019;

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A della stagione sportiva 2019-2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018), e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie "A/2"

Al termine della stagione sportiva 2019-2020 retrocederanno nel Campionato di Serie "A/2" massimo 4 (quattro) squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019-2020 alla data del 7 febbraio 2020, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 8 febbraio 2020 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari al 80% (ottanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Premesso quanto sopra, la Divisione Calcio a Cinque, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2019-2020, può prevedere l'utilizzo di uno o più calciatori fuoriquota.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under 19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Under 17/Under 15), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto, inoltre, obbligo di istituire una Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A", comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019-2020 alla data del 7 febbraio 2020, e/o con decorrenza del tesseramento precedente 8 febbraio 2020, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 7 febbraio 2020 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 7 febbraio 2020 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) calciatori formati.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

a) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia – Gare ad eliminazione diretta

Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre che partecipano alle Gare ad eliminazione diretta – play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia – saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

In ogni caso, partecipano ai play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia le Società classificatesi ai primi otto posti del Campionato Nazionale di Serie A.

La Società che al termine del Campionato di Serie "A" risulterà Campione d'Italia, parteciperà alla U.E.F.A. Champions League per la Stagione 2019-2020; la Squadra Vice Campione d'Italia parteciperà alla suddetta manifestazione, se previsto, in base al Regolamento stabilito dalla U.E.F.A.

2) Campionato Nazionale di Serie "A/2"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A/2" è articolato su tre gironi di massimo 14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A/2" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2018-2019;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "B" al termine della passata stagione sportiva 2018-2019;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine della stagione sportiva 2018-2019.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A2 della stagione sportiva 2019-2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A" e retrocessioni nel Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2019-2020 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A" un massimo di quattro squadre e retrocederanno nel Campionato di Serie "B" complessivamente dieci squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under-19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019-2020 alla data del 7 febbraio 2020, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 8 febbraio 2020 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari al 80% (ottanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Premesso quanto sopra, la Divisione Calcio a Cinque, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2019-2020, può prevedere l'utilizzo di uno o più calciatori fuoriquota.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under 19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A2 è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Under 17/Under 15), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto, inoltre, obbligo di istituire una Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A/2" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019-2020 alla data del 7 febbraio 2020, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 8 febbraio 2020, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A/2", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 7 febbraio 2020 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 7 febbraio 2020 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) calciatori formati, di cui 2 (due) nati successivamente al 1° gennaio 2000

Per calciatori “formati” si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

3) Campionato Nazionale di Serie B

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie B è articolato su otto gironi di massimo 14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie B le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2018-2019;
- hanno vinto i rispettivi Campionati Regionali al termine della stagione sportiva 2018-2019;
- hanno vinto la Coppa Italia riservata alle squadre regionali della stagione sportiva 2018-2019;
- n. 8 squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2019-2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A/2" e retrocessioni nei Campionati Regionali

Al termine della stagione sportiva 2019-2020 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A/2" 10 (dieci) squadre e retrocederanno nei Campionati Regionali fino a un massimo di 26 (ventisei) squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre promosse formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019-2020 alla data del 7 febbraio 2020, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 8 febbraio 2020 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari al 80% (ottanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Premesso quanto sopra, la Divisione Calcio a Cinque, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2019-2020, può prevedere l'utilizzo di uno o più calciatori fuoriquota.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under 19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di giuoco.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di istituire una "Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5", con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C. A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore ad Euro 1.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie “B” comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019-2020 alla data del 7 febbraio 2020, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 8 febbraio 2020, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie “B”, comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 7 febbraio 2020 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 7 febbraio 2020 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 8 (otto) calciatori formati, di cui 2 (due) nati successivamente al 1° gennaio 2000.

Per calciatori “formati” si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE E SERIE A2 FEMMINILE

SERIE A FEMMINILE

Il Campionato Nazionale Femminile Serie “A” della stagione sportiva 2019-2020 è articolato in un massimo di 16 squadre e prevede Play Off e Play Out.

Le modalità, le procedure e l’articolazione dei Play Off e Play Out della Serie A saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

SERIE A2 FEMMINILE

Il Campionato Nazionale Femminile Serie A2 Femminile della stagione sportiva 2019-2020 è articolato in più gironi fino ad un massimo 64 (sessantaquattro) squadre e prevede Play Off e Play Out.

Le modalità, le procedure e l’articolazione dei Play Off e Play Out saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

4) Campionato Nazionale Femminile Serie A

a) Articolazione

Hanno diritto a richiedere l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A della Stagione Sportiva 2019-2020 le Società che hanno acquisito tale diritto secondo il Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n. 25 del 28 agosto 2018.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile Serie A della stagione sportiva 2019-2020, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a), nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale - sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessioni al Campionato Nazionale di Serie A2

La determinazione del numero delle squadre che al termine della stagione sportiva 2019-2020 potranno retrocedere dal Campionato Femminile di Serie A al Campionato Femminile di Serie A2, nonché le modalità e le procedure relative alle retrocessioni formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici.

Nelle gare del Campionato Femminile di Serie A, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2019-2020 alla data del 7 febbraio 2020, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 8 febbraio 2020, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatrici tesserate successivamente alla data del 7 febbraio 2020 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 7 febbraio 2020 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 6 (sei) calciatrici formate.

Per calciatrici formate si intendono quelle calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

e) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Femminile – Gare ad eliminazione diretta

La determinazione del numero delle squadre della Serie A, le modalità e le procedure delle gare relative all'assegnazione del titolo di Campione d'Italia saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione stessa.

4) Campionato Nazionale Femminile Serie A2

a) Articolazione

Hanno diritto a richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 della Stagione Sportiva 2019-2020 le Società che hanno acquisito tale diritto secondo il Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n. 25 del 28 agosto 2018 e n. 822 del 25 marzo 2019.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie A2 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile A2 della stagione sportiva 2019-2020, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a), nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessioni nei Campionati Regionali

La determinazione del numero delle squadre che al termine della stagione sportiva 2019-2020 potranno retrocedere nei Campionati Regionali Femminili, nonché le modalità e le procedure relative alle retrocessioni formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici

Nelle gare del Campionato Femminile di A2, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2019-2020 alla data del 7 febbraio 2020, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 8 febbraio 2020, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile A2, comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatrici tesserate successivamente alla data del 7 febbraio 2020 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 7 febbraio 2020e/o non aventi titolo a partecipare come

disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 6 (sei) calciatrici formate.

Per calciatrici formate si intendono quelle calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

e) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile di Serie A

La determinazione del numero delle squadre che, al termine della stagione sportiva 2019-2020, potranno essere promosse dal Campionato Femminile di Serie A2 al Campionato Femminile di Serie A, nonché le modalità e le procedure relative alle retrocessioni, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

A/17 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

1) Campionati di Calcio a Cinque Maschile

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Maschile sulla base delle Categorie Serie "C", anche articolata in Serie C/1 e C/2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati, di accorpate le Società in un'unica categoria (solo serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D. I Comitati dovranno comunicare, entro il termine del 2 Maggio 2020 alla Divisione Calcio a Cinque, il nominativo della Società seconda classificata nel Campionato di Serie C o di Serie C1.

Fatto salvo quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio e per il Comitato Regionale Sicilia, i 2 (due) Comitati della Lega Nazionale Dilettanti con maggiore attività regionale maschile di Calcio a 5 di Serie C1-C2 e Serie D calcolata nella stagione 2018-2019, che ne facciano specifica richiesta entro il 30 agosto 2019, potranno articolare il Campionato regionale di Serie C/1 nella stagione 2020-2021 su due gironi con le connesse promozioni al Campionato Nazionale di Serie B.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2019-2020, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. I Campionati Provinciali di Calcio a Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019-2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2019-2020, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019-2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019-2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2019-2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie “B”

Al termine della stagione sportiva 2019-2020 verranno complessivamente promosse al Campionato di Serie "B" ventisei squadre come di seguito specificato:

- le 21 (ventuno) squadre vincenti i rispettivi Campionati Regionali, compreso quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio ed il Comitato Regionale Sicilia che articoleranno il Campionato di Serie C1 su due gironi con le connesse promozioni;
- la squadra vincente la Coppa Italia (fase nazionale);
- n. 4 (quattro) squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

d) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e C/1 ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019-2020 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2019-2020, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

I Comitati possono, inoltre, rendere obbligatorio l’impiego di un numero di calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° (sedicesimo) anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all’arbitro.

L’impiego dei predetti calciatori dovrà risultare con l’obbligo della presenza dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Nelle stesse gare i Comitati, in via sperimentale, possono rendere altresì obbligatoria la presenza di un calciatore appartenente alla fascia di età prestabilita tra i calciatori titolari sul rettangolo di gioco sin dall'inizio e per l'intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all'inizio e/o durante la gara, di tale disposizione vale quanto fissato dalla Regola 3 e 4 del Regolamento di Gioco – Decisioni Ufficiali FIGC.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi di calciatori espulsi dal rettangolo di gioco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte.

Restano ferme le sanzioni della perdita della gara previste dal Codice di Giustizia Sportiva nel caso di assenza e/o di mancato inserimento del predetto calciatore nella distinta presentata all'arbitro prima della gara nella ipotesi in cui il Comitato Regionale abbia fissato una sola fascia di età e all'interno di tale limitazione abbia disposto la presenza obbligatoria di un calciatore titolare sul rettangolo di gioco.

Resta, altresì, inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzate direttamente dalla Divisione Calcio a Cinque, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia, gare spareggio-promozione fra le seconde classificate del Campionato di Serie C-C/1 per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B), non va osservato l'eventuale obbligo di impiego dei giovani calciatori dettato dal Comitato Regionale di appartenenza della Società partecipante a dette gare a livello nazionale.

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2019-2020, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e C/1 di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie C1 che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre al Campionato Regionale "Under 21" di Calcio a Cinque maschile e ad altre attività indette dal Settore Giovanile e Scolastico, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Under 21, Under 17 e Under 15 di Calcio a Cinque costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 500,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

f) Modalità

I Comitati, ai sensi dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D., possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto e che, in tale ipotesi, non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta; i Comitati, in tale ipotesi, possono fissare anche le misure minime del terreno di gioco.

2) Campionati di Calcio a Cinque Femminile

a) I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Femminile sulla base delle categorie Serie "C", anche articolata in Serie C1 e Serie C2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati di accorpate le Società in un'unica categoria (solo Serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D.

I Comitati dovranno comunicare entro il termine del 2 Maggio 2020 alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale.

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019-2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2019-2020, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019-2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019-2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

b) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile Serie A2

La determinazione del numero delle squadre che, al termine della Stagione Sportiva 2019-2020, potranno essere promosse al Campionato Nazionale Femminile Serie A2 2020-2021, le modalità e le procedure, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati della stagione sportiva 2019-2020, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

d) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e D ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2019-2020 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2019-2020 possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatrici appartenenti a prestabilite fasce di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero delle calciatrici impiegate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2019-2020, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e D di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Femminile o alternativamente al Campionato Giovanile Under 17 di Calcio a Cinque Femminile indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie D che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

3) Under 21 Maschile e Femminile

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 21 di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Under 21 è riservato ai calciatori e calciatrici nati/e dal 1° gennaio 1999 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

E' consentito impiegare calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1998 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la Fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 21, possono partecipare tutte le/i calciatrici/calciatori regolarmente tesserate/i per la stagione sportiva 2019-2020, alla data del 31 marzo 2020 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° aprile 2020.

Nelle stesse gare possono essere impiegati massimo 2 (due) calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1998 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori/calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori/calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

I Comitati dovranno comunicare entro il termine del 27 Aprile 2020 alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale Under 21 maschile e femminile.

4) Attività minore Maschile e Femminile

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 19 di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Under 19 è riservato ai calciatori e calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età.

Per lo svolgimento di detta attività è consentito impiegare calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2000 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque, per la stagione sportiva 2019-2020, provvede ad organizzare la fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19, possono partecipare tutte le/i calciatrici/calciatori regolarmente tesserate/i per la stagione sportiva 2019-2020, alla data del 31 marzo 2020 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° aprile 2020.

Nelle stesse gare le Società hanno l'obbligo di impiegare un numero di calciatori che siano stati tesserati/e per la FIGC prima del compimento del 16 (sedicesimo) anno di età con tesseramento valido, non

revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso, al numero delle/dei calciatrici/calciatori presenti ed inserite/i nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Nelle stesse gare possono essere impiegati calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2000 in poi, in base alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori/calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori/calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

I Comitati dovranno comunicare entro e non oltre il 27 Aprile 2020 alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale Under 19 maschile e femminile.

5. COPPA ITALIA

A/18 COPPA ITALIA DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2019/2020, la 54.a edizione della Coppa Italia Dilettanti, alla quale sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. E' data facoltà ai Comitati di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione, fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase Nazionale dei Comitati interessati dovranno comunque essere Società di Eccellenza.

I Comitati dovranno comunicare entro e non oltre il giorno Martedì 11 febbraio 2020 alla Lega Nazionale Dilettanti il nominativo della rispettiva Società di Eccellenza che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Nella Regione Trentino Alto Adige, la manifestazione sarà organizzata a livello territoriale dai due Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, secondo le modalità stabilite dagli stessi. La gara di finale sarà disputata dalle due squadre vincenti le fasi provinciali, e la vincente – che in ogni caso dovrà appartenere alla categoria Eccellenza – acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti.

Le modalità di svolgimento della fase nazionale, riservata alle sole Società di Eccellenza, saranno specificate nel Regolamento di Coppa Italia che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

Per la manifestazione in argomento sono posti in palio i seguenti premi:

a) alle Società Finaliste della Coppa Italia Dilettanti 2019/2020 (fase nazionale):

- Coppa Italia Dilettanti;
- n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.

b) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Interregionale

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
- n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.

c) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Calcio Femminile (fase nazionale):

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
- n. 35 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra.

d) alle Società Finaliste di Coppa Italia della Divisione Calcio a Cinque

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
- n. 20 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra.

e) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia

- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
- n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prime e seconde classificate.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2019/2020 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2020/2021.

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2020/2021 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare d'ufficio alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di Eccellenza di quei Comitati in cui non sono previste gare di play-off per l'individuazione di tale piazzamento.

Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i play-off per la determinazione di tale posizione, la Società che acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la Coppa Italia Dilettanti non rientra nella griglia dei play-off e quest'ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all'ultima che dà diritto alla qualificazione ai play-off stessi.

A/19 COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

Il Dipartimento Calcio Femminile organizza, per la stagione sportiva 2019-2020, la Coppa Italia di Calcio Femminile, cui sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie C, con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile, di successiva pubblicazione.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio Femminile, riservata alle Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. E' data facoltà ai Comitati di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza Femminile e di Promozione Femminile, fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati interessati dovranno essere Società di Eccellenza Femminile.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale Femminile è demandata, per la Stagione Sportiva 2019/2020, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Femminile sarà organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile. I Comitati dovranno comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i nominativi delle Società che hanno acquisito il diritto a partecipare alla Fase Nazionale entro la data del 10 Maggio 2020.

La squadra di Eccellenza Femminile vincitrice della Coppa Italia Femminile 2019/2020 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie C della stagione sportiva 2020/2021. Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza Femminile.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie C viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza Femminile eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie C.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie C non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di Promozione Femminile.

A/20 COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

La Divisione Calcio a Cinque organizza, per la stagione sportiva 2019-2020, la Coppa Italia di Calcio a Cinque per Società di Serie A, A2, B, Femminile di Serie A, Femminile Serie A2 e "Under 19" cui sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai relativi Campionati Nazionali con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque, di successiva pubblicazione.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque riservata alle Società partecipanti ai Campionati regionali, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque entro il termine del 31 Gennaio 2020 il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Qualora i Comitati organizzino la Coppa Italia a livello regionale unitariamente tra Società partecipanti ai Campionati di C1 e C2, acquisisce il titolo a partecipare alla fase nazionale organizzata dalla Divisione Calcio a 5 la Società di Serie C1 con il migliore piazzamento.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2019-2020, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano.

La squadra vincitrice della predetta Fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Maschile e Femminile acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B (Vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (Vincitrice Femminile), stagione sportiva 2020-2021.

Nell'ipotesi in cui la Società vincente la Fase nazionale della Coppa Italia avesse già acquisito per meriti sportivi il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B o al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 della stagione sportiva 2020-2021, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione ai predetti Campionati sarà riservato all'altra finalista della Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Serie C.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2020-2021 viene riservata, nell'ordine e con esclusione di ulteriori assegnazioni:

- a) Alla Società vincente la Finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto;
- b) Alla Società perdente la Finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2020-2021, non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Serie C al termine della stagione sportiva 2019-2020 venga retrocessa al Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B o al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 2020-2021 attraverso la partecipazione alla Fase Nazionale della Coppa Italia, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di C1 nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di C1 del rispettivo Comitato.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare la fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia maschile e femminile in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento che sarà reso noto con successiva pubblicazione a cura della Divisione Calcio a Cinque.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque femminile, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque entro il termine del 31 Gennaio 2020 il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Modalità di svolgimento e limiti di partecipazione

Con espresso riferimento alla Coppa Italia di Serie A-A2-B-Serie A Femminile-Serie A2 Femminile-Under 19 e quella riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale di Serie C1 Maschile e la Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale Femminile, la Divisione Calcio a Cinque fissa nel Regolamento della Manifestazione le procedure, i termini e le modalità anche per la partecipazione dei calciatori e delle calciatrici.

A/21 COPPA DELLA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE

Alla Coppa della Divisione sono iscritte tutte le Società di Serie A-Serie A2 e Serie B per la categoria maschile e tutte le Società di Serie A ed A2 per la categoria femminile.

Le modalità di svolgimento della Coppa della Divisione maschile e femminile saranno specificate nel Regolamento delle Manifestazioni che sarà reso noto con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione dalla Divisione Calcio a Cinque.

B) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI DI LEGA

La Lega Nazionale Dilettanti ha in programma, per la stagione sportiva 2019/2020 una serie di incontri e di tornei con Rappresentative Nazionali ed Estere.

In caso di convocazione nelle Rappresentative Nazionali, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori, ai sensi dell'art. 76, delle N.O.I.F.

C) ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO FEMMINILE

Il calendario delle squadre Nazionali Femminili per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 è a cura del Club Italia della F.I.G.C.

D) ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO A CINQUE

Il calendario delle squadre Nazionali di Calcio a Cinque per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 è a cura del Club Italia della F.I.G.C.

E) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

La Lega Nazionale Dilettanti regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

F) ATTIVITA' DELLA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE BEACH SOCCER

L'attività della Rappresentativa Nazionale Beach Soccer è in capo al Club Italia della F.I.G.C.

La Rappresentativa Nazionale di Beach Soccer è composta da calciatori tesserati con Società dilettantistiche e svolge stage di preparazione all'attività ufficiale internazionale, costituita dalle qualificazioni e dalla partecipazione alla F.I.F.A. World Cup e alla European Beach Soccer League.

In caso di convocazione nella Rappresentativa Nazionale Beach Soccer, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e al Dipartimento Interregionale di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, nell'ipotesi di convocazione nella Rappresentativa Nazionale di Beach Soccer per le predette attività, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori già tesserati per l'attività del Beach Soccer. Per tutti gli altri calciatori è, invece, necessario il nulla osta della Società di appartenenza. Resta salvo il rispetto delle disposizioni contenute all'art. 76, delle N.O.I.F.

II) NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis, dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: all'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

III) DISPOSIZIONI GENERALI

Ferme le disposizioni di cui all'art. 28, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e le linee-guida emanate dalla L.N.D. per la Stagione Sportiva 2019/2020, per tutti i Comitati, nonché per la Divisione Calcio a Cinque e per i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, l'iscrizione ai Campionati di rispettiva competenza dovrà avvenire tramite la procedura di "dematerializzazione", secondo le modalità previste.

1) DIRITTI DI ISCRIZIONE E ONERI

Si specificano gli importi relativi ai diritti di iscrizione, ai diritti di associazione alla L.N.D. e ai diritti di affiliazione alla F.I.G.C., che le Società debbono versare per l'iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2019/2020:

a) Diritti di iscrizione

Dipartimento Interregionale

- Campionato Nazionale Serie D	€ 11.000,00
- Campionato Nazionale "Juniores – Under 19"	€ 2.000,00

Dipartimento Calcio Femminile

Dipartimento Beach Soccer

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., gli importi relativi ai diritti di iscrizione e ai diritti di associazione alla L.N.D. che le Società debbono versare per l'iscrizione all'attività nazionale dell'anno solare 2020 e dell'anno solare 2021.

Comitati

- Campionato di Eccellenza						da 2.000 fino a 3.000 €.
- Campionato di Promozione		da	1.400	fino	a	2.400 €.
- Campionato di 1ª Categoria		da	1.000	fino	a	1.800 €.
- Campionato di 2ª Categoria		da	700	fino	a	1.200 €.
- Campionato di 3ª Categoria		da	520	fino	a	800 €.
- Campionato di "3ª Categoria-Under 21"		da	520	fino	a	800 €.
- Campionato di "3ª Categoria- Under 19"		da	520	fino	a	700 €.
- Campionato di "3ª Categoria-Over 30" (<u>escluse spese arbitrali</u>)		da	350	fino	a	500 €.
- Campionato di "3ª Categoria-Over 35" (<u>escluse spese arbitrali</u>)		da	350	fino	a	500 €.
- Campionato Regionale "Juniores" Under 19		da	700	fino	a	900 €.
- Campionato Provinciale "Juniores" Under 19		da	520	fino	a	700 €.
- Attività Amatori		da	350	fino	a	400 €.
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza		da	600	fino	a	900 €.
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione		da	350	fino	a	600 €.
- Campionato "Juniores" Calcio Femminile		da	250	fino	a	300 €.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C-C1" maschile		da	600	fino	a	1.000 €.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C2" maschile		da	450	fino	a	600 €.
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie "D" maschile		da	350	fino	a	500 €.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile		da	450	fino	a	600 €.
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile Serie C		da	450	fino	a	600 €.
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Femminile Serie D		da	350	fino	a	500 €.
- Campionato Regionale "Under 21" Calcio a Cinque maschile		da	250	fino	a	300 €.
- Campionato Regionale "Under 21" Calcio a Cinque femminile		da	250	fino	a	300 €.
- Campionato "Under 19" Calcio a Cinque maschile e femminile		da	250	fino	a	300 €.
- Campionato Carnico		da	450	fino	a	600 €.

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020 e parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2018 – 2019 ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019/2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020, intendano

partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

Divisione Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale di Serie "A"	€ 12.000,00
- Campionato Nazionale di Serie "A/2"	€ 7.000,00
- Campionato Nazionale di Serie "B"	€ 4.500,00
- Campionato Nazionale Serie A Femminile	€ 4.000,00
- Campionato Nazionale Serie A2 Femminile	€ 2.250,00
- Campionato Nazionale "Under 19"	€ 1.500,00

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019/2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2019/2020, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019/2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2019/2020, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019-2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

b) <u>Diritti di associazione alla L.N.D.</u>	€ 300,00
c) <u>Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate)</u>	€ 65,00

Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l'iscrizione ai Campionati di propria competenza della stagione sportiva 2019/2020:

d) Assicurazione tesserati

Le disposizioni concernenti la copertura assicurativa dei calciatori e degli allenatori delle Società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2019/2020, sono rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

e) Acconto spese e organizzazione – Attività regionale

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importi stabiliti dai Comitati della L.N.D., secondo criteri di discrezionalità.

f) Acconto spese e organizzazione – Attività nazionale

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importo determinato dal Dipartimento Interregionale, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., secondo criteri di rispettiva discrezionalità.

g) Fidejussione bancaria

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di depositare una fidejussione bancaria, a prima richiesta, di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., secondo criteri di rispettiva discrezionalità. In alternativa, tale obbligo di deposito deve essere ottemperato a mezzo assegno circolare ovvero bonifico bancario, di pari importo della fidejussione bancaria.

h) Oneri relativi a tesseramento

La L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2019/2020, gli importi relativi ai sottoelencati oneri di tesseramento:

- Tessera riconoscimento calciatori € 3,00
- Tessera riconoscimento Dirigenti (dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte; dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell'Allenatore) € 3,00

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 50 e 60, del R.A.C., della L.N.D., si specifica che le voci di spesa da recuperare dalle Associate al termine della Stagione Sportiva 2019/2020 devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

2) AMMENZE

I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

3) AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

Campionato Nazionale Serie D

1ª rinuncia € 2.000,00

Campionato Nazionale "Juniores – Under 19"

1ª rinuncia € 1.500,00

Campionati Nazionali Femminili

a) Campionato Serie C

1ª rinuncia € 1.000,00

Campionati Nazionali Calcio a Cinque

a) <u>Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A"</u>		
1ª rinuncia	€	15.000,00
b) <u>Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A2"</u>		
1ª rinuncia	€	7.500,00
c) <u>Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"</u>		
1ª rinuncia	€	4.000,00
d) <u>Campionato Nazionale "Under 19" Calcio a Cinque</u>		
1ª rinuncia	€	1.000,00
e) <u>Campionato Nazionale Serie A e Serie A2 Calcio a Cinque Femminile</u>		
1ª rinuncia	€	4.000,00
f) <u>Gare ad Eliminazione diretta Calcio a 5 Serie "A" "A2" "B" "A Femminile"</u>		
SERIE A	€.	15.000,00
SERIE A2	€.	7.500,00
SERIE B	€.	3.000,00
FEMM. A/A2	€	3.000,00
UNDER 19	€	1.000,00
g) <u>Campionato Under 21 Calcio a Cinque – Fase Nazionale</u>		
1ª rinuncia	€	750,00

Campionati Regionali e Provinciali

Campionato di Eccellenza

Campionato di Promozione

1ª rinuncia € 600,00

Campionato di 1ª Categoria

1ª rinuncia € 300,00

Campionati di 2ª e 3ª Categoria

Campionato di "3ª Categoria - Under 21"

Campionato di "3ª Categoria - Under 19"

Campionato di "3ª Categoria-Over 30"

Campionato di "3ª Categoria-Over 35"

Campionato Regionale e Provinciale "Juniores – Under 19" (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile)

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile

1ª rinuncia € 200,00

Attività Amatori

1ª rinuncia € 100,00

E' data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi (prima rinuncia) fissati per ciascuna categoria.

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Campionato, di

Coppa Italia e di Supercoppa, nei limiti massimi fissati per ciascuna delle competizioni nazionali in programma nell'anno solare 2020 e nell'anno solare 2021.

4) TABELLA VALUTATIVA

Al fine di consentire l'applicazione di idonei criteri di valutazione per l'eventuale completamento degli organici dei Campionati 2019/2020 organizzati sia in ambito nazionale che regionale, saranno applicati, allo scopo di attribuire i punteggi per i cosiddetti "ripescaggi", i seguenti criteri:

- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- anzianità di affiliazione.

Saranno, in ogni caso, escluse dalla graduatoria di "ripescaggio" per il completamento degli Organici dei Campionati 2019/2020 le Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019).

Ai sensi dell'art. 11, comma 4), lett. 1), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti "ripescaggi"), proposti dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della Lega per tutti i Campionati della L.N.D., sono demandati alla valutazione e alla ratifica della competente Commissione Tecnica della L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

5) CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Serie C Femminile
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores – Under 19";
- Campionato Nazionale Allievi (Under 17);
- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza;
- Campionato Regionale "Juniores – Under 19" maschile;
- Campionato Regionale "Juniores" femminile;
- Campionato Regionale Allievi (Under 17);
- Campionato Regionale Under 16;
- Campionato Regionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale Under 14;
- Campionato di 3ª Categoria;
- Campionato di "3ª Categoria - Under 21";
- Campionato di "3ª Categoria - Under 19";
- Campionato di "3ª Categoria-Over 30";
- Campionato di "3ª Categoria-Over 35";
- Campionato Provinciale "Juniores – Under 19";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A;
- Campionato Nazionale Serie A/2;
- Campionato Nazionale Serie B;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Serie A2 Femminile;
- Campionato Nazionale Under 19;
- Campionato Regionale Serie C-C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;
- Campionato Regionale Under 19 Maschile;
- Campionato Regionale Under 19 Femminile.

6) INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

La fissazione degli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della Società ospitata è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, mediante pubblicazione sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

7) GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

8) SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

9) ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Juniores è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A Maschile e Femminile di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

10) PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- a) il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- b) nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- c) dovrà essere esibita all'arbitro l'autorizzazione all'ingresso in campo rilasciata dal Comitato Regionale competente, nelle more dell'emissione della Tessera Federale per la Stagione Sportiva corrente, unitamente a un documento attestante l'identità personale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F.. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

11) SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

In caso di vacanza negli organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione degli Organi Direttivi del Comitato, della Divisione o del Dipartimento competenti, con la preclusione di "ripescaggi" che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l'inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere 'ripescata' – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo. Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzi in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.

Per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2019/2020, si terrà conto preliminarmente del disposto di cui al punto A/1, lett. a), del presente Comunicato Ufficiale, nonché della graduatoria appositamente stilata dalla L.N.D. tra le Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel campionato di Eccellenza,

disputate a conclusione della stagione sportiva 2018/2019, e della graduatoria appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale, in via prioritaria, fra le Società perdenti le gare di play-out. Per il ripescaggio al Campionato di Serie D 2019/2020, in caso di vacanza di organico e previa presentazione di apposita istanza secondo quanto all'uopo stabilito dalla L.N.D. e dal Dipartimento Interregionale, saranno ammesse in ordine alternato una Società perdente le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza 2018/2019, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D., e una Società retrocessa dalla Serie D, seguendo la graduatoria predisposta dal Dipartimento Interregionale per il Campionato Nazionale Serie D 2018/2019. Tale alternanza verrà automaticamente ribaltata per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2019/2020, nel senso di stabilire il principio secondo cui il completamento dell'organico del Campionato Nazionale Serie D avverrà con una rotazione automatica, di stagione in stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie predisposte dalla L.N.D. per le perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza e dal Dipartimento Interregionale per le retrocesse dal Campionato di Serie D.

Le Società di Eccellenza che richiedono l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2019/2020 devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza 2019/2020, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

Le Società di Serie C-C1 di Calcio a Cinque maschile che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Serie B di Calcio a Cinque, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2019/2020, devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Serie C-C1 2019/2020, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

Le Società di Serie C-C1 di Calcio a Cinque maschile, in organico al Comitato Regionale di appartenenza nella Stagione Sportiva 2018/2019 e non retrocesse al termine della Stagione, benché non incluse nella graduatoria di ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2019/2020, possono richiedere l'ammissione al predetto Campionato previo parere favorevole da parte del Comitato Regionale di appartenenza.

Le Società di Eccellenza di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque Femminile che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato di Serie C Femminile e di Calcio a Cinque Femminile Serie A, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2019/2020, devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza Femminile 2019/2020, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

Le Società di Eccellenza di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque Femminile, in organico al Comitato Regionale di appartenenza nella Stagione Sportiva 2018/2019 e non retrocesse al termine della Stagione, benché non incluse nella graduatoria di ammissione ai rispettivi Campionati di Serie C Femminile e di Calcio a Cinque Femminile Serie A 2019/2020, possono richiedere l'ammissione ai predetti Campionati Nazionali previo parere favorevole da parte dei Comitati Regionali di appartenenza.

12) GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di 2^a Categoria organizzati tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, e quelle di 3^a Categoria, di "3^a Categoria - Under 21", di "3^a Categoria – Under 19", di "3^a Categoria – Over 30" e di "3^a Categoria – Over 35" sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti. Nella Regione Trentino Alto Adige, le Società partecipanti ai suddetti Campionati sono assegnate ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano.

L'assegnazione di Società a Comitato diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei Comitati interessati.

13) ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

14) ALLENATORI

Si comunica quanto di seguito specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori per la Stagione Sportiva 2019/2020.

a) Premio di tesseramento annuale

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2019/2020 è stato determinato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D	€.	18.000,00
- Campionato di Eccellenza	€.	10.000,00
- Campionato di Promozione	€.	8.000,00
- Campionato di 1 ^a Categoria	€.	5.000,00
- Campionato di 2 ^a Categoria	€.	2.500,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "A"	€.	28.150,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie maschile "A/2"	€.	12.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "B"	€.	7.500,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A	€.	3.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A2	€.	2.000,00
- Campionato Nazionale "Under 19" Calcio a Cinque	€.	2.000,00
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque	€.	3.000,00
- Campionato Juniores Nazionale "Under 19"	€.	4.000,00
- Campionato Juniores Regionale "Under 19"	€.	3.000,00
- Allenatore "squadre minori"	€.	2.500,00

b) Procedure di tesseramento

Le operazioni di tesseramento sono preliminarmente effettuate per via telematica attraverso una apposita area funzionale sul portale web della L.N.D. dedicata al tesseramento dei Tecnici e utilizzabile dalle Società della L.N.D. sulla falsariga dei principi operativi già adottati per tutte le altre pratiche online.

Oltre al modulo di tesseramento, sarà possibile scaricare dal sito web anche lo stampato relativo all'accordo economico degli Allenatori in base alla tipologia scelta (gratuito, oneroso Dilettanti e oneroso Professionisti).

Posteriormente alla effettuazione della procedura telematica, resta salvo il successivo deposito o la spedizione in modalità cartacea delle pratiche di tesseramento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, secondo le modalità di cui al successivo punto c).

Il processo informatico è limitato al solo tesseramento dei Tecnici, con esclusione pertanto di tutte le operazioni riguardanti le seguenti richieste:

- Esonero;
- Revoca esonero;
- Dimissioni;
- Revoca dimissioni;
- Variazioni incarico;
- Sospensione dai ruoli;
- Riammissione nei ruoli;
- Variazione di indirizzo;
- Variazione dei contatti.

c) Accordi economici, criteri di tesseramento e deroghe

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati o il Dipartimento competente, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione dell'accordo economico.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione Calcio a Cinque, il Comitato o il Dipartimento competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell'accordo economico o dichiarazione. Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione Calcio a Cinque o al Dipartimento competente, mediante il deposito della documentazione di cui sopra, all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, sull'apposito modello di accordo-tipo tra L.N.D. e A.I.A.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati, Divisione Calcio a Cinque, o Dipartimento, non potranno inderogabilmente superare – ad eccezione del Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile “Serie A” – il massimale lordo annuale previsto dalle vigenti disposizioni di Legge (cfr. Circolare L.N.D. n. 53 del 5 Gennaio 2018) e dovranno essere depositati a cura della Società interessata entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il deposito dell'accordo economico dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

d) L'attività degli Allenatori presso le Società della L.N.D.

d1) Campionato Nazionale Serie D:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo di Allenatore di Base-UEFA B, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Un'eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Dipartimento Interregionale competente alle Società che, promosse al Campionato Nazionale di Serie D, intendano confermare il tecnico con abilitazione di “Allenatore dei Dilettanti Regionali” che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

d2) Campionati di Eccellenza e di Promozione:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore dei Dilettanti Regionali”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Un'eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Comitato competente alle Società di Promozione che, promosse dal Campionato di Prima Categoria, intendano confermare il tecnico con abilitazione di “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

d3) Campionati di Prima Categoria e di Seconda Categoria:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria e di 2ª Categoria dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1º Luglio 2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Un’eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Comitato competente alle Società di Seconda Categoria che, promosse dal Campionato di Terza Categoria, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da “Allenatore dei Dilettanti Regionali”, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell’allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

d4) Campionati Juniores

I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria “Juniores Nazionali Under 19” dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore dei Dilettanti Regionali” o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C.

I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria “Juniores Regionali Under 19” dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1º Luglio 2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali” o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C.

Il titolo abilitativo si consegue attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

d5) Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 (maschili)

Alle Società che partecipano ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e A2 maschili è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un’eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dalla Divisione Calcio a Cinque competente alle Società che, promosse dal Campionato Nazionale di Serie B al Campionato di Serie A2 maschile, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per l’abilitazione ad Allenatori di Calcio a Cinque di primo livello, che si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, al Corso centrale organizzato direttamente dal Settore Tecnico e per il quale l’Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

d6) Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 (femminili), Campionato Nazionale di Serie B maschile di Calcio a Cinque, Campionato Nazionale Under 19 di Calcio a Cinque e Campionati Regionali di Serie C e di Serie C1 di Calcio a Cinque maschili

Alle Società che partecipano ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 femminili, al Campionato Nazionale di Serie B e ai Campionati Regionali di Serie C e di Serie C1 maschile, nonché al Campionato Nazionale Under 19, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un Allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Un’eventuale deroga può essere accordata dal Comitato competente alle Società che, promosse al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie C o di Serie C/1 maschile, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per Allenatore di Calcio a Cinque programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell’allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

e) Campionato Nazionale Serie C Femminile e Campionati Regionali di Eccellenza Femminile e di Promozione Femminile

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie C Femminile e ai Campionati Regionali Femminili di Eccellenza e di Promozione dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1º Luglio 2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

Un'eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Dipartimento Calcio Femminile competente o dal Comitato Regionale competente alle Società di Serie C Femminile, di Eccellenza Femminile e di Promozione Femminile che intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da "Allenatore dei Dilettanti Regionali", programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

f) Altre disposizioni

E' fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori".

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

15) RECUPERI GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 30, del Regolamento della L.N.D.

16) ATTIVITA' UFFICIALE E ORARIO DELLE GARE

L'attività ufficiale relativa ai Campionati la cui organizzazione è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali deve avere inizio il 27 Ottobre 2019. Limitatamente ai Campionati di Terza Categoria, nonché dei Campionati di Serie C2 e di Serie D di Calcio a Cinque e dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile, si dispone che la data di inizio dei relativi Campionati possa essere stabilita anche successivamente al suddetto termine del 27 Ottobre 2019.

Resta salvo, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 47, comma 2, delle N.O.I.F.

La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato Ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati.

Tuttavia i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

17) OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva l'applicazione minima della presente norma, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

18) ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

19) MAGLIE DA GIOCO

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare del Campionato di Calcio a 5 maschile di Serie A, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores “Under 19” della Stagione Sportiva 2019/2020, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

20) MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

21) FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

22) CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica ovvero al solo fine di

individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F..

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., in esse ricompresa la particolare disciplina per l'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out. Le modalità e i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e di play-out sono demandate ai singoli Comitati e Dipartimenti, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

23) SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2019/2020 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della deroga è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

24) IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

25) TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammenta che, come da Circolare L.N.D. n. 21 del 23 Settembre 2016, sono state estese a tutte le competizioni organizzate nell'ambito della L.N.D., a decorrere dalla Stagione Sportiva 2016/17, le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio (edizione 2016), già contenute nella Circolare A.I.A. n. 1 2016/17 e riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi o per altre ragioni mediche.

26) TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

27) PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica. I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

28) FUSIONI DI SOCIETA', SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE, IMPIANTO SPORTIVO

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18, 19 e 20, delle N.O.I.F.

29) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all'art. 52, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

30) DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia saranno rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

31) DISPONIBILITA' CAMPI DA GIOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

32) USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

33) NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

34) SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALI E DI FUNZIONAMENTO

Al termine della stagione sportiva 2019/2020, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di €. 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali, nonché l'importo di € 1,50 a tesserato per spese di gestione e funzionamento.

35) BEACH SOCCER (CALCIO IN SPIAGGIA)

La Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del Dipartimento Beach Soccer, ai sensi degli artt. 23 e 24, del Regolamento della stessa, indice ed organizza, per l'attività riferita all'anno solare 2019 e fino al 30 Giugno 2020, campionati nazionali e tornei estivi a carattere regionale e provinciale di Beach Soccer. Tale attività rientra in quella amatoriale e di tipo ricreativo e propagandistico.

36) TASSE PER RICORSI – TASSE DI TESSERAMENTO – STAMPATI FEDERALI

Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

37) POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che, a partire dal 1° Luglio 2020 (Stagione Sportiva 2020/2021), tutte le Società della L.N.D. dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata in base a quanto stabilito nella Norma Transitoria del vigente Codice di Giustizia Sportiva, segnatamente art. 142, comma 3.

38) NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni inerenti la nuova denominazione dei sottoindicati Campionati assumeranno piena operatività all'esito della prescritta ratifica da parte della F.I.G.C.:

- Campionato Nazionale Juniores in Campionato Nazionale Juniores “Under 19”;
- Campionato Regionale Juniores “Under 18” in Campionato Regionale Juniores “Under 19”;
- Campionato Provinciale Juniores “Under 18” in Campionato Provinciale Juniores “Under 19”;
- Campionato Terza Categoria “Under 18” in Campionato Terza Categoria “Under 19”;
- Campionato Juniores “Under 18” di Calcio a Cinque (maschile e femminile) in Campionato Juniores “Under 19” di Calcio a Cinque (maschile e femminile).

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibia



COMUNICATO UFFICIALE N. 2 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)



COMUNICATO UFFICIALE N. 3 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2019/2020:

- dal 28 luglio 2019 ore 16.00
- dal 8 settembre 2019 ore 15.30
- dal 27 ottobre 2019 ore 14.30
- dal 26 gennaio 2020 ore 15.00
- dal 29 marzo 2020 ore 16.00
- dal 19 aprile 2020 ore 16.30

Il Dipartimento Interregionale, Il Dipartimento Calcio Femminile, la Divisione Calcio a Cinque e i Comitati della L.N.D., sono peraltro autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell'inizio dei Campionati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



COMUNICATO UFFICIALE N°4 **Stagione Sportiva 2019 – 2020**

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato il Regolamento della Coppa Italia relativo alla Stagione Sportiva 2019 – 2020, di seguito specificato:

La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2019/2020 la 54^a Edizione della Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società partecipanti ai seguenti Campionati:

- *Campionato Nazionale Serie D*
- *Campionati di Eccellenza e Promozione*

La manifestazione sarà organizzata secondo il presente regolamento.

ART. 1

PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE

Alla competizione sono iscritte d'ufficio tutte le squadre componenti l'organico dei suddetti campionati, fatta salva la facoltà data ai Comitati di organizzare nel proprio ambito, la Coppa Italia differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e Promozione

ART.2

FORMULA

La competizione per la stagione sportiva 2019/2020, si svolgerà secondo la seguente formula:

a) Società Campionato Nazionale Serie D

Tutti i turni della manifestazione verranno organizzati dal Dipartimento Interregionale secondo la formula dallo stesso stabilita.

b) Società di Eccellenza e Società di Promozione

La prima fase della manifestazione sarà organizzata dai singoli Comitati secondo la formula ritenuta più opportuna dai Comitati stessi.

Questi ultimi dovranno segnalare, improrogabilmente entro e non oltre martedì 10 febbraio 2020 alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, la Società qualificata alla fase nazionale che dovrà necessariamente appartenere al Campionato di Eccellenza.

Alle due finaliste delle fasi regionali verranno riconosciuti i seguenti premi:

- trofeo Campione Regionale Coppa Italia, (alla prima classificata)
- n. 30 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre.

ART. 3

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima.

Le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati, dovranno necessariamente essere Società del Campionato di Eccellenza.

Si precisa, peraltro, che per l'Attività di Coppa Italia è data facoltà di applicare le stesse norme d'impiego di "calciatori giovani" stabilite dalla L.N.D. e dai rispettivi Comitati e del Dipartimento Interregionale, per le gare di Campionato.

Nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgono in ambito nazionale, le Società hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce d'età:

1 nato dall'1.1.2000 in poi

1 nato dall'1.1.2001 in poi.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

ART. 4

SOSTITUZIONE CALCIATORI

Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di cinque calciatori secondo quanto previsto dall'art. 74, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

ART. 5

SVOLGIMENTO FASE NAZIONALE SOCIETA' DI ECCELLENZA

La fase nazionale si svolgerà secondo la seguente formula:

Le 19 squadre qualificate al termine delle singole fasi regionali verranno suddivise in otto raggruppamenti così stabiliti:

- Gruppo A Vincente C.R. Liguria – Vincente C.R. Lombardia – Vincente C.R. Piemonte V.A.
- Gruppo B Vincente C..R. Friuli V.G. – Vincente tra C.P.A. Trento e C.P.A. Bolzano – Vincente C.R. Veneto
- Gruppo C Vincente C..R. Emilia Romagna – Vincente C.R. Toscana
- Gruppo D Vincente C..R. Marche – Vincente C.R. Umbria
- Gruppo E Vincente C..R. Lazio – Vincente C.R. Sardegna
- Gruppo F Vincente C..R. Abruzzo – Vincente C.R. Molise
- Gruppo G Vincente C..R. Basilicata – Vincente C.R. Campania – Vincente C.R. Puglia
- Gruppo H Vincente C..R. Calabria – Vincente C.R. Sicilia

Le squadre dei triangolari si incontreranno in gare di sola andata; le squadre degli accoppiamenti si incontreranno in gare di andata e ritorno.

Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno ai quarti di finale: alle successive fasi di semifinale e finale verranno ammesse le squadre che avranno superato il turno immediatamente precedente, il tutto secondo il tabellone allegato al presente Comunicato.

Nella gara unica di Finale (che si disputerà, in data da definire, presso il Centro di Formazione Federale "Bozzi" di Firenze, salvo diverse determinazioni delle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza), in caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente si darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari con eventuali calci di rigore con le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.

Per quel che concerne l'ordine di svolgimento delle gare della prima fase, si procederà ad apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.; per i turni successivi viene fin d'ora stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D..

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2019/2020 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2020/2021.

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Nell'ipotesi, infine, in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;

b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della stagione sportiva 2019/2020 venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

ART. 6

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA

L'organizzazione della manifestazione è demandata al Dipartimento Interregionale per la fase Interregionale, a ciascun Comitato per le fasi regionali, alla segreteria della Lega Nazionale Dilettanti per la Fase Nazionale della competizione riservata alle Società di Eccellenza.

La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento del Dipartimento Interregionale, per le gare relative alle Società dell'Interregionale, mentre per le gare relative alle Società di Eccellenza e Promozione, relative alle fasi regionali, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari dei relativi Comitati.

ART. 7

DISCIPLINA SPORTIVA DELLA FASE NAZIONALE RISERVATA ALLE SOCIETA' DI ECCELLENZA

Per la fase Nazionale, invece, relativa alle gare delle Società di Eccellenza, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento della Lega Nazionale Dilettanti. In relazione a quanto precede, considerato che la manifestazione in questa fase assume fisionomia e carattere sostanzialmente diversi (trattasi infatti di attività comunque svolta in ambito nazionale), ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme di carattere generale del Codice di Giustizia Sportiva e non quelle previste per le attività che si svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 137, 138 e 139, del medesimo Codice.

Le tasse reclamo sono fissate dalla F.I.G.C con Comunicato Ufficiale N.162/A del 27 giugno 2019.

Poiché, peraltro, si tratta di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le procedure particolari che saranno impartite dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

ART. 8

CAMPI E ORARI

Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all'inizio della stagione dalla L.N.D., salvo variazioni stabilite dalla Segreteria della Lega stessa.

ART. 9

ARBITRI

Gli Arbitri, designati direttamente dall'A.I.A., saranno di regione diversa da quella delle squadre in gara; per le gare delle fasi regionali gli Arbitri saranno designati dai C.R.A. e quindi dovranno provenire dalla stessa regione delle Società.

Per tutte le gare della fase nazionale organizzata dalla L.N.D. saranno designati Assistenti Arbitrali Ufficiali e "Quarto Uomo", di Regione diversa da quella delle squadre in gara relativamente alla fase nazionale riservata alle Società di Eccellenza.

ART. 10

NORME DI SVOLGIMENTO –GRADUATORIE

a) Triangolari

- La squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio a cura della Segreteria della L.N.D., così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:

- a) *dei punti ottenuti negli incontri disputati;*
- b) *della migliore differenza reti;*
- c) *del maggiore numero di reti segnate;*
- d) *del maggior numero di reti segnate in trasferta;*

Persistendo ulteriore parità o nell'ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.

b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà a fare eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

ART. 11

RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 - 3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di minimo 2000,00 Euro. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l'art. 10, comma 1, del C.G.S..

ART. 12

EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI

Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari della L.N.D. in relazione alle gare della fase nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati.

Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residue dalla fase precedente quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 21, del C.G.S..

ART. 13

ASSISTENZA MEDICA

Si specifica che per le gare della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti, le Società ospitanti hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva. Fermi restando gli obblighi di cui al Decreto del Ministero della Salute del 26 giugno 2017, pubblicato sulla G.U. N. 149 del 28 giugno 2017 (defibrillatori), è fatto altresì obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza munita di defibrillatore.

ART. 14


APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.

PUBBLICATO A ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia





COMUNICATO UFFICIALE N.5 Stagione Sportiva 2019/2020

Si comunica il programma relativo alle manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. nella Stagione Sportiva 2019-2020, segnatamente gli spareggi tra le Seconde Classificate nei Campionati di Eccellenza Regionali, la Fase Finale della Coppa Italia e la Fase Finale del Campionato Juniores, oltre al Torneo delle Regioni di Calcio a 11 organizzato dal C.P.A. di Bolzano.

DATA	SECONDE CLASSIFICATE ECCELLENZA	CAMPIONATO JUNIORES	COPPA ITALIA CALCIO A 11	TORNEO DELLE REGIONI CALCIO A 11
Mercoledì 26-2-2020			1ª fase triangolare ottavi andata	
Mercoledì 04-03-2020			1ª fase triangolare ottavi ritorno	
Mercoledì 11-03-2020			1ª fase triangolare	
Mercoledì 18-03-2020			Quarti di andata	
Mercoledì 25-03-2020			Quarti di ritorno	
Mercoledì 01-04-2020			Semifinali andata	
Mercoledì 08-04-2020			Semifinali ritorno	
Mercoledì 22-04-2020			FINALE (eventuale)	
Da ven.24-04-2020 a ven. 01-05-2020				TDR CALCIO A 11 (CPA BOLZANO)
Sabato 09-05-2020		1ª fase triangolare ottavi andata		
Mercoledì 13-05-2020		1ª fase triangolare Ottavi ritorno		
Sabato 16-05-2020		1ª fase triangolare		
Domenica 17-05-2020	1ºt. gara andata			
Sabato 23-05-2020		Quarti andata		
Domenica 24-05-2020	1ºt. gara ritorno			
Mercoledì 27-05-2020		Quarti ritorno		
Domenica 31-05-2020	2ºt. gara andata			
Mercoledì 03-06-2020		Semifinali andata		
Sabato 06-06-2020		Semifinali ritorno		
Domenica 07-06-2020	2ºt. gara ritorno			
Sabato 13-06-2020		FINALE		

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)



COMUNICATO UFFICIALE N.6 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., si comunicano, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. i), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle suddette Delegazioni per la stagione sportiva 2019/2020.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Delegato	NARDIS CLAUDIO	
Vice Delegato	GIORDANI NICOLA	
Componenti	CANTALINI TOMMASO SETTE MARIO GENTILE ETTORE GIANNETTI DANIELE	DE ROSA MASSIMO RETTA RAFFAELE LANCIONE MARIO BASTIDA MARIO
Segretario	PIACENTINI ANTONIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI

Delegato	DI SANTO MARIO ROCCO	
Vice Delegato	ZAPPACOSTA ANDREA	
Componenti	FIGURILLI PIETRO TURDO' ANTONIO FARAONE SERGIO CAPORRELLA SABRINA	FALASCA MARCO MAMMARELLA SARA ZULLI ANGELO ZAPPALORTO LUCA
Segretario	D'EMILIO GIUSEPPE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

Delegato	SANTACROCE EMIDIO	
Vice Delegato	PETRUCCI ANTONIO	
Componenti	PINTI ANTONIO CAMPOMIZZI LUIGI SANTACROCE NICOLA DEL ROSSO PASQUALINO MASTRANGELO LUIGI	VERNA LEONARDO DI PIERDOMENICO CLAUDIO CANTAGALLO GIUSEPPE BORZILLO GIUSEPPE
Segretario	DE ANGELIS ROBERTO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

Delegato	DI PROVVIDO ENNIO	
Vice Delegato	DI PIETRO PIETRO	
Componenti	D'ANTONIO GUGLIELMINA MATTUCCI CARLO	NAPOLITANI GUIDO
Segretario	D'AGOSTINO OTTAVIO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI AVEZZANO

Delegato NICOLAI MASSIMO
Vice Delegato BERARDI SERGIO

Componenti ANGELINI LUCA D'ONOFRIO ANGELO
 BERARDINETTI GIOVANNI SORGI FRANCO
 PREZIOSO GIOVANNI

Segretario MASTRANGELO ANTONIO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO

Delegato MARTONE GAETANO
Vice Delegato AFFALDANI VINCENZO

Componenti MAIOLI MAURINO
 ROSSINI FABRIZIO

Segretario RICCIUTI DONATO

DELEGAZIONE ZONALE DI LANCIANO

Delegato SARDELLONE RAFFAELE

Collaboratori DI BATTISTA MATTIA ROSA LUCIANO

COMITATO REGIONALE BASILICATA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MATERA

Delegato COMANDA GIUSEPPE
Vice Delegato CERABONA ROCCO

Componenti CONSOLI GIOVANNI TARATUFOLO MARIO
 GIORDANO GIUSEPPE

Segretario COLANGELO ROCCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA

Delegato DI BENEDETTO ANTONIO
Vice Delegato BEVILACQUA ANTONIO

Componenti NAPOLITANO LUIGI SILEO DONATO
 OSTUNI MICHELE LICHINCHI GIUSEPPE

Segretario LEONE ROCCO

DELEGAZIONE ZONALE DI MOLITERNO

Delegato D'ANDREA EMIDIO

Collaboratori MESSUTI AGOSTINO LATORRACA RICCARDO NAZARENO

COMITATO REGIONALE CALABRIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO

Delegato	MIRARCHI DANTE	
Vice Delegato	VIOTTI GENNARO	
Componenti	ARCI SERGIO PESSIA ALESSANDRO LEONE VITALIANO MONTESANO ERCOLE	ROCCA ANTONIO VIOTTI FABRIZIO COLAO ALDO
Segretario	SCARPINO ALBERTO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Delegato	RIPOLI FRANCESCO	
Vice Delegato	DONATO FRANCESCO	
Componenti	FUNARI ALESSANDRO CARBONE ALFONSO CARBONE PILERIO MASSARINI ANTONIO PALMIERI SALVATORE SCARNATO DOMENICO PANARO OTTAVIO	SENATORE FRANCESCA POSTERIVO LARA BONAVITA SERAFINA MAZZEI BRUNO BRANDA BENITO ANANIA ROBERTA
Segretario	ESPOSITO FRANCESCO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE

Delegato	TALARICO GIUSEPPE	
Vice Delegato	FRATTO ALESSANDRO	
Componenti	DRAGO VINCENZO SORRENTINO ALFONSO FIORINO GIUSEPPE CERAUDO SALVATORE	TALARICO MARIO VILLARDITA ANTONINO ROBERTO PETROZZIELLO ANNA TRAVIERSO FRANCESCA
Segretario	FERRAGINA MARIO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LOCRI

Delegato	BARBARO CARMELO	
Vice Delegato	FILASTRO GIUSEPPE	
Componenti	ACCURSI ANTONIO FURFARO PIETRO ROSSETTI DOMENICO PORTULESI PASQUALE	MUSOLINO GIUSEPPE POLIFRONI FILIPPO LOMBARDO GIANLUCA
Segretario	MARTINO BRUNO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Delegato ARENA DOMENICO
Vice Delegato ATTANASI FRANCESCO

Componenti FOTI GIOVANNI
PITARELLA PASQUALE
BORGHETTI LUCA
MICELI SERGIO
BELLANTONIO BRUNO
BARRECA PASQUALE
NUCERA FILIPPO
ANTONIO BRANCA

CIMINO DONATELLA
IDONE ANTONIO
CHILA' ANTONINO
FALCONE LEONARDO
FOTI GIUSEPPE
ALOI GIUSEPPE
MANGLAVITI STEFANO
STILO GIANDOMENICO

Segretario TRIMBOLI ROSARIO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO

Delegato BRUNO GIOVANNI
Vice Delegato CIMINO MARIO

Componenti ABENANTE FRANCESCO
BARONE ANTONIO
SISCA PIETRO

GAROFALO DANIELE
CIMINO GIUSEPPE

Segretario NUNNARI STEFANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Delegato INSARDA' VINCENZO
Vice Delegato IOCOLANO LUIGI

Componenti CERAVOLO VINCENZO ENNIO
GARCEA NAZZARENO
TRIMBOLI PEPPINO
MANGONE SALVATORE
SAVERINO ROBERTO

FUSCA' RAFFAELE
VENEZIANO DOMENICO
NATALE ROBERTO
FUSCA' ONOFRIO
LIOTTI NICOLA CHRISTIAN

Segretario RESTUCCIA GIUSEPPE

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GIOIA TAURO

Delegato CRUDO FRANCESCO
Vice Delegato PISANO ANTONIO

Collaboratori GIACOBBE RAFFAELE
PELLICANO' GIUSEPPE
MANAGO' VALERIO

DITO GIUSEPPE
PISANO GIROLAMO DARIO
CRUPI GIUSEPPE

Segretario LATELLA DOMENICO

DELEGAZIONE ZONALE DI BELVEDERE MARITTIMO

Delegato CARROZZINO ANTONINO

Collaboratori PUGLIANO FRANCESCO ANTONIO
FERRANTE LUIGI ELIO
ZINNO UMBERTO

RUGIERO GIUSEPPE
GNISCI MASSIMILIANO
BUFANIO BATTISTA

DELEGAZIONE ZONALE DI SOVERATO

Delegato POSILLIPO PASQUALE

Collaboratori DI LORENZO SALVATORE RIMINI DANIELE SANGIULIANO GUSTAVO

DELEGAZIONE ZONALE DI LAMEZIA TERME

Delegato CARNOVALE LUIGI
Collaboratori CARNOVALE ATTILIO CARNOVALE SONIA
MASCIARI GIACINTO CALIMERI ANTONIO
CONSOLE ANTONIO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

Delegato RUGGIERO ANDREA
Vice Delegato COLUCCINO OLINDO
Componenti FAVODIANO ALESSANDRO LONDRA GIAMPAOLO
FINA CARMINE PICARIELLO GIANFRANCO
NIGRO VALENTINO CUCCINIELLO CARMINE
IMPARATO SABINO RICCI GIUSEPPE
GUARINO ALESSANDRO PELUSO PAOLO
MARINO ANTONIO
Segretario IMPERIALE TOMMASO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

Delegato IACOVIELLO VINCENZO
Vice Delegato NAZZARENO ORLANDO
Componenti TANCREDI NICOLA DI MARCO PASQUALINO
IADAROLA NICOLA GUBITOSI ANNALISA
IACOVIELLO SONIA NICCHINIELLO GERARDO
PRINCIPE VINCENZO PANELLA PAOLA
Segretario MADDALENA ANTONIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA

Delegato LOMBARDI FAUSTO
Vice Delegato PILLA GIOVANNI
Componenti COLETTA MASSIMO ARAN ADRIANO
CASCIETTA GIUSEPPE FILOSA ANNUNZIATO
VARRIALE ALBERTO MARTONE TOMMASO
MOSELLA CLAUDIO SPERLONGANO ANTONIO
ZECCA FERDINANDO MIRANDA FERDINANDO
Segretario TORTORA VALENTINO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

Delegato MONTESANO ANTONIO
Vice Delegato VITIELLO GIOVANNI
Componenti BAGNAROLA SALVATORE CINQUEGRANELLI FRANCESCO
ESPOSITO RAFFAELE COLELLA VINCENZO
PASCARELLA SABATINO MILUCCIO ANTONIO
ROMANO GIAMPIERO MITTIGA STEFANO
PEZZULLO VINCENZO PONTICELLI UMBERTO
PRAGLIOLA NICOLA ZEOLI ANGELO
Segretario FERRO GIUSEPPE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

Delegato FACCENDA VINCENZO
Vice Delegato STANZIONE GIUSEPPE

Componenti PETROCELLI ANTONIO ANASTASIO GIOVANNI
 AVALLONE ERCOLE PELUSO CARLO
 CENI GIOVANNI PARISIO ELIO
 COPPOLA ANTONIO SERRETIELLO ANTONIO
 SATURNO MARIO ANTONIO

Segretario MALANGONE PIERO

DELEGAZIONE ZONALE DI PIETRAMELARA – ALTO CASERTANO

Delegato NATALE ORLANDO

DELEGAZIONE ZONALE DI AGROPOLI – CILENTO

Delegato RUGGIERO AUGUSTO

DELEGAZIONE ZONALE DI SALA CONSILINA – VALLO DI DIANO

Delegato LOBOSCO GERARDO

DELEGAZIONE ZONALE DI SAPRI – GOLFO DI POLICASTRO

Delegato CANONICO LUIGI

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA

Delegato FANCELLI FRANCO
Vice Delegato PROIETTO FERDINANDO

Componenti STANZANI MARIO FRANCIA STEFANO
 FRANZAROLI MAURO LONGHI BRUNO
 PERRONE LORENZO FANCELLI MATTEO
 BONGIOVANNI LORENZO

Segretario da nominare

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

Delegato ARETUSI GIOVANNI PEDRIALI ALESSANDRO
Vice Delegato CAVALLARI ANDREA

Componenti BOLOGNESI GIULIANO
 RICCI MARIO

Segretario BONACCORSI ALESSANDRO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ CESENA

Delegato VESTRUCCI EDMONDO
Vice Delegato RESTA RENZO

Componenti DELL'AMORE PAOLA BONOLI NINO
 SASSI TARSILLO EVANGELISTI GABRIO
 BONOLI RICCARDO BEVILACQUA CHRISTIAN

Segretario ZITA ROMANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Delegato CREDI VINCENZO
Vice Delegato da nominare

Componenti NICOLETTI RICCARDO ANNIGONI ALESSANDRO
PIACENTINI MARZIA GIOVANARDI GIANFRANCO
FERRARI LUCIANO GOLINELLI MATTEO
GUIGLIA LORIS MASTRODONATO DAVIDE

Segretario BELLINI FRANCESCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PARMA

Delegato MARTINI ROMANO
Vice Delegato FURLOTTI ROBERTO

Componenti FAZIO ANDREA CAPELLI FRANCO
VEZZANI CRISTIANO BUSI ROBERTO
MAGHENZANI STEFANO VAROLI FRANCO
ANEDDA ALBERTO

Segretario RAVANETTI PAOLO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA

Delegato PELO' LUIGI
Vice Delegato MARANI MARINO

Componenti VACCARI GIANCARLO RODA GIOVANNI
LOVATTINI ADALGISO MAZZOCCHI MAURIZIO
BERETTA PIETRO TASSI GIAN CARLO
FRANZONE MARCO EMANUELLI ALBERTO

Segretario UNDILLI GIAN CARLO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA

Delegato BISSI CLAUDIO
Vice Delegato TRINCOSSI EMILIO

Componenti BONDI SAURO DI NASO CONCETTA MARIANGELA
CASADIO MARCELLO FRISENDA ROSARIO
MINGUZZI DOMENICO

Segretario FABBRI GIORDANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI

Delegato MAGRINI DOMENICO
Vice Delegato PACI GIANFRANCO

Componenti GIACOMINI GIORDANO ALESSANDRINI FABIO
GRAZIANI SANDRO EVANGELISTI ANDREA
BIANCHI MAURIZIO MOROTTI MATTEO
MUSSONI STEFANO LAUTERI ELISA
SORRENTINO CIRO PAGANELLI ELISA
CANINI ONIDE AMADORI ALBERTA
NOVELLI ANGELO CHIARABINI ANNUNZIO
MASCIOLO GUIDO GRANA GASPARE
ACANFORA ROBERTO GARATTONI MARISA
AGOSTINI MAURO

Segretario EVANGELISTI FLORIANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Delegato	MANFREDI EMORE GIUSEPPE	
Vice Delegato	GAMBARELLI PIER PAOLO	
Componenti	MASONI ERIO CORRADINI BRUNO VARINI VINCENZO TORELLI GIANNI BARTOLI ALEX	GUIDETTI ADRIANO ORLANDINI BRUNO MANFREDI JACOPO BALZARINI PAOLO SABATTINI MAURO
Segretario	PIOPPI IVANO	

COMITATO REGIONALE FRIULI V.G.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA

Delegato	QUARTA ANTONIO	
Vice Delegato	BRESSAN MARCO	
Componenti	CAPUANO ROBERTO CANTURI PAOLO	FIAMINGO GAETANO TOSTO MASSIMILIANO
Segretario	PAVANEL MAURIZIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE

Delegato	ANTONINI GIORGIO	
Vice Delegato	BAGATIN CARLO	
Componenti	GARLANT LUIGI SPAGGIARI STEFANO	PASE DANIELE
Segretario	GUBULIN GIUSEPPE	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO

Delegato	CORTI MARINO	
Vice Delegato	MECCHIA FABIANO	
Componenti	CAPPELLARO GIORGIO NICOLINO DARIO	FACHIN ROBERTO
Segretario	IOB LEONARDO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE

Delegato	NICODEMO DOMENICO	
Vice Delegato	PODGORNIK ANTONIO	
Componenti	PENZO CORRADO MLECUS ALFREDO	CAPPAI AGOSTINO ZERIALI MAURO
Segretario	CHEBER ROBERTO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE

Delegato	BRUNO ANTONIO	
Vice Delegato	da nominare	
Componenti	FADON FABIANO MOLINO GIACOMO	DE BELLA ERMANNO
Segretario	FANIGLIULO MARCELLO	

COMITATO REGIONALE LAZIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

Delegato TAGLIAFERRI PIETRINO
Vice Delegato MORICONI SISTO

Componenti D'AMICO MARCELLO FARINA PIETRO
SAVOI MASSIMILIANO MELILLO MAURIZIO
GASPARRI FIORENZO

Segretario TAGLIAFERRI TOMMASO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA

Delegato BERSANETTI GIAN CARLO
Vice Delegato ZOFFOLI ALESSANDRO

Componenti MATTONI MASSIMO OTTAVIANI FRANCESCO
ZICARELLI FAUSTO ZACCHEO REGINALDO
VALENTE RAFFAELE MANTOVANI FABIANA

Segretario SANTARELLI NADIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI

Delegato ad interim FUSACCHIA UMBERTO
Vice Delegato CENAMI FRANCESCO

Componenti MENICHETTI FULVIO FEDRI RENZO
PARRAVANO GIANPAOLO

Segretario BONAVENTURA PAOLA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Delegato DI BENEDETTO ANGELO
Vice Delegato SIMEONE ANTONIO

Componenti DALIA IGNAZIO MINAFRA AURELIO
MANDOLESI ANGELO VECCHIO WALTER
CARAMICI GIULIANO CECCHINI ELVIO

Segretario PIGNOTTI GIUSEPPINA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Delegato ad interim LUCARINI RENZO
Vice Delegato DI BENEDETTO VITO

Componenti BIGIONI ALFREDO GENTILI GIUSEPPE
MINGIONE CAMILLO VESTRI VALENTINO
OLIMPIERI GIUSEPPE CELESTINI MARCELLO

Segretario LEONETTI VINCENZO

COMITATO REGIONALE LIGURIA

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CHIAVARI

Delegato CODICE IGNAZIO
Vice Delegato PIAZZA GIORGIO

Componenti ACAMPORA ANIELLO CANEPA GIUSEPPE
MIOTTO DIEGO SANGUINETI VITTORIO
CASAGRANDE SERGIO VACCARI CARLO
CICALA FRANCO

Segretario VERZELLA MAURIZIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA

Delegato BIANCHI CLAUDIO
Vice Delegato BOERO ITALO

Componenti INVERNIZZI ALDO SIRTORI FRANCO
MAZZARELLO GILDO VASSALLO CORRADO

Segretario DABIZZI MAURO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

Delegato CANETTI SILVIO
Vice Delegato PEROTTI SAMUELE

Componenti RITTORE PIERLUIGI BIANCHI MASSIMO
DI FABIO MARCO ESPOSITO FRANCESCO
GALLI SANDRO MUSCIO LUIGI
ORENGO MAGLIONE CLAUDE ORNAMENTO PAOLO

Segretario PIRA ENRICO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Delegato CROVARA DORIANO
Vice Delegato PAMPALONI SILVIO

Componenti PIERMATTEI MAURO SIGNANI PIETRO
CAMPANELLI GIOVANNI ATZEI FRANCO

Segretario TORRE GANDOLFO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

Delegato IANNECE CARMINE
Vice Delegato BESIO GIOVANNI

Componenti BARLOCCO MAURO ARMELLINO ROBERTO
PENNA GIAMPIERO PASQUALI EMILIO
ROCCABIANCA RINO ZUNINO ADRIANO

Segretario FANTINO GIOVANNI

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO

Delegato CAPOFERRI GIOVANNI
Vice Delegato TORMENA GIOVANNI

Componenti DOMENGHINI MARCO MAGGIONI ANTONIO
VITALI PIERANGELO BONACINA ENRICO

Segretario RUGGERI FLORIANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA

Delegato PASQUALI ALBERTO
Vice Delegato DALOLA GIUSEPPE

Componenti RIZZI ALBINO BONAVITA PAOLO
SALVI UMBERTO PASQUALI FRANCESCA

Segretario PROVEZZA FRANCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO

Delegato FINELLI DONATO
Vice Delegato NOSEDA ANTONIO

Componenti CITTERIO ANTONIO BIANCHI GIANNI
COLOMBO ROBERTO MONTORFANO ROBERTO
GRECO BARBARA

Segretario VAROTTO ADRIANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA

Delegato DENICOLI ANDREA
Vice Delegato DONINI IVAN GIUSEPPE

Componenti REGONELLI SANDRO SCAZZOLI ROBERTO
BRUSCHI ANGELO VIVO GIANLUIGI

Segretario MONTEVERDI GIOVANNI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCO

Delegato COLOMBO GIOVANNI
Vice Delegato SALA LUIGI SERGIO

Componenti GHISLANZONI GIOVANNI MITOLA FRANCESCO
GATTI FLORIO

Segretario CONTI ANTONIO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LEGNANO

Delegato MASSAROTTO FIORELLO
Vice Delegato TOMMASI ADOLFO

Componenti BEDOTTI GIANCARLO VAGHI ERNESTO
RECROSIO PAOLO TRIBUZIO MASSIMO
SIMONETTI ENRICO LUONI FEDERICO

Segretario MORELLI CRISTINA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LODI

Delegato AMPISIO ERMINIO
Vice Delegato GENERANI ROBERTO

Componenti ARFANI GIUSEPPE AIOLFI LUCIANO
 PULICELLI PAOLO CORNAGGIA DANIELE

Segretario GEROLI GIANCARLO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

Delegato SACCANI GIUSEPPE
Vice Delegato VERNIZZI RODOLFO

Componenti ROSIGNOLI PRIMO MANZOLI SERGIO
 CALEFFI VILLIAM PRANDI NICOLA

Segretario MARI MICHELE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO

Delegato DUBINI LUIGI
Vice Delegato SOMENZI TERESIO

Componenti MINOIA BRUNO CARLO DE PALMA GIUSEPPE
 BEZZI GIANBATTISTA TOMANIN ROBERTO
 RIGHETTI ANGELO ANTONIO NOVELLI UGO
 MANNA ANGELO ANTONIO COMMISSO DARIO MARIA
 GELMI RENZO

Segretario GUMIERI GIUSEPPE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MONZA

Delegato REDAELLI ERMANNO
Vice Delegato MANZONI DARIO

Componenti ROLLA MARIO CAVORSI MARIO
 BONALUMI ALESSANDRO CARDIN TULLIO
 GENTILE DOMENICO GALLI MAURIZIO
 MANFREDI MICHELE

Segretario CICCHETTI ALESSANDRO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA

Delegato DEL BO ROBERTO
Vice Delegato MONTAGNA ANDREA

Componenti MANENTI GIANFRANCO ORNIGOTTI GIOVANNI
 ORTI GIOVANNI IRACI FRANCESCO
 VENNI ENRICO LARDINI ALIDA
 BOVONE ANDREA

Segretario CAPELLI MARCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO

Delegato	CROCE DANIELE ANTONIO	
Vice Delegato	GROSSI ROBERTO	
Componenti	BUSI ALBINO D'ERI FULVIO LIVRAGHI ALDO	FACCINELLI MARCO POZZOLI SERGIO
Segretario	CAO ELENA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VARESE

Delegato	DE CARLI ALESSIO	
Vice Delegato	BIANCHI LORENZO	
Componenti	ARRIGO ROBERTO D'ALESSANDRO LUIGI DE CARLI SABRINA	CACCIATORE ANTONIO SCHEMBRI PIERO MARIA
Segretario	CAPPIA MASSIMO	

COMITATO REGIONALE MARCHE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

Delegato	ROCCHI ELVIO	
Vice Delegato	DUCA ALDO	
Componenti	POLENTA FABIO INZITARI FRANCO CANALINI GIANNI	CESARETTI LUIGI STAFFORTE CORRADO
Segretario	BAROCCI SERGIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Delegato	PAOLETTI LUIGI	
Vice Delegato	PETRITOLA PIERO	
Componenti	PERONI PIETRO FELICETTI GIOVANNI PAOLETTI MAURO	FONTANA MARIO PAOLETTI LIBERO
Segretario	DI MARCO PASQUALE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA

Delegazione	ANDRENELLI GUIDO	
Vice Delegato	TRASATTI GINO	
Componenti	SOLDINI GABRIELE FRANCUCCI MAURIZIO	MONTIRONI MARIO
Segretario	CONTIGIANI SILVANO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESARO

Delegato MORMILE PASQUALE
Vice Delegato SAUDELLI SAURO
Componenti BEDINOTTI LUIGI OLIVI PAOLO
 SCHIRO' ANTONIO NOBILE PEDINELLI MAURO
Segretario FERRI GIANLUCA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FERMO

Delegato MALASPINA GIUSEPPE
Vice Delegato AMICI PATRIZIO
Componenti MICUCCI GASTONE RUTINELLI MARCO
 STROVEGLI GIANNI
Segretario RICCI GIUSEPPE

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI URBINO

Delegato da nominare
Vice Delegato da nominare
Componenti da nominare
Segretario da nominare

COMITATO REGIONALE MOLISE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Delegato SORGENTE RAFFAELE
Vice Delegato STANZIALE ANTONIO
Componenti PASQUALE PIETRO
Segretario NAPOLITANO PASQUALE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA

Delegato ROSSI ANTONIO
Vice Delegato FORTE ALFONSO
Componenti GUGLIELMI RENATO
Segretario CASTALDI MICHELE

COMITATO REGIONALE PIEMONTE V.A.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Delegato GEMME FRANCO
Vice Delegato FAVA FILIPPO ALBERTO
Componenti BRODA GIOVANNI BALDUZZI GIUSEPPE
 BISOGLIO CARLO BRUNO GIAMPIERO
Segretario SEMINO LUCIANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ASTI

Delegato VERCELLI WALTER
Vice Delegato BUGNANO VALTER

Componenti PERA GIUSEPPE

Segretario MIRATE LOREDANA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

Delegato LANZA GIULIO
Vice Delegato LA CENTRA MICHELE

Componenti SOLA GIANMARCO FRANCISETTI ENZO
MORIELLO RAFFAELE

Segretario SANTOMAURO ANGELO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO

Delegato CHIAVASSA GIUSEPPE
Vice Delegato CORRADO LUCA

Componenti BIGLIONE GIANORESTE

Segretario BALLARIO GIOVANNI

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI IVREA

Delegato DRAGO ROBERTO
Vice Delegato GAIDA ELIO

Componenti PISTOLESI GIANNI RICCARDINO CORRADO

Segretario RICCARDINO ROBERTO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA

Delegato GUARNIERI AGOSTINO
Vice Delegato VERDICCHIO MICHELE

Componenti SETTONI MAURIZIO RAMAZZOTTI SERGIO
BIANCHI RINO BONINSEGNA MASSIMO
ECCELSI ALESSANDRO

Segretario ECCELSI MARIO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI PINEROLO

Delegato MUCCIOLO PIERLUIGI
Vice Delegato D'ALO' SALVATORE

Componenti PRIMERANO FRANCESCO MIEGGE GIULIANO MARIA

Segretario TONELLI SILVIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

Delegato SPINA GIOVANNI
Vice Delegato FIORINI MAURIZIO

Componenti ZUFFRANIERI MARIO GIANINETTO RENATA
MAZZA GIUSEPPE BOERO FRANCO

Segretario SUMIN VANDA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO CUSIO OSSOLA

Delegato BARAGGIA RUGGERO
Vice Delegato MADEO BENEDETTO FRANCESCO

Componenti CARAMIELLO FRANCESCO RANCHINI RAFFAELE
 VALENTE GIANPAOLO

Segretario BELLI SERGIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI

Delegato PULCINA PIERO
Vice Delegato PASTORE PIERO

Componenti BOBBA CLAUDIO DE POLI ALBERTO
 FAMA' ROCCO

Segretario CORBELLETTI GIUSEPPE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AOSTA

Delegato ALBARELLO MARCO

Vice Delegato BRIARAVA GIUSEPPE

Componenti CARNEVALETTI ALDO VALENTINI ERMINIO
 LANGUIN LUANA BONSERIO ORLANDO

Segretario DEL FAVERO MARCO

COMITATO REGIONALE PUGLIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Delegato ZONNO EMANUELE
Vice Delegato FABRICATORE VITO

Componenti DE GIGLIO DOMENICO LOIACONO GIACOMO
 LOBELLO GIUSEPPE RICCARDI MICHELE
 SCAMARCIA GIUSEPPE D'ADDARIO MICHELE
 DADDARIO RAFFAELE PIANELLI MARCO

Segretario DE NICOLO' PIERFRANCESCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BAT

Delegato LOSITO CRISTOFORO
Vice Delegato QUINTO ANTONIO

Componenti LOSITO MATTEO MINETTI CLAUDIO
 LOSITO GIULIO PERNA NICOLA
 BASSO GIOVANNI RUTIGLIANO DAVIDE

Segretario LAMIA CAPUTO PIERPAOLO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Delegato DISTANTE FERDINANDO
Vice Delegato AVERSA CARLO MODESTO

Componenti PASIMENI GIORGIO
MARTINA MARINO
COSTANTINO ALESSANDRO
CARRIERO ADRIANO

MENCONI GIUSEPPE
MACI SALVATORE
COLELLI COSIMO

Segretario FONTANAROSA ANTONIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA

Delegato IMBRIANO LUCIANO UMBERTO
Vice Delegato FUJANO GAETANO ANTONIO

Componenti CASIELLO GENNARO
QUIRITO GIUSEPPE
CAGNAZZO RAFFAELE
NIGLIO ANTONIO
TUCCI MARIA TERESA

NAZZARO LUIGI
IMBRIANO MATTEO RENATO
NAZZARO MATTIA
IATAROLA CRESCENZO
ZEFILIPPO LUCIO

Segretario CASIELLO CARLO MICHELE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Delegato DE MITRI LUANA
Vice Delegato MANNO VINCENZO

Componenti RIZZO ANTONIO
PINI UMBERTO
CIRIOLO MARIO
SERAFINO ANGELO
FERSINI VIRGILIO
GUIDO ELISEO
SAVOIA LEONARDO

ELIA ELIO
LONGO FILIPPO
TRULLO COSIMO
TROTTA ROBERTO
TAFURO ANDREA
LAPORTA PIERO
SARACINO ANTONIO

Segretario BASURTO FRANCESCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

Delegato TORIO FABIO
Vice Delegato BIONDI ELIO

Componenti MOLENDINI MARIO
PORZIO GIUSEPPE
FERRO LUIGI
LIUZZI ANTONIO
BRUNO VITTORIO
NARDULLI FRANCESCO

TORIO PASQUALE
ZITO MARIO
FANIGLIULO PIETRO
PORZIO ALBERTO
SCARPETTA NICOLA
TODARO GIUSEPPE

Segretario DE TUGLIE ANTONIO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE

Delegato COLAZZO ORAZIO
Vice Delegato SERAFINO LUIGI

Componenti SABATO GIOVANNI
COLUCCI ILEANA

IANNONE GIUSEPPE
GALATI ANNA GRAZIA

Segretario MACCHIA LUIGI

COMITATO REGIONALE SARDEGNA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI

Delegato	Begliutti Antonio	
Vice Delegato	da nominare	
Componenti	Testa Filippo	Iesu Stefano
Segretario f.f.	Madau Antonello	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CARBONIA

Delegato	Fenu Marco	
Vice Delegato	Saliu Gerolamo	
Componenti	Di Franco Simone Cabiddu Matteo	Balia Corrado
Segretario	Uda Giovanni	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NUORO

Reggente	Secci Luigi	
Vice Delegato	Pinna Ivan	
Componenti	Boi Andrea Bitti Mario	Catte Adriano
Segretario	Mariane Andrea	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI OLBIA - TEMPIO

Reggente	Cadoni Giovanni	
Vice Delegato	da nominare	
Componenti	da nominare	
Segretario f.f.	Madau Antonello	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ORISTANO

Delegato	Macchia Claudio	
Vice Delegato	da nominare	
Componenti	Fadda Francesco Carlone Luigi	Madau Salvatore Medde Antonio
Segretario	Collu Giuseppe	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI

Delegato	Pinna Peppino	
Vice Delegato	Argiolas Marcello	
Componenti	Greco Amedeo Tonino Murgia Corgiolu Carmelana Ruiu Giovanni	Campus Sebastiano Cozzula Anna Porcu Vincenzo Satta Andrea
Segretario	Augias Antonio Mario	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI OGLIASTRA

Delegato	MASCIA GIUSEPPE SALVATORE	
Vice Delegato	MURRELI FRANCESCO	
Componenti	MEREU FRANCESCO IGNAZIO ENIS	INSOLIA SALVATORE
Segretario	PILI LUIGI	

COMITATO REGIONALE SICILIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Delegato	CARAMANNO ANGELO	
Vice Delegato	da nominare	
Componenti	CALOGERO CASA' LENTINI CARMELO VALENTI DIEGO PAGNESI NICOLO' CALOGERO	CARLISI STEFANO CARAMAZZA FRANCESCO MAURIZIO BUTERA ANTONINO
Segretario	BURGIO TONINO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI BARCELLONA P.G.

Delegato	MOLINO GIUSEPPE	
Vice Delegato	LANZA PLACIDO	
Componenti	CALABRO' SANTO CONTI FRANCESCO PERDICHIZZI FRANCESCO	GIAMBO' ANTONINO ITALIANO GIUSEPPE MONDELLO LORENZO
Segretario	AGRI' GIUSEPPE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Delegato	VITALE GIORGIO	
Vice Delegato	MORGANA ROBERTO	
Componenti	CALLARI GIUSEPPE FICARRA GIUSEPPE GUASTELLA CARMELO	IACUZZO CALCEDONIO SCEBBA LUIGI
Segretario	SCHIFANO LUIGI	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANIA

Delegato	GURRISI LINO	
Vice Delegato	CAGGEGI DAVID NICOLA	
Componenti	MAUGERI ANTONINO SAPIENZA MARCELLO	PARISI SEBASTIANO CALOGERO GIANFRANCO
Segretario	SCALISI SEBASTIANO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ENNA

Delegato PREGADIO ROBERTO
Vice Delegato NAPOLI LUIGI

Componenti CALACIURA GIUSEPPE BERTOLO OGLIALORO DOMENICO
FERRIGNO GIUSEPPE GIOVANNI MILANO MICHELANGELO
LA PAGLIA LIBORIO SANTAMARIA ARCANGELO

Segretario MILOTTA MARIA ASSUNTA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA

Delegato LACAVA LEONARDO
Vice Delegato GREZZO FRANCESCO

Componenti SARAO' SANTI SETTIMO FRANCESCO GIUSEPPE
FIOCCO GIUSEPPE PUNTURO GIUSEPPE
RIPINTO RENATO COSTANTINO SALVATORE

Segretario FERRARO CARMELO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PALERMO

Delegato CARDELLA FABIO
Vice Delegato PORRETTA MARIO

Componenti BARONE SALVATORE CAPONE MARCO
SAIA NICOLA

Segretario GIARRUSSO ANDREA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA

Reggente GIACCHI GINO
Vice Delegato LINGUANTI CLAUDIO

Componenti SORTINO ORAZIO LA LOTA ANDREA
FERLANTE SAVARESE GIUSEPPE VITALE MASSIMILIANO
FICILI BARTOLOMEO

Segretario VITALE VINCENZO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA

Delegato RIZZA MAURIZIO
Vice Delegato FARAONE VINCENZO

Componenti RIZZA ANTONIO OLIVERI CONCETTO
PATERNO' FRANCESCO SPATOLA GIOVANNI
SCIMO' VITTORIO

Segretario PAPA GAETANO

DELEGATO PROVINCIALE DI TRAPANI

Delegato LOMBARDO PIETRO BRUNO
Vice Delegato AMOROSO ANTONIO

Componenti CUSENZA GIOVANNI SCAGLIONE FRANCESCO
CUSENZA PAOLO ARCERI SALVATORE
BIANCO SALVATORE LOMBARDO PASQUALE
SACCO GIOVANNI

Segretario PANFALONE VINCENZO

COMITATO REGIONALE TOSCANA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

Delegato	PETRUCCI GIANFRANCO	
Vice Delegato	PERUZZI FRANCO	
Componenti	MORESCHI MASSIMO MACCARINI LUCA	PIOVOSI LORENZO PIOMBONI PAOLO
Segretario	OTELLI SILVANO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

Delegato	BELLOCCI ROBERTO	
Vice Delegato	BINAZZI FRANCO	
Componenti	BIGI CARLO DEL ROSSO CLAUDIO GROSSI TIZIANO RICCI LUCA FRANGINI LUCIANO	BONIFACIO MAURIZIO DEL MASCHIO PAOLO GHINAZZI ROBERTO TORELLI ANTONIO
Segretario	NALDI ANNA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO

Delegato	ROSSI AGIDE	
Vice Delegato	BALDELLI UMBERTO	
Componenti	SILLI ENRICO BUSO PIETRO	CARRARESI FRANCO SILVESTRINI FABIANO
Segretario	FERRETTI FRANCO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO

Delegato	PASQUALETTI PAOLO	
Vice Delegato	CARBONCINI PAOLO	
Componenti	BIAGIOTTI ROBERTO STEFANINI MAURO	STIACCINI FRANCO PALUMBO LUCA
Segretario	AGRETTI ALDO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

Delegato	DINELLI EUGENIO	
Vice Delegato	MODENA MASSIMO	
Componenti	BARGIACCHI FRANCO TABARRACCI ALVARO DAVINI GIANCARLO	TADDEUCCI MASSIMILIANO SALOTTI NAZARENO
Segretario	DINELLI FRANCO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Delegato ANTONIOLI ANDREA
Vice Delegato RATTI GIULIANO

Componenti BALDINI ENRICO
VATTERONI CLAUDIO

BOIFAVA IVAN

Segretario BELLE' FRANCESCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISA

Delegato MARINI FRANCO
Vice Delegato SEVERINO GIUSEPPE

Componenti GADDUCCI BRUNO
MANTELLASSI MICHELE
PARRINELLI VINCENZO
BALDONI ANDREA
TOGNINI FAUSTO

MORELLI FRANCO
CUPPOLETTI GIANCARLO
CHINI ALDO
PERINI MARCO

Segretario ANGUILLESÌ FLORIANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA

Delegato D'AMBROSIO ROBERTO
Vice Delegato SPINICCI STEFANO

Componenti VACCARO ANGELO
MATI GIORGIO
GENSINI GIULIANO

MAZZANTI EVARISTO
LISSA MASSIMO
CARRADORI STEFANO

Segretario SALVESTRINI MIRCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

Delegato FALCO MAURIZIO
Vice Delegato LOTTI ANTONIO

Componenti INCERPI DARIO
BETTARINI GINO

CASANOVA IVO
FERRONI ENRICO

Segretario QUERCI ROBERTO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Delegato MADIONI MAURIZIO
Vice Delegato CIATTI CARLO

Componenti GIUBBI GIANCARLO
FILIPPIS ANTONIO
VENERI VITTORIO
ANTICHI ANGELO

RIZZUTO FRANCO
PALLARI GIANNI
BETTINI MAURO
TAVANTI MASSIMO

Segretario MATERA MASSIMO

COMITATO REGIONALE UMBRIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA

Delegato	UBALDI VIRGILIO	
Vice Delegato	GELOSIA FAUSTO	
Componenti	ASCANI ORNELIO BONFANTI CLETO UBALDI FABIO BAIOCCO MARTINA	ORTICA FRANCESCO RUBECA ANTONIO CIMBELLI GIOVANNI BARTOLINI FABIO
Segretario	CIURNELLA ROBERTO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI

Delegato	FORTI MASSIMO	
Vice Delegato	BIANCIFIORI DANIELE	
Componenti	URSINI BERARDO MONTICELLI GIOVANNI MALANOTTE PAOLO	RAMINELLI ALBERTO DAMASCENI MAURIZIO
Segretario	CAMICIOLA ADEMARO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA' DI CASTELLO

Delegato	ANGELONI MIRANDO	
Vice Delegato	BURANI MAURO	
Componenti	PETTINARI FRANCESCO	
Segretario	MENICHETTI FRANCO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI FOLIGNO

Delegato	ROCCETTI DANTE	
Vice Delegato	SERAFINI SERGIO	
Componenti	GIOVANNINI LUCA ROSCINI ICILIO	MANCINELLI DANIELE
Segretario	ALESSANDRI MAURO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GUBBIO

Delegato	CIUFOLI CRISTINA	
Vice Delegato	BICCHERI RODOLFO	
Componenti	MURGIA LUIGI POMPEI GIUSEPPE	CASAGRANDE LUCA
Segretario f.f.	VALERIO BRANDA	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ORVIETO

Delegato	POLEGRI GIANLUCA	
Vice Delegato	RICCITELLI GIANFRANCO	
Componenti	AVOLA LEONARDO	ZENO GIORGIO
Segretario	TORRONI ALESSANDRO	

COMITATO REGIONALE VENETO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Delegato BIRTI LIVIO
Vice Delegato MINISINI BRUNO
Componenti ZANCHIN MAURO SCETTRO NICOLA
FERRARO BRUNO
Segretario MITROTTI SALVATORE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO

Delegato ZANIN ORAZIO
Vice Delegato BOITO MANUELA
Componenti DAL PONT LUCA DE CASSAN FABIO
DALLA CORT ALFREDO
Segretario DE LEONARDIS BERNARDO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA

Delegato PICCOLI GIAMPIETRO
Vice Delegato BORTOLETTO CLAUDIO
Componenti BODO STEFANO CAMPACI SEVERIO
PITTARELLO CLAUDIO SPOLAORE ALBINO
TISATO GABRIELE MANIERO MASSIMO
RAMIN ANTONIO BEGHIN MARIO
MOTTA MASSIMO SCORZONI MARIACHIARA
MARCHIORO GIOVANNI FORIN CLAUDIO
LISSANDRON CLAUDIO
Segretario SQUIZZATO ROBERTO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO

Delegato PASTORELLO LUCA
Vice Delegato MORETTO RIDOLFO
Componenti SACCHETTO ARRIGO ENZO CONTATO DAVIDE
RAVAGNANI LINO MAZZO CLELIO
MAZZO ANTONIO MAZZO FRANCESCO
ONOFRI ALESSANDRA
Segretario SANNIA PIETRO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI S.DONA' DI PIAVE

Delegato GUERRA ESTERINO
Vice Delegato BALLARIN IVAN
Componenti SALVADOR MARIO ALDRIGO GIOVANNI
BISIOL MANILA
Segretario CHECCHIN FRANCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

Delegato DONA' CLAUDIO
Vice Delegato ANTONIOLI GIOVANNI

Componenti GELAIN GIANCARLO MILANI GINO
GASPARIN PIETRO CINI LARA
D'ACCORDI PIERPAOLO BAGGIO BRUNA

Segretario POL ALESSANDRA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

Delegato BRUSAFERRO DINO
Vice Delegato CAPUZZO ALBERTO

Componenti BULLADO SILVANO PURPURA MARIA TERESA
CONFALONE FRANCESCO BACCI ANGELO
FANTIN PIETRO FRANZOI ARMANDO
TREVISAN MASSIMO ALBERTINI FABRIZIO
LOMBARDO GIANFRANCO MORO GABRIELE

Segretario CREMASCHI TULLIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA

Delegato PRANDO CLAUDIO
Vice Delegato FRANCIOLI DONELLA

Componenti BISIN DARIO BONFANTI LUIGI
FERRONI MASSIMILIANO CAMPEDELLI GAETANO
MASSEI MAURIZIO SCARDIGLI LEONARDO
ROSSINI MATTEO MAZZO DAVIDE
VERZINI GIORGIO DOMINICHINI ALFREDO
CINUS TIZIANA DUSINA ORLANDO PAOLO
FILIPPINI GIANCARLO MARZARI ELEONORA

Segretario BAZZERLA ILARIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA

Delegato SPALLUTO DOMENICO
Vice Delegato CATTELLAN FRANCESCO

Componenti DONADELLO LUIGI FRANCESCHETTO MARCO
SAGGESE VINCENZO TADIELLO ROBERTO
TOTO ANTONIO ZALTRON TIZIANO
RONZANI GIULIANO PONTALTI ISABELLA

Segretario COSTALUNGA ANDREA

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilìa



COMUNICATO UFFICIALE N.7
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, a seguito della delega acquisita dal Consiglio Direttivo della L.N.D., ha provveduto alle seguenti nomine, con validità fino al 30 giugno 2020:

1) COMMISSIONE ASSISTENZA E SOLIDARIETA'

La Commissione ha lo scopo di intervenire, secondo quanto previsto dall'art.2, del Regolamento del "Fondo di Solidarietà", in occasione di particolari e gravi infortuni fisici, altrimenti non congruamente risarcibili, che dovessero colpire i calciatori, tecnici e dirigenti di società ed associazioni nonché i dirigenti degli Organi centrali e periferici della Lega Nazionale Dilettanti in conseguenza di attività prestate nell'ambito della stessa Lega.

Presidente : Franco TOMMASINI

Componenti :

- Alessandro AMATO
- Silvio AMICI
- Antonio AMMENDOLIA
- Salvatore ARMINIO
- Massimo BASURTO
- Giovanni BRUNETTA
- Ercole BRUNETTI
- Santino BRUZZO
- Rita Anna CALOGIURI
- Luca CANGELLI
- Giuseppina CARACAPPA
- Stefano CARLET
- Vincenzo D'ANNA
- Alfonso DATTOLO
- Rosario DE MATTEIS
- Gianfranco FIORINI
- Gualtiero Walter GHETTA
- Vincenzo MITRO
- Leopoldo POLESE
- Giorgio RONCHI
- Antonio ROTUNNO
- Lorenzo SANSALONE
- Aldo SCAPELLATO
- Tommaso SERVETTO
- Armando SPARANO
- Alfonso STICCA
- Mario TETI
- Enzo ZANELLATI
- Dario ZEARO
- Roberto ZUPPIN

Segretario : Romina CALDERONE

2) COMMISSIONE DI STUDIO

La Commissione di Studio ha l'incarico di studiare le problematiche afferenti l'attività svolta dalla Lega, ad essa affidati dal Presidente della L.N.D., dal Consiglio di Presidenza o dal Consiglio Direttivo della Lega stessa.

Inoltre, ha il compito di esaminare e fornire interpretazioni circa i vari quesiti posti sia dai Dirigenti della Lega che delle Società :

Presidente : Angelo LO VECCHIO MUSTI

Componenti
Angelo AQUINO
Romolo CARELLA
Giorgio COLLURA
Gianni CORRARATI
Bruno IOVINO
Filippo LATTANZI
Federico MARIANESCHI
Roberto RICCIARDI
Nicola SANTORIELLO
Antonio SASSO
Luca SBORDONI
Vincenzo SCATOLA
Donato STASI

Segretario : Massimo CIACCOLINI

3) COMMISSIONE PER LE CARTE FEDERALI

La Commissione ha lo scopo di studiare le Carte Federali della F.I.G.C., esprimere pareri sulle modifiche apportate e suggerire eventuali modifiche.

Presidente : Aldo VIOLATO

Componenti:
Marco CILIO
Fausto COLLARINI
Giuseppe CRISAFULLI
Sergio ESPOSITO
Ferdinando FANFANI
Luigi GARGIULO
Valter MACCHIA
Felice MARMO
Roberto MASTROPASQUA
Aldo MATANO
Massimo SQUILLANTE
Giovanni TORMENA
Giuseppe VECCHIETTI

Segretario : Elena TERRA

4) COMMISSIONE PER CONTENZIOSI DAVANTI ALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA

Presidente : Francesco CAIA

Componenti: Antonio BIZZARRO
Marta BOCCI
Roberto DE LISA
Marco DI LELLO
Aldo GRAUSO
Ottorino LA ROCCA
Miguel MASTRANGELO
Andrea OREFICE
Massimiliano PESCI
Marco PROIETTI
Paola RASORI
Nicola SANSALONE

Segretario : Stefano CORPETTI

5) COMMISSIONE GIURIDICA

Presidente: Vincenzo IOPPOLI

Componenti : Alessandro ANASTASI
Loredana CANTONE
Marco CAVALLARI
Francesco CIACCOLINI
Alessandro COLOMBO
Antonio COPPOLA
Gianmaria DAMINATO
Domenico D'ANDREA
Gabriele FAGIOLI
Giuseppe FIORE
Gaetano IROLLO
Tito Lucrezio MILELLA
Giovanni MARINO
Michele MITOLA
Raffaele PIEMONTESE
Armando ROSSI
Giovambattista RUZZA
Simona SESTINI
Alberto TERILLI

Segretario : Mariangela D'EZIO

6) COMMISSIONE PER LE BENEMERENZE A DIRIGENTI ED A SOCIETA'

La Commissione ha il compito di esaminare le proposte delle Divisioni e dei Comitati per l'assegnazione dei premi di benemerenzza a Dirigenti Federali e di Società che abbiano un'anzianità. Inoltre, ha il compito di proporre assegnazioni di onorificenze e riconoscimenti a Dirigenti, come previsto dall'art. 46 del Regolamento della L.N.D.

Presidente : Edmondo CAIRA

Componenti : Marcello ANASTASIO PUGLIESE
Sara BOTTARELLI
Giuseppe BRIARAVA
Nazareno CHIATTI
Aldo CIARAMELLA
Pasquale Ermanno COLUCCI
Gigino D'ANGELO
Luciano FAUSTIN
Carmelo FUSCA'
Miria GIAN SOLDATI
Marco GRASSINI
Giuseppe GRECO
Giulio JACOVIELLO
Francesco MOTTOLA
Emilio PAGANO
PIERI Giancarlo
Angelo PIRROTTA
Domenico RONDINELLI
Giovanni VILLARI

Segretario : Sabrina BONACQUISTI

7) COMMISSIONE PER I CAMPI SPORTIVI

Presidente Antonio ARMENI

Componenti Eugenio CIPOLLONE
Pierluigi AVATANEO
Andreino BIGNOTTI
Gianni BIONDI
Alessandro CHITTARO
Levantino CIANFARANO
Umberto CUNGI
Lucio DE ROSA
Maurizio FORMENTON
Enrico GIOVANNINI
Stefano IOAN
Salvatore LOBINA
Maria Stella LO GIACCO
Giancarlo PARIS

Lanfranco ROSSI
Antonio SANTAGUIDA
Saverio SCAVONE
Marco VOLTERRANI
Ivano ZANTEI

Segretario Mauro DE ANGELIS

8) COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI IN ERBA ARTIFICIALE

Presidente Antonio ARMENI

Componenti Giuseppe BARETTI
Silvano BIASI
Giuseppe BONSANGUE
Umberto CUNGI
Lucio DE ROSA
Guerino FARINA
Cosimo IANNACE
Maria Stella LO GIACCO
Giancarlo PARIS
Delfina Diana PASSARIN
Gian Antonio PERUZ
Giovanni ROSSETTI
Solio RUGGIERI
Antonio SANTAGUIDA
Mauro SCHIAVONE
Franco VOLLARO
Marco VOLTERRANI
Alfredo ZUIN

Segretario Giovanni GIOVANNETTI

9) COMMISSIONE MEDICO SPORTIVA E RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

La Commissione ha il compito di coordinare l'assistenza medica per tutte le Società della L.N.D. attraverso un rapporto costante con le Regioni e le U.S.L. in stretta collaborazione con i Comitati Regionali, i Fiduciari Medici Regionali e la Commissione Medico Sportiva della L.N.D.

La Commissione si occupa, inoltre, della organizzazione e Programmazione Sanitaria, per quanto attiene ai problemi delle Società e dei Comitati Regionali attraverso i Fiduciari Medici Regionali nei loro rapporti con la struttura sanitaria pubblica, e della educazione sanitaria e della individuazione dei problemi connessi alle strutture sanitarie periferiche.

Presidente: Erio ROSATI

Componenti : Nicola ARMENTANO
Giuseppe BARBATI
Giampaolo BRUNETTI
Ferdinando CAFIERO

Angelo CAPUTO
Rosario CIANCI
Achille CUCCARI
Antonio DE LUCA
Lorenzo DI GIULIO
Massimiliano FERRONI
Francesco GUIDI
Michele IACOVAZZI
Davide LOCHIS
Mario MARRA
Aldo PEZZA
Giorgio PIASTRA
Mario PIETRACUPA
Piernicola TREGLIA
Mario TURANI
Francesco USSIA

Segretario Marianna NAPPO

10) COMMISSIONE PER LE PROBLEMATICHE FISCALI TRIBUTARIE

Presidente : Edmondo CAIRA

Componenti : Gaetano ANACLERIO
Giovanni CAPO
Andrea CARBONARI
Paolo CARDELLA
Giovanni CASTELLANO
Gianni CAVALLERO
Stefano COMELLINI
Ciro Fernando DE LUCA
Giulio DE AGOSTINI
Sara MARCUCCI
Sandro SANTI
Domenico SANTORELLI
Michele SAVOJA
Mario TAVECCHIO
Felice TRANCHESE
Giorgio TREGLIA
Eduardo VOZZI

Segretario : Gabriella LOMBI

11) COMMISSIONE PARITETICA A.I.A./L.N.D.

Presidente : Francesco FLORIMONTE
Vice Presidente: Angelo SILVESTRI

Componenti : Umberto CARBONARI
Giovanni CUPAIOLO
Biagio DRAGONE
Robert ESCHGFAELLER
Pasquale GIAMPAGLIA
Giuseppe LABONIA
Lido BELTRAME
Pierluigi LUCIDI
Domenico MICESI
Gianluca NICCHIOTTI
Francesco NISTICO'
Pasquale SANTORO
Gaetano VITI

Segretario : Normanna CACCIANINI

12) COMMISSIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI L.N.D.

Presidente: Nicola SACCINTO

Componenti : Nedo ADAMI
Alfonso BARBARANO
Umberto BORDINO
Luca DI CARLO
Daniele D'UBALDO
Corrado FERRARI
Maurizio MATTEOLI
Federico MENNA
Andrea MOLINELLI
Salvatore PALMIERI
Leonardo PERDONO'
Giovanni RATTI
Leonardo VOLPICELLA
Vito VOLPICELLA
Franco VOOD
Sante ZAZA

Segretario : Albertino BRANCHESI

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibia



COMUNICATO UFFICIALE N.8 Stagione Sportiva 2019-2020

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. MODALITA' DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI

La L.N.D., di intesa con la Generali Italia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2019 - 2020 conferma le coperture assicurative relative alla tutela Infortuni e responsabilità civile a favore delle Società sportive e dei tesserati della Lega.

Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti.

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'Assicurato o da chi ne faccia le veci ed eventuali aventi causa, potrà essere effettuata:

- Attraverso il sistema di denuncia on-line accessibile sul portale web della Lega Nazionale Dilettanti - www.lnd.it, selezionando il banner posto sulla destra della home-page denominato "ASSICURAZIONI". All'interno di questo spazio web, si potrà accedere al portale **One care** per effettuare la denuncia on-line.

La procedura di denuncia on-line è di facile gestione, non comporta spese e assicura l'immediata presa in consegna e lavorazione del sinistro.

- La denuncia può essere effettuata, in alternativa alla denuncia on-line (preferibile), attraverso l'invio di moduli cartacei, debitamente compilati e sottoscritti, da inviarsi a mezzo **raccomandata A/R ad AON S.p.A. – Ufficio Sinistri infortuni – Via Andrea Ponti, 8 – 20143 Milano.**

Si segnala che suddetta tipologia di procedura comporta necessariamente ritardi nell'istruttoria e nell'iter liquidativo della posizione.

Si ricorda, inoltre, che nella pagina <https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni> sono disponibili tutte le informazioni utili a comprendere il mondo assicurativo della L.N.D..

In particolare, sono stati inseriti i moduli per la denuncia cartacea, la sintesi della polizza e il vademecum esplicativo per procedere all'apertura telematica del sinistro.

Nella stessa pagina web le Società sportive trovano anche la Dichiarazione Assicurativa RCT, idonea per produrre alle Amministrazioni Comunali un documento che confermi la tutela delle associate alla L.N.D. che gestiscono impianti sportivi.

La denuncia di sinistro, a prescindere dalla procedura prescelta, deve essere effettuata **entro 30 giorni dalla data dell'infortunio**, mentre nel caso di infortunio mortale, la denuncia dovrà essere effettuata **entro i 15 giorni successivi al decesso, a mezzo telegramma da trasmettere all'indirizzo sopra indicato.**

Si ricorda agli utenti che i sinistri denunciati fino alla stagione sportiva 2017-2018 sono migrati dal vecchio portale MARSH (non più attivo per la L.N.D.) a quello della società AON.

Compatibilmente con il delicato trasferimento dei dati è possibile per gli utenti consultare i propri sinistri, contattando il numero verde e chiedendo il riallineamento del vecchio sinistro sul nuovo portale.

Inoltre, per eventuali informazioni circa lo status della pratica di sinistro è a disposizione la Centrale Operativa al numero verde

800.137.060

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND

Si ricorda che è sempre attivo (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sotto riportati) il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti, e per l'assistenza alle Società sportive sui temi assicurativi.

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:

1 - NON PUÒ DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE e non liquida i sinistri. Per tale operazione è necessario contattare il numero verde 800 137 060;

2 - il servizio NON OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.

Il servizio di consulenza (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati) è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

Si precisa che i tesserati del **Settore Giovanile e Scolastico** (e cioè quelli di età inferiore ai 14 anni o quelli di età compresa tra 14 e 16 con tesseramento annuale) non rientrano nella copertura della polizza LND, bensì in quella FIGC e devono denunciare i sinistri attraverso il sito del Settore Giovanile, disponibile all'indirizzo www.figc.it

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2019-2020 è pari ad **Euro 29,00** per gli assicurati delle categorie **Calciatori e Allenatori delle Società della L.N.D.**

Per quanto attiene i **"Dirigenti" tesserati con le Società della L.N.D.**, di seguito si rendono noti gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. – Generali/INA Assitalia, per la stagione sportiva 2019/2020:

- ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Seri D ed ai Campionati di Serie A e B del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A2 e B della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad **Euro 180,00**;
- ogni singola Società partecipante al campionato di Eccellenza, Promozione e 1^aCategoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad **Euro 130,00**;
- ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari ad **Euro 90,00**.

Per quanto attiene la categoria **Dirigenti** delle Società della L.N.D. (così come disposto già dal 1 Luglio 2012, recependo il Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.296 del 20 Dicembre 2010) l'importo pro-capite è pari ad **Euro 5,00**

Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



COMUNICATO UFFICIALE n.9
Stagione Sportiva 2019/2020

Si comunica che il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha provveduto, ai sensi dell'articolo 25 bis, del Regolamento di Lega, alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, dei Componenti e del Segretario della Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti a far data dal presente Comunicato Ufficiale e fino al 30 giugno 2021.

Presidente: Avv. Fabio Galli

Vice Presidente: Dott. Vincenzo Stella

Componenti: Dott. Giuseppe Blumetti
Avv. Francesco Caruso
Avv. Carmine Genovese
Avv. Carlo Greco
Avv. Roberta Li Calzi
Dott. Paolo Magrelli
Dott. Ermanno Marota
Dott. Giorgio Mocchi
Avv. Davide Pallottino

Segretario: Sig. Enrico Ciuffa

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



COMUNICATO UFFICIALE N.10
Stagione Sportiva 2019/2020

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 1/AA al N. 5/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 879 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca BIGNARDI, Matteo DE BIAGGI, Giuliano VOLTANI, Maurizio ZANFORLIN e della società ASD FIESSESE avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA BIGNARDI, Presidente e legale rappresentante della società ASD FIESSESE, la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. e 10, comma 2, del C.G.S. F.I.G.C., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale; 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Matteo DE BIAGGI, relativamente alle 2 gare sotto indicate e di dotarlo di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non averlo fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva relativamente alle gare sotto indicata, consentendo l'utilizzo dello stesso nel corso delle seguenti 2 gare :

Campionato Provinciale Juniores Under 19 Girone A C.R. Veneto – S.S. 2018-19

13.10.2018 PORTO VIRO - ASD FIESSESE

20.10.2018 ASD FIESSESE - PAPOZZE;

MATTEO DE BIAGGI all'epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1bis, comma 5, del C.G.S., per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C., 10, comma 2, del C.G.S. F.I.G.C., 46, comma 6, C.G.S. F.I.G.C., 43, comma 1, delle N.O.I.F., per aver egli disputato le 2 gare sotto indicate nelle fila della Società ASD FIESSESE senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva:

Campionato Provinciale Juniores Under 19 Girone A C.R. Veneto – S.S. 2018-19

13.10.2018 PORTO VIRO - ASD FIESSESE

20.10.2018 ASD FIESSESE - PAPOZZE;

GIULIANO VOLTANI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD FIESSESE, la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C., anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F., 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara sotto indicata, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Matteo DE BIAGGI, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva:

Campionato Provinciale Juniores Under 19 Girone A C.R. Veneto – S.S. 2018-19

13.10.2018 PORTO VIRO - ASD FIESSESE;

MAURIZIO ZANFORLIN, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD FIESSESE, la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C., anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F., 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara sotto indicata, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Matteo DE BIAGGI, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva:

Campionato Provinciale Juniores Under 19 Girone A C.R. Veneto – S.S. 2018-19
20.10.2018 ASD FIESSESE - PAPOZZE;

ASD FIESSESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luca BIGNARDI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD FIESSESE, Matteo DE BIAGGI, Giuliano VOLTANI e Maurizio ZANFORLIN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 50 giorni di inibizione per il Sig. Luca BIGNARDI, 2 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Matteo DE BIAGGI, 20 giorni di inibizione per il Sig. Giuliano VOLTANI, 20 giorni di inibizione per il Sig. Maurizio ZANFORLIN e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato Juniores Provinciale per la società ASD FIESSESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'1 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 443 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giovanni CARNEVALI e della società U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovanni CARNEVALI, all'epoca dei fatti e oggi Amministratore Delegato dell'U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 3.1 e 5.5 del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo della F.I.G.C. per aver sottoscritto, in nome, per conto e nell'interesse della società U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L., tanto il contratto di rappresentanza del 25.01.2017 con il Procuratore Sportivo Gaetano Paolillo (cui è seguito, in data 31.01.2017 il primo contratto per prestazioni sportive tra il SASSUOLO e il calciatore SCAMACCA) quanto il successivo contratto congiunto di rappresentanza del 20.11.2017 (cui è seguito, in data 21.11.2017 il rinnovo annuale del contratto per prestazioni sportive tra il SASSUOLO e il calciatore SCAMACCA) senza aver provveduto, in entrambi i casi, al deposito dei suddetti contratti di rappresentanza presso la FIGC e, dunque, per aver concluso contratti sportivi con il calciatore Gianluca SCAMACCA con l'intermediazione del Procuratore Sportivo Gaetano Paolillo in virtù di contratti di rappresentanza inefficaci ex art. 5.5 del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo della F.I.G.C.;

U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo Amministratore Delegato nonché la responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, stesso codice per quanto ascritto al calciatore Gianluca SCAMACCA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni CARNEVALI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 10 giorni di inibizione € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Giovanni CARNEVALI e di € 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda per la società U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'1 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 730 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Calogero SANFRATELLO avente ad oggetto la seguente condotta:

CALOGERO SANFRATELLO, Allenatore di Base, per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 17, comma 3 e 4, e 23, comma 2, delle NOIF per avere svolto l'attività di allenatore n.q. di selezionatore della Rappresentativa Regionale Giovanissimi del CR Sicilia per la S.S. 2017/18, pur non avendo effettuato gli aggiornamenti obbligatori previsti per l'abilitazione in suo possesso all'epoca dell'evento e per non aver ottemperato all'obbligo relativo al versamento della quota annuale 2017-18.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Calogero SANFRATELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Calogero SANFRATELLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'1 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 307 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Valter GRIDEL, Ezio PERUZZO, Antonino PRIVITERA e della società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

VALTER GRIDEL, consigliere della Asd San Luigi Calcio, nonché responsabile dell'organizzazione del torneo internazionale "Città di San Giusto" e sottoscrittore del relativo regolamento, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento del Torneo internazionale "San Giusto", nonché in riferimento al Comunicato Ufficiale N° 1 del 01/07/2017 del Settore Giovanile e Scolastico, punti 9.3 - a1) e 9.5 e al Comunicato Ufficiale n° 3 del 26/07/2017 del Settore Giovanile Scolastico, punto 6.9, per avere consentito, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria e dovuta vigilanza, che il giovane calciatore Ivcevic Ivan, proveniente da prestito da società affiliata alla federazione slovena, partecipasse nelle fila della Asd San Luigi Calcio agli incontri *JUVENTUS – ASD SAN LUIGI CALCIO*, *ASD SAN LUIGI CALCIO – GORICA*, *ASD SAN LUIGI CALCIO – STURM GRATZ* e *ASD SAN LUIGI CALCIO – PORDENONE CALCIO SRL*, valevoli per il torneo internazionale "San Giusto", il tutto contrariamente a quanto indicato dal combinato disposto di cui all'articoli 2 e 3 del Regolamento del suindicato torneo che prevedeva l'utilizzo di prestiti solo se provenienti da società affiliate alla Figc;

EZIO PERUZZO, presidente della Asd San Luigi Calcio nella stagione 2017/2018, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento del Torneo internazionale "San Giusto", nonché in riferimento al Comunicato Ufficiale N° 1 del 01/07/2017 del Settore Giovanile e Scolastico, punti 9.3 - a1) e 9.5 e al Comunicato Ufficiale n° 3 del 26/07/2017 del Settore Giovanile Scolastico, punto 6.9, per avere consentito, omettendo ogni necessaria vigilanza, che il giovane calciatore Ivcevic Ivan, proveniente da prestito da società affiliata alla federazione slovena, partecipasse nelle fila della Asd San Luigi Calcio agli incontri *JUVENTUS – ASD SAN LUIGI CALCIO*, *ASD SAN LUIGI CALCIO – GORICA*, *ASD SAN LUIGI CALCIO – STURM GRATZ* e *ASD SAN LUIGI CALCIO – PORDENONE CALCIO SRL*, valevoli per il torneo internazionale "San Giusto", il tutto contrariamente a quanto indicato dal combinato disposto di cui all'articoli 2 e 3 del Regolamento del richiamato torneo, che prevedeva l'utilizzo di prestiti di calciatori solo se provenienti da società affiliate alla Figc;

ANTONINO PRIVITERA, dirigente accompagnatore della Asd San Luigi Calcio, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, comma 1 delle Noif, in riferimento al combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento del Torneo internazionale "San Giusto", nonché al Comunicato Ufficiale N° 1 del 01/07/2017 del Settore Giovanile e Scolastico, punti 9.3 - a1) e 9.5 e al Comunicato Ufficiale n° 3 del 26/07/2017 del Settore Giovanile

Scolastico, punto 6.9, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare *JUVENTUS – ASD SAN LUIGI CALCIO*, *ASD SAN LUIGI CALCIO – GORICA*, *ASD SAN LUIGI CALCIO – STURM GRATZ* e *ASD SAN LUIGI CALCIO – PORDENONE CALCIO SRL*, tutte valevoli per il Torneo internazionale “San Giusto”, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore Ivcevic Ivan, in quanto proveniente da prestito di società affiliata alla Federazione Slovena, sottoscrivendo le relative distinte consegnate al Direttore della Gara, consentendo così che il calciatore in questione partecipasse alle singole gare, nonostante non ne avesse titolo;

A.S.D. SAN LUIGI CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, i tesserati avvisati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Valter GRIDEL, Ezio PERUZZO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO, e Antonino PRIVITERA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Valter GRIDEL, di 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Ezio PERUZZO, 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Antonino PRIVITERA, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'1 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 406 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe PAMPINELLA avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE PAMPINELLA, allenatore di base, tesserato per la società ASD Accademia Gaggiano Team nella stagione sportiva 2017/2018 con qualifica di tecnico della squadra Regionale Juniores: in violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli articoli 17 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto funzione di prestanome al sig. Daniele Arrigo, non abilitato alla guida tecnica;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe PAMPINELLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica per il Sig. Giuseppe PAMPINELLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'1 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 11
Stagione Sportiva 2019/2020

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 1/A della F.I.G.C. inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per i procedimenti riguardanti le infrazioni di cui agli artt. 24 e 30 del Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI LE INFRAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 24 e 30 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Presidente Federale

- ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 24 e 30 del Codice di Giustizia Sportiva entro l'inizio dei Campionati della stagione sportiva 2019/2020 e, comunque, ai procedimenti riguardanti i predetti illeciti e violazioni incardinati prima dell'inizio dei Campionati della stagione 2019/2020;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Capo IV del Titolo IV del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 85, comma 1, 103 comma 1 e 106, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva

delibera

di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, avviati o incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino all'avvio dei Campionati della stagione sportiva 2019/2020, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso il Tribunale Federale:

- il termine entro cui il Presidente del Tribunale fissa l'udienza è ridotto a 3 giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza di discussione è ridotto a 15 giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento;
- il termine previsto per il deposito di memorie, istanze e documenti è ridotto a 2 giorni prima della data fissata per l'udienza. Resta ferma la possibilità per l'incolpato, la Procura Federale e per gli altri interessati di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento fino a 3 giorni prima della data fissata per l'udienza di dibattimento;
- il termine che deve intercorrere tra l'avviso di fissazione dell'udienza e la data fissata per l'udienza è ridotto a 10 giorni;

- il termine previsto per la pubblicazione della decisione dalla adozione del dispositivo è ridotto a giorni 5.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Federale di Appello:

- il termine per presentare reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello è ridotto a 3 giorni;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Federale di Appello fissa l'udienza è ridotto a 2 giorni dalla ricezione del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza di discussione è ridotto a 10 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine previsto per il deposito di memorie, indicare mezzi di prova di cui intendono avvalersi e produrre documenti è ridotto a 2 giorni prima della data fissata per l'udienza. Resta ferma la possibilità per l'appellante, la controparte e per gli altri interessati di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento fino a 3 giorni prima della data fissata per l'udienza di discussione;
- il termine che deve intercorrere tra l'avviso di fissazione dell'udienza e la data fissata per l'udienza è ridotto a 7 giorni;
- il termine previsto per la pubblicazione della decisione dalla adozione del dispositivo è ridotto a giorni 5.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 12
Stagione Sportiva 2019/2020

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 2/A della F.I.G.C. inerente i termini e le modalità della deroga all'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., per la Stagione Sportiva 2019/2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilla)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2019/2020

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2019/2020, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere e/o rinnovare il tesseramento in deroga per non più di due calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N.14
Stagione Sportiva 2019/2020

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 6/AA e N. 7/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1128 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Domenico IACCINO e della società A.S.D. ROGGIANO 1973 avente ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO IACCINO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Roggiano 1973, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 15, del CGS, per non aver pagato all'allenatore sig. Nervino Pasquale, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione del 19.7.2018 pubblicata con C.U. n.4/18 C.A./LND nonché con decisione del 11.10.2018 pubblicata con C.U. n.5/18 C.A./LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle suddette pronunce;

A.S.D. ROGGIANO 1973, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico IACCINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ROGGIANO 1973;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Domenico IACCINO e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda e punti 1 di penalizzazione per la società A.S.D. ROGGIANO 1973;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 875 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe CITARELLA e della società A.S.D. SPORTING GIRLS NOCERINA avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE CITARELLA, Presidente della società A.S.D. Sporting Girls Nocerina, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Akakpo Godfred nella gara del Campionato di Terza Categoria del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. S.G. Nocerina – Episcopio del 2.12.2017;

A.S.D. SPORTING GIRLS NOCERINA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe CITARELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING GIRLS NOCERINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe CITARELLA e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e punti 1 di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020 per la società A.S.D. SPORTING GIRLS NOCERINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 00000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



1 luglio 2019

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D., alla
Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N°1

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l'attività agonistica ufficiale organizzata nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2019-2020, dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2020.

Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



1 luglio 2019

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D., alla
Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N°2

Con la presente si comunica che, al fine di adottare il provvedimento di decadenza dalla affiliazione come previsto dall'art.16, delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale necessita di conoscere tempestivamente tutte le Società dichiarate inattive dagli enti in indirizzo.

Pertanto, gli stessi enti dovranno pubblicare, **entro e non oltre 15 giorni** dal verificarsi della inattività, la dichiarazione di inattività stessa e darne contestuale comunicazione alla Segreteria Federale.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



1 luglio 2019

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D., alla
Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE n. 3

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **35 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicitari che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accreditato sarà negato dagli Ispettori del Comitato, Divisione, Dipartimenti;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
 1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
 2. al Sig. Prefetto o al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
 3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)



1 luglio 2019

Al Presidenti dei Comitati L.N.D.,
alla Divisioni Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N° 4

Oggetto: gare amichevoli e Tornei – Stagione Sportiva 2019-2020

Con la presente Circolare, si rinnova l'informativa sulle disposizioni generali alle quali le Società della L.N.D. dovranno attenersi per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento e/o organizzazione di Tornei e gare amichevoli, con particolare riguardo agli eventi sportivi che vedono la partecipazione di squadre straniere, tenuto conto delle prescrizioni fornite alle Federazioni di competenza dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A. In tal senso, si rimanda a quanto stabilito dagli articoli 32, 34 e 35, del Regolamento della L.N.D..

Per quanto attiene al rilascio dei cosiddetti "visti per gara sportiva" (durata inferiore a 90 giorni), finalizzati all'ingresso in Italia di atleti extra-comunitari che intendono partecipare a competizioni sportive anche a carattere non ufficiale, organizzate da Società dilettantistiche, si ricorda che la Lega Nazionale Dilettanti e i propri Comitati, Divisioni e Dipartimenti - ferma restando la normativa di riferimento, regolata da specifiche disposizioni legislative e da indirizzi emanati dal C.O.N.I. - non hanno competenza alcuna in ordine alle procedure e agli adempimenti relativi ai visti per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia. Si rimanda, in proposito, ai contenuti delle Circolari L.N.D. n. 36 del 27 Febbraio 2002, n. 20 del 20 Gennaio 2005 e n. 16 del 30 Agosto 2011.

Si rappresenta che il mancato rispetto delle disposizioni procedurali di cui alle sopracitate norme e Circolari, in special modo per quanto attiene alla organizzazione di Tornei e/o gare amichevoli con squadre estere e alla partecipazione a gare amichevoli internazionali, determinerà il diniego della prescritta autorizzazione da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile di voler dare puntuale e sollecita informativa alle proprie Società, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



1 luglio 2019

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D., alla
Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 5

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell'Interno, ha rinnovato a questa Lega la necessità di ottenere la massima collaborazione da tutti i soggetti deputati all'organizzazione delle competizioni agonistiche indette dalla Lega Nazionale Dilettanti, al fine di monitorare nel miglior modo possibile le disposizioni e le misure organizzative, nonché di prevenzione e di contrasto della violenza, in occasione di manifestazioni sportive.

A tale riguardo, è necessario che i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti segnalino alla Lega Nazionale Dilettanti, Ufficio Sicurezza Impianti (fax 06/32822726), almeno entro dieci giorni dalla loro effettuazione, le gare dei Campionati di propria competenza considerate ad alto rischio nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico, indicando le criticità che motivano la segnalazione stessa.

I Comitati, la Divisione e i Dipartimenti avranno, inoltre, cura di raccogliere i dati necessari per relazionare la Lega Nazionale Dilettanti sui casi specifici in cui si siano verificati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza, così da consentire a questa Lega di fornire all'Osservatorio elementi informativi utili per tutte le attività dell'Osservatorio stesso, tra i quali devono essere necessariamente compresi i Comunicati Ufficiali sui quali vengono pubblicate le decisioni dei competenti Organi della Giustizia Sportiva riferite ai richiamati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza che dovessero verificarsi.

Nell'invitare a prendere buona nota di quanto sopra rappresentato, si confida sulla consueta e preziosa collaborazione.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)



1 luglio 2019

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
alla Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE n. 6

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2019/2020, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibia



1 luglio 2019

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D., alla Divisione Calcio a Cinque, al Dipartimento Interregionale e al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N. 7

Oggetto: Rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2019/2020

Si rendono note le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli organi di informazione (emittenti radio-televisive, siti web, etc., di seguito "Emittenti") per la stagione sportiva 2019-2020, fatte salve le disposizioni per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile, dalla Divisione Calcio a 5 e dal Dipartimento Beach Soccer.

Le Emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D. dovranno inoltrare una richiesta scritta al Comitato, Divisione o Dipartimento competente che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva. Uniformemente alla richiesta, dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal Regolamento (**Allegato A** nella presente Circolare) insieme a una copia del Regolamento stesso debitamente sottoscritta per accettazione.

L'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sportiva è subordinato alla richiesta scritta che le Emittenti in possesso del nulla-osta dovranno inoltrare, partita per partita, a ciascuna delle Società organizzatrici degli incontri di interesse, **almeno tre giorni prima** della data fissata per l'incontro. **Tutte le disposizioni circa l'accesso alle aree degli stadi, il rilascio delle tessere e degli accrediti e le interviste ai tesserati sono indicate nell'Allegato B** nella presente Circolare.

Il rilascio della necessaria autorizzazione è demandato alla competenza delle singole Società, le quali potranno negarla a quelle Emittenti che non siano in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Lega o che, in precedenti occasioni, non si siano attenute al Regolamento disciplinante l'esercizio del diritto di cronaca. Le Società che abbiano a constatare che le Emittenti non si attengono alle disposizioni relative all'esercizio del diritto di cronaca dovranno darne immediata comunicazione alla Divisione, al Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti, e con l'occasione si inviano i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilla

ALLEGATO A - REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA IN RELAZIONE ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti riconosce alle Emittenti, per la stagione sportiva 2019/2020, il seguente esercizio del diritto di cronaca sportiva:

- per l'esercizio della cronaca radiofonica:

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flash di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi** per ciascun incontro;

- per l'esercizio della cronaca televisiva (anche a mezzo digitale, social media o altre modalità on-line):

sintesi filmate, trasmesse in differita nel rispetto di quanto previsto al successivo punto, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti** per ciascuna partita.

L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la diffusione in diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, né con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni audio e/o video, le Emittenti interessate dovranno stipulare specifici accordi con la Lega o la propria avente causa LND Servizi, ovvero con le singole Società che abbiano ottenuto la previa autorizzazione scritta da parte del competente Comitato Dipartimento o Divisione. In tutti i casi non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.

NULLA-OSTA – Per ottenere il nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva, ogni Emittente dovrà inoltrare domanda scritta al competente Comitato Dipartimento o Divisione allegando:

- a) certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze;
- b) le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicitari designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo, o l'indicazione del praticante giornalista corredata di documento d'identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità;
- c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Emittente;
- d) copia della polizza sottoscritta con una primaria compagnia di assicurazione per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

La Divisione, il Comitato o il Dipartimento in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente non risulti più, in tutto od in parte, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a) o non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento.

ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI - Per accedere agli impianti sportivi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti in possesso del nulla-osta devono far pervenire alla Società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta almeno tre giorni prima del giorno della partita. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la Società rilascerà l'autorizzazione all'accesso valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce. Le Società potranno negare l'autorizzazione qualora l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e/o delle attrezzature di registrazione e/o ripresa sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine pubblico all'interno dello stadio e/o per il regolare svolgimento dell'incontro.

I servizi di cronaca devono essere effettuati esclusivamente da soggetti iscritti all'Albo dei giornalisti e/o pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente.

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua riconducibilità all'Emittente stessa.

E' fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di avvalersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, sulle rampe e/o i passaggi di servizio;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.

RESPONSABILITA' - Le Emittenti sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., la Divisione, i Comitati, i Dipartimenti e le Società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

VARIE - Resta inteso che per "diritto di cronaca" si intende la descrizione della gara, mediante immagini e/o commento parlato, che venga diffusa, pubblicata o comunque messa a disposizione del pubblico, con le modalità prescritte dal presente Regolamento, fino alle 48 ore dal termine della gara stessa, in linea con la disposizione all'articolo 5 del d.lgs. n. 9/2008 e che in nessun caso rientra nell'esercizio del diritto di cronaca l'archiviazione, registrazione, diffusione e/o la messa a disposizione del pubblico o comunque qualsiasi ulteriore utilizzazione, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, delle registrazioni effettuate dalle Emittenti nell'esercizio del diritto di cronaca successivamente allo spirare di detto termine di 48 ore.

Data _____

Il Legale Rappresentante dell'Emittente

ALLEGATO B - RAPPORTI TRA SOCIETÀ CALCISTICHE E ORGANI DI INFORMAZIONE

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2019/2020, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate dalla Lega stessa per l'attività del proprio Dipartimento Interregionale.

Art. 1 ACCESSO AGLI STADI

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- a) i giornalisti e i cronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla Circolare N.7 del 1 luglio 2019;
- b) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. e dall'U.S.S.I.;
- c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla società ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla Circolare N.7 del 1 luglio 2019;
- d) i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla Circolare N.7 del 1 luglio 2019;

Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA

Possono accedere alla tribuna stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA

Possono accedere ai locali adibiti a sala stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Possono accedere altresì alla sala stampa i cronisti, i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla Circolare N.7 del 1 luglio 2019.

Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIOCO

Possono essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, dalla Divisione Calcio a 5, dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile e dai Comitati Regionali, unicamente i fotografi e i tele-operatori che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare ed autorizzati dalle Società ospitanti.

I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di gioco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco, nelle apposite postazioni situate dietro le porte, e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.

Le società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi e i tele-operatori che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di gioco.

Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori al sottopassaggio ed agli spogliatoi dell'arbitro e delle due squadre.

L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle vigenti normative federali.

Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori ai locali antistanti gli spogliatoi.

L'accesso di tali soggetti ai suddetti locali potrà essere concesso:

- a) soltanto dopo che la terna arbitrale, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;
- b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai cronisti e agli operatori accreditati dalla società ospitante secondo le modalità previste dal regolamento allegato alla presente Circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle società calcistiche.

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella sala stampa o, comunque, all'interno degli stadi potranno essere trasmesse soltanto in differita non prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

L'art. 52, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine.

In considerazione di quanto sopra, le società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati, Dipartimenti o Divisione.

Qualora l'autorizzazione venga concessa, operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando di Accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla società ospitante, ma non potranno accedere al recinto di giuoco.

Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori degli organi di informazione in occasione delle gare delle competizioni organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2019/2020.

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di Accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle società calcistiche ospitanti a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:

- a/1 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di Accesso» ai giornalisti dovranno essere inoltrate per iscritto alle società calcistiche ospitanti dai rispettivi direttori responsabili;
- a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2019/2020; i «Tagliandi di Accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
- a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle società calcistiche prima dell'inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2019/2020; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di Accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle società calcistiche ospitanti almeno tre giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la società calcistica ospitante;
- a/5 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati», da città diversa da quella in cui ha

sede la società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la società calcistica ospitante;

- a/6 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai cronisti delle emittenti che abbiano ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva e che facciano pervenire richiesta scritta di rilascio alle società calcistiche ospitanti nel rispetto del «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva»;
- a/7 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo professionale o ai praticanti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del direttore responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle società calcistiche ospitanti dalle agenzie fotografiche o degli organi di informazione interessati almeno tre giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle emittenti che abbiano ottenuto il nulla-osta dalla Lega Nazionale Dilettanti potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'emittente di realizzare i servizi giornalistici e che siano in possesso del "Tagliando di Accesso" rilasciato dalla società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, oltre al documento che attesta l'appartenenza alla emittente; ciascuna emittente potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente circolare le società calcistiche ospitanti dovranno:

- a) dare immediata comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti delle violazioni accertate;
- b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - Stampa»;
- c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, cronisti, fotografi, tecnici e/o operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di Accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente Circolare saranno soggette a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 1 bis del C.G.S.



1 luglio 2019

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D., alla
Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N. 8

OGGETTO: Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2019/2020

Sulla base dei criteri generali stabiliti circa l'esercizio della cronaca sportiva (Circolare n.7 del 1 Luglio 2019), si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno acquistare, **non in esclusiva, e fatti salvi i diversi accordi tra la LND e broadcaster nazionali e internazionali, i diritti di diffusione audio e video (TV, radio, canali web e social network) delle gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti (fatta eccezione per la gara di finale della Coppa Italia Dilettanti, della gara di finale della fase nazionale del Campionato Juniores e delle gare del Torneo delle Regioni) e delle gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali.**

Le trasmissioni audio-video realizzate in differita – da intendersi non prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00 – sono invece concesse a titolo gratuito.

MODALITA' DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DIRETTAMENTE ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Le emittenti interessate dovranno far pervenire a LND Servizi la propria manifestazione di interesse all'acquisto di una singola gara – **almeno sei giorni prima dell'evento** - scrivendo all'indirizzo dirittiradiotv@lnd.it. Successivamente la Segreteria Generale della LND, ottenute le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi Srl, che a sua volta invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

Si pubblicano qui di seguito le gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti ed i corrispettivi economici richiesti per l'acquisto dei singoli incontri come comunicati da LND Servizi.

DIRETTA AUDIO-VIDEO (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza (gare primo e secondo turno)	€ 1.000/00 + IVA
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 1.000/00 + IVA
- Fase nazionale Juniores (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 500/00 + IVA

DIRETTA AUDIO E STUDIO/STADIO (radio, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza (gare primo e secondo turno)	€ 300/00 + IVA
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 300/00 + IVA
- Fase nazionale Juniores (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 150/00 + IVA

MODALITA' DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER IL TRAMITE DEI COMITATI REGIONALI

Per quanto concerne i diritti di diffusione in diretta di gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali, possono essere autorizzate solo per motivi e circostanze particolari – diverse da quelle afferenti alla tutela dell'Ordine Pubblico in relazione all'adozione di provvedimenti emessi dagli Organismi competenti in materia – e sempre a carattere oneroso a carico dei soggetti richiedenti.

La gestione dei diritti di cui sopra è demandata alla LND Servizi Srl. Pertanto, i soggetti richiedenti dovranno far pervenire una manifestazione d'interesse all'acquisto di una singola gara - **almeno 10 giorni prima della data ipotizzata per la trasmissione della stessa** – oppure alla predisposizione di un pacchetto di gare – **in un tempo congruo rispetto all'inizio delle attività ufficiali organizzate dai Comitati Regionali** - scrivendo all'indirizzo dirittiradiotv@lnd.it. La Segreteria Generale della LND, effettuate le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi Srl. Successivamente, per il tramite del Comitato Regionale, LND Servizi Srl invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilla

ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018 – 2019

Si riporta, qui di seguito, l'elenco relativo ai calciatori svincolati, con decorrenza dal 01/07/2019 in osservanza a quanto previsto dall' Art. 108 delle NOIF:

MATRICOLA	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ
6840705	ACCOGLI	SIMONE	20/04/2000	A. TOMA MAGLIE
4438714	AGNELLO	GIACOMO	15/08/1996	ATLETICO TRICASE
6597730	AGNUSDEI	FRANCESCO	01/05/2001	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
4816188	ALEMANNI	GABRIELE	06/06/1997	GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD
7088241	ALEMANNO	FABIANO	07/05/1998	COPERTINO CALCIO
2361156	ALFIERI	LUCA	16/10/2000	CITTA DI MASSAFRA
5382061	AMBROSINO	LUIGI	18/02/2001	ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO
5532130	ANDRIANO	GIUSEPPE	30/06/1999	MOLFETTA CALCIO
3645940	ANGELINI	LUCA	23/11/1985	HYDRUNTUM 2014
5742209	APRILE	RICCARDO	10/01/2002	ATLETICO RACALE
5092032	ARMENISE	GAETANO	13/10/1998	TERLIZZI CALCIO
5786777	ATTANASI	GIUSEPPE	02/10/2002	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
5894409	BALBI	MARIA GRAZIA	19/12/1995	PINK SPORT TIME
7059071	BALDARI	LUCA	29/10/2000	ATLETICO ARADEO
5842323	BALENA	SIMONE	27/06/1996	REAL NEVIANO
4320053	BARNABA	ARMANDO	10/02/1988	OSTUNI 1945
5189785	BARNABA	FRANCESCO	13/09/1996	CIVITAS CONVERSANO 1924
4800275	BARTOLI	MARCO	07/07/1995	VIGOR TRANI CALCIO
7052605	BATTEZZATO	DARIO	17/08/2001	NOICATTARO CALCIO
5726624	BATTISTA	CARMELA FABIOLA	31/07/1989	REAL NEAPOLIS
6755328	BATTISTA	NAZARENO	13/04/1998	ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO
5766697	BELLANOVA	MATTEO	23/11/2001	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
6600828	BELMONTE	ALBERTO	03/08/2002	UGGIANO CALCIO
5720496	BICCHIERRI	ROSARIO	09/05/2003	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
4560983	BITETTI	MICHELE	02/05/1995	TERLIZZI CALCIO
5566366	BIUNDO	FEDERICA	27/05/1997	REAL NEAPOLIS
2341171	BLANDAMURA	FRANCESCO	06/09/2001	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
5438236	BLONDA	GIOVANNI	02/03/1999	OSTUNI 1945
6875789	BRAMATO	LUIGI	15/01/2000	LORENZO MARIANO
5775361	BUCCOLIERO	LEILA	19/10/1998	SOCCER SAVA
5820127	BUENZA	MATTEO	28/07/2000	FUTSAL MONTE SANT ANGELO
4515122	BUONFRATE	ANDREA ANTONIO	18/08/1995	FUTURA MONTERONI
5783268	BUQUICCHIO	ALESSIO	01/12/2000	VIRTUS BITRITTO
5782867	CACCIAPAGLIA	CLAUDIO	28/06/2000	VIRTUS BITRITTO
7083524	CACUCCI	MICHELE	17/03/2000	OSTUNI 1945
7089774	CAFARO	GIORGIO	04/11/1999	REAL NEVIANO
4872208	CAIATI	SIMONE	24/01/1998	TERLIZZI CALCIO
5649340	CALABRETTO	FILIPPO	10/10/2000	VIRTUS LOCOROTONDO 1948
4302187	CALASSO	GABRIELE	02/06/1990	VEGLIE
6616967	CALIANDRO	GIUSEPPE	16/11/2001	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
4809441	CALO	ANDREA	03/03/1998	REAL GALATONE A.S.D.
4998201	CAMBO	CHRISTIAN	25/08/1999	ATLETICO RACALE
4326664	CAMPANILE	LUIGI	03/08/1989	CIVITAS CONVERSANO 1924
5017285	CANTORO	PIETRO	25/02/1999	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
5571823	CAPITANIO	GIANBATTISTA	19/04/2001	OSTUNI 1945
2472845	CAPELLO	ROBERTO	29/09/2000	OSTUNI 1945
6592639	CAPUTO	ALESSANDRO	08/09/2001	MEMORY CAMPI
6940713	CARABELLESE	GIACINTO	16/05/2002	NETTUNO
6718503	CARACHINO	GIAMMARCO	16/09/2002	DEGHI CALCIO
4414710	CARATI	JONATHAN	16/07/1994	LORENZO MARIANO
5610487	CARCIULLO	SIMONE	08/01/2001	ATLETICO ARADEO
4770948	CARLUCCI	ANDREA	19/01/1996	LORENZO MARIANO
5025368	CARROZZA	FERNANDO	13/03/1999	UGENTO
2342054	CASTELLANA	MARCO	25/06/2001	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
6866763	CASTELLANETA	FABIO	07/12/1997	CIVITAS CONVERSANO 1924
4496388	CASTRI	ALESSIO	30/08/1997	UGENTO
4520554	CAUSIO	ANDREA	08/06/1995	COPERTINO CALCIO
4436516	CAVALERA	LUCA	29/01/1991	GIOVENTU CALCIO SPECCHIA
4790004	CAVALERA	PIERLUIGI	13/10/1993	ARMANDO PICCHI SPECCHIA
6778784	CAVALLO	GIUSEPPE	17/10/2001	ALTO SALENTO
4456653	CAZZATO	ANTONIO	22/11/1995	REAL GALATONE A.S.D.
7038710	CAZZATO	ROCCO	14/03/1995	GIOVENTU CALCIO SPECCHIA
5673075	CERVELLERA	FEDERICO	02/03/2001	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
4997249	CESARI	DANILO	07/10/1986	REAL NEVIANO
6822569	CHINNI	LUCA	16/03/2001	OSTUNI 1945
5131818	CHIRIATTI	EMANUELE	07/03/1997	SALENTO FOOTBALL
4450567	CIANCI	MARCO	06/08/1993	SAN CASSIANO ONLUS
2020958	CIGLIOLA	ANTONIO	09/11/2001	OSTUNI 1945
5819256	CILLI	MARCO	22/08/1995	CORATO CALCIO 1946 A.S.D.
2140678	CIPRIANI	GABRIELE	04/01/2001	NOICATTARO CALCIO
6563544	CIULLO	TEODORO TEDDY	02/10/2002	OSTUNI 1945

2881244	CLARIZIO	MICHELE LUIGI	25/10/2001	OSTUNI 1945
2181535	COCOZZA	LORENZO	12/12/2001	OSTUNI 1945
4568854	COLAGRANDE	ROCCO	23/07/1988	ATLETICO ACQUAVIVA
6787439	COLELLA	CHIARA	01/06/2002	REAL NEAPOLIS
5544735	COLELLA	FRANCESCO	09/02/2000	TERLIZZI CALCIO
4909362	COMES	DOMENICO	06/11/1992	OSTUNI 1945
5475771	COMES	GIOVANNI	12/08/2001	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
5292924	CONCA	EDOARDO	02/11/1998	VIGOR MOLES
5731588	CONGEDI	PAOLO	22/09/2000	UGENTO
5896926	CONSOLE	ERNESTO CLAUDIO	02/05/2000	MOLFETTA CALCIO
7059078	CONTE	SIMONE	27/01/2000	ATLETICO ARADEO
6550319	CONVERSANO	GIANNANTONIO	02/05/1997	ALTO SALENTO
6612087	CORRADO	ENEA	19/01/2001	GIOVENTU CALCIO SPECCHIA
5811254	CORTOPASSO	DOMENICO	20/09/2001	ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO
5096531	CRISTALLINI	IVAN	10/06/1999	MOLFETTA CALCIO
4431645	CUPPONE	MATTIA	07/01/1990	REAL NEVIANO
5517051	D AMARO	ANTONIO	16/01/1999	ALTO SALENTO
2018836	D ANDRIA	MATTIA	10/03/2002	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
7071028	D ANGELO	ANTONIO	07/04/2000	CORATO CALCIO 1946 A.S.D.
6781730	D ANGELO	MARIO LUIGI	21/06/2001	ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO
5515203	D ELIA	ANDREA	10/05/2001	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
5365280	DAMICO	ALBERTO	04/06/1996	ATLETICO TRICASE
4812649	DAMICO	FEDERICO	18/11/1996	CALCIO SOLETO
5644844	DAMONE	MATHIAS	23/02/2002	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
5544795	DAUGENTI	DOMENICO	26/04/2000	MOLFETTA CALCIO
4435761	DE BENEDETTO	ANDREA	19/09/1992	HYDRUNTUM 2014
6712598	DE BENEDICTIS	GIORGIO	28/03/1999	TRULLI E GROTTA
6835738	DE BIASI	ANGELO	20/05/2000	OSTUNI 1945
5318080	DE DURO	GIUSEPPE	16/02/2000	RINASCITA RUTIGLIANESE
6788023	DE GIORGI	ANDREA	29/12/1998	OSTUNI 1945
5483841	DE GIORGI	DIEGO	27/05/1993	UGENTO
3166708	DE GIORGI	SALVATORE	25/12/1993	ARMANDO PICCHI SPECCHIA
3032593	DE IACO	LUCA	10/02/1999	SAN CASSIANO ONLUS
6584495	DE IUDICIBUS	GIOACCHINO	30/01/1999	ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO
2679517	DE LEONARDIS	GIADA	18/10/1996	WOMAN FUTSAL CLUB
5042324	DE LUCA	MATTIA	28/04/1994	SALENTO FOOTBALL
5544682	DE MASI	NICOLA	19/09/1998	ARMANDO PICCHI SPECCHIA
4997167	DE PASCALI	CLAUDIO	05/09/1997	REAL NEVIANO
6558224	DE TOMMASO	VITO	03/08/2001	GINOSA
3145261	DE VINCENZIS	LUIGI	20/08/1997	GIOVENTU CALCIO SPECCHIA
2115210	DE VITO	NICOLA	27/05/1999	ATLETICO ACQUAVIVA
2029247	DECAROLIS	GIUSEPPE	31/05/1986	CIVITAS CONVERSANO 1924
6815313	DEL GIUDICE	DOMENICO	12/12/2000	UNIONE CALCIO BISCEGLIE
5779705	DELL ANNA	PIERFRANCESCO P	19/08/1999	MEMORY CAMPI
5537219	DELL ERNIA	GAIA	28/05/1999	PINK SPORT TIME
5358467	DELLA CORTE	MARCO	29/05/1999	OSTUNI 1945
5265006	DESIDERATO	PIERPAOLO	12/10/1998	ATLETICO TRICASE
6517380	DETOMMASO	COSIMO	28/04/2001	ALTO SALENTO
2786573	DI VAGNO	CRISTINA	12/09/2001	REAL NEAPOLIS
5564239	DI COSOLA	FRANCESCO	25/01/1999	TERLIZZI CALCIO
3122630	DI DONFRANCESCO	SALVATORE	13/08/1990	REAL NEVIANO
5499616	DI IORIO	MATTEO	02/02/2001	SAN MARCO
5335255	DI MEO	FRANCESCO	11/05/2000	BARLETTA 1922
5509622	DI MOTOLI	GIANMARCO	06/06/2001	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
5584073	DI SECLI	GIORGIO	12/08/1994	UGENTO
4491637	DIFINO	DAVIDE	08/06/1995	MESAGNE CALCIO 2011
5216461	DIMITRI	DAVIDE	08/03/2000	SAN MARZANO
5832382	DINIELLI	LUIGI	06/10/1996	ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO
5886440	DIPPOLITO	UMBERTO	10/05/2002	CAPO DI LEUCA
2754577	DONADEI	LUCA	11/10/2000	REAL NEVIANO
6626249	DORIA	GABRIELE GERARD	21/04/2000	BRILLA CAMPI
3712467	DORIA	PIERLUIGI	18/07/1984	REAL NEVIANO
5723526	DURANTE	GIANLUCA	24/06/2001	ALTO SALENTO
5734217	EPIFANI	STEFANO	20/01/1982	REAL NEVIANO
5600365	FALCONIERI	MATTIA	18/12/2001	REAL GALATONE A.S.D.
2698724	FALEO	MARCO PIO	19/07/2001	ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO
4442792	FANGO	EMANUELE	24/02/1993	HYDRUNTUM 2014
6801661	FATTIZZO	ANDREA	24/12/2000	REAL GALATONE A.S.D.
6674700	FINA	GAETANO	26/02/2002	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
5626598	FLORE	COSIMO	04/02/2001	OSTUNI 1945
5131709	FLORO	DANIELE	16/05/1999	OSTUNI 1945
5076483	FONTE	ANDREA	26/11/1998	OSTUNI 1945
6769247	FORCELLA	VINCENZO	01/02/2001	ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO
5209272	FRANCIOSO	CRISTIANO	03/09/1999	OSTUNI 1945
5757703	FRANCIOSO	FRANCESCO	28/11/2000	OSTUNI 1945
5586453	FRANCO	ANDREA	25/12/1997	COPERTINO CALCIO
4638855	FRANCO	FRANCESCO	13/02/1996	MESAGNE CALCIO 2011
4503774	FRANCO	LORENZO	29/09/1994	LORENZO MARIANO
2279164	FRANCO	ROBERTO	03/12/1998	IDEALE BARI

5726631	FURIO	FRANCESCA	19/07/1983	REAL NEAPOLIS
2963916	GALIZIA	SILVIO	22/05/1999	OSTUNI 1945
5833074	GALLO	DAVIDE NICOLA	24/05/2000	ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO
4530475	GALLO	GIAMBATTISTA	26/04/1997	ATLETICO VIESTE
5723616	GALLUZZO	ALESSANDRO	09/10/2001	OSTUNI 1945
7068722	GIAMPAOLO	MARTINA	23/07/1997	REAL NEAPOLIS
5236151	GIAQUINTO	LUCA	20/01/1998	S.VITO
5247148	GIORGINO	MATTIA	18/02/1999	OSTUNI 1945
7059033	GIURI	SIMONE	24/06/2002	ATLETICO ARADEO
5076494	GOFFREDI	RENZO	23/06/1998	CIVITAS CONVERSANO 1924
6801620	GRASSO	RICCARDO	02/12/2000	SALENTO FOOTBALL
5821421	GRAZIANO	LUIGI	19/02/2001	ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO
4887586	GRECO	FRANCESCO	23/03/1998	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
5080583	GRECO	MARTIN	18/06/1996	OSTUNI 1945
4441860	GRIMALDI	MARCO	18/11/1993	VIRTUS BITRITTO
5594215	GUBELLO	LUCA	22/06/1998	GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD
2405493	GURAU	RAZVAN IULIAN	10/07/1999	SALENTO FOOTBALL
5601532	HADJ MOHAMED	KHALIL	24/05/1995	OSTUNI 1945
4473990	HARBI	MOHAMED	06/12/1990	SAN CASSIANO ONLUS
5557240	IAIA	TEODORO	02/08/1999	VIGOR TRANI CALCIO
4267297	INTINI	MAURIZIO	27/06/1991	CASTELANETA
5156613	IORIO	GIANLUCA	11/05/1997	ALTO SALENTO
4438454	LAGRECA	GABRIELE	23/02/1994	POGGIORSINI CALCIO
3064893	LAGRECA	GIUSEPPE	21/07/1988	POGGIORSINI CALCIO
2620318	LAMORGESE	MARIKA	11/05/2002	REAL NEAPOLIS
5544632	LAURIOLA	ALESSANDRO	21/05/1997	MANFREDONIA CALCIO 1932
5746598	LECCE	ELIANO	19/07/2001	LIZZANO 1996
3084948	LEGGIO	RICCARDO	01/09/1987	SAN CASSIANO ONLUS
5702183	LEONE	DANI	11/11/1999	TERLIZZI CALCIO
5831936	LEOPIZZI	DAVID	15/12/2000	CITTA DI RACALE
6612141	LIA	GIOVANNI	03/03/2001	UGENTO
4776478	LIBERIO	ANTONIO	14/03/1996	TERLIZZI CALCIO
6594335	LIGORIO	GIANLUCA	23/09/2000	OSTUNI 1945
5339854	LISI	MICHELE	05/06/1998	IDEALE BARI
2797496	LOIACONO	GIORGIA	20/03/2002	REAL NEAPOLIS
6521395	LOIACONO	GIUSEPPE	26/04/1995	GIOVENTU CALCIO SPECCHIA
5728347	LOMARTIRE	PIETRO	12/10/2001	ALTO SALENTO
5542527	LOMUSCIO	GIOVANNI PIO	25/02/2001	FOOTBALL CLUB MANFREDONIA
5481447	LORENZO	ANTONIO FRANCES	21/10/2001	MESAGNE CALCIO 2011
5481654	LOVELLI	FEDERICO	23/04/2001	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
5590000	LUCERA	VINCENZO	10/09/2001	TERLIZZI CALCIO
4843775	LUPERTO	DANILO	18/07/1996	UGENTO
5785021	MAGAGNINO	THOMAS	07/04/2000	UGENTO
5673095	MAGGI	COSIMO	20/09/2001	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
5097757	MAIOLO	ANDREA	15/08/1998	GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD
3162400	MAISTO	MATTEO	22/09/1999	ARMANDO PICCHI SPECCHIA
5496436	MALAGNINO	GIUSEPPE	24/01/1995	GIOVENTU CALCIO SPECCHIA
3350446	MANDRIOTA	CLAUDIO	03/03/1993	CIVITAS CONVERSANO 1924
2663035	MANIGLIO	PARIDE	29/11/1974	REAL NEVIANO
5784014	MARANGIOLO	RAFFAELE	11/07/2001	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
5395766	MARCELLINO	FRANCESCO	07/02/2000	CORATO CALCIO 1946 A.S.D.
6565008	MARCHELLO	TIZIANO	21/09/2000	OSTUNI 1945
4364812	MARIANO	ANTONIO	13/02/1991	REAL NEVIANO
4446337	MARIANO	FRANCESCO	07/02/1993	OTRANTO
4364782	MARIANO	MATTEO	17/01/1991	REAL NEVIANO
5813015	MARINO	MARCO	29/11/2000	MANDURIA SPORT
5813012	MARINO	MATTIA	29/11/2000	ALTO SALENTO
4792565	MARRA	ANDREA	30/10/1998	RUFFANO CALCIO
5096537	MARTENA	MATTIA	05/10/1999	GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD
5065595	MARTINELLI	GIULIO	07/06/1999	MOLFETTA CALCIO
2350472	MARZELLA	ANNA	20/05/1997	WOMAN FUTSAL CLUB
3084951	MARZOTTA	GIUSEPPE	11/10/1975	SAN CASSIANO ONLUS
6560186	MASCIULLO	GAETANO	16/02/2001	CITTA DI MASSAFRA
5885020	MASELLI	GIANMARCO	15/05/1999	TERLIZZI CALCIO
6789940	MASTORE	FABRIZIO	07/07/1998	REAL NEVIANO
2563553	MASTORE	FILIPPO	22/07/2000	REAL NEVIANO
2602525	MASTRIA	RICCARDO	06/10/1986	REAL NEVIANO
5085369	MELISSANO	PIERDONATO	09/07/1998	GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD
4371216	MENTO	DIEGO	03/11/1995	COPERTINO CALCIO
2156208	MESSA	ANTONELLA	15/10/1996	REAL NEAPOLIS
4318635	MICCOLI	MATTIA	21/09/1990	OSTUNI 1945
5318142	MICELLI	ALESSIO	16/06/2000	NORBA CONVERSANO
5531767	MILONE	FRANCESCO	03/04/2002	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
4428478	MINGIANO	GIANLUCA	26/08/1993	ATLETICO TRICASE
4372995	MISURACA	GIUSEPPE	08/09/1993	OSTUNI 1945
5246217	MOLFETTA	VINCENZO	19/03/1998	MESAGNE CALCIO 2011
5296490	MONOPOLI	ANGELO GABRIELE	11/05/1995	SPORTING DONIA
4536363	MONOPOLI	MARCO	20/09/1996	VIGOR TRANI CALCIO
5137356	MOREA	MARTINO	12/04/1998	VIGOR MOLES

6824833	MORETTI	ALESSANDRO	05/07/2000	CAROVIGNO CALCIO
7043955	MORO	ANDREA DONATO	28/06/2001	OSTUNI 1945
3748022	MUCI	DONATO	29/10/1986	HYDRUNTUM 2014
2602519	NAPOLI	CRISTIANO	08/01/1991	REAL NEVIANO
5034494	NAPOLI	DANIELE	09/03/1996	REAL NEVIANO
4852535	NAPOLI	STEFANO	23/12/1997	REAL NEVIANO
4344590	NARRACCI	GIORDANO	11/01/1997	OSTUNI 1945
7037072	NEGRO	RICCARDO	09/10/2001	SOCCER DREAM PARABITA
3084953	NICHIL	ADRIANO	18/02/1986	SAN CASSIANO ONLUS
5462450	NUZZACHI	LUCA	08/12/1978	SAN CASSIANO ONLUS
3351663	NUZZO	ANTONIO	08/09/1990	GIOVENTU CALCIO SPECCHIA
2937850	ORSINI	GRAZIANO	31/01/1985	GIOVENTU CALCIO SPECCHIA
4519760	OSTUNI	DONATO	19/08/1986	CIVITAS CONVERSANO 1924
5034069	PAGLIARA	MATTEO	17/09/1996	ARMANDO PICCHI SPECCHIA
4705712	PAGLIARA VASQUEZ	MATTIA	17/04/1993	HYDRUNTUM 2014
2201889	PAIANO	GIANVITO	01/04/1995	GIOVENTU CALCIO SPECCHIA
3325218	PAIANO	MATTIA	13/07/2000	GIOVENTU CALCIO SPECCHIA
4444391	PALMIERI	DAVIDE	03/07/1987	SAN CASSIANO ONLUS
6789944	PALUMBO	DOMENICO	04/09/1998	REAL NEVIANO
5568438	PARISI	ALDO	17/09/1996	OSTUNI 1945
3178797	PAROTTO	GABRIELE	29/07/1994	ARMANDO PICCHI SPECCHIA
4443195	PASCA	STEFANO	26/02/1993	UGENTO
4428328	PEDE	MATTIA	15/10/1991	SAN CASSIANO ONLUS
3220078	PEDONE	DOMENICO	04/05/1994	CIVITAS CONVERSANO 1924
3084961	PEDONE	FRANCESCO	11/04/1986	SAN CASSIANO ONLUS
2585186	PELLEGRINO	FILIPPO	11/04/2002	MANFREDONIA CALCIO 1932
6840219	PERRA	RICCARDO	20/04/2001	OSTUNI 1945
5290603	PERRONE	FEDERICO	08/01/1999	REAL NEVIANO
4414826	PETRELLI	SIMONE	31/05/1993	ALTO SALENTO
5392065	PIAZZOLLA	SAMUELE SALVATO	05/08/2000	BARLETTA 1922
2403500	PICCI	ANGELO JONATHAN	16/03/1985	ARMANDO PICCHI SPECCHIA
5515228	PINTO	ANDREA	21/09/2001	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
4424232	PINZI	IVAN	10/09/1988	REAL NEVIANO
4730840	PIPOLI	LUCA	05/02/1996	ATLETICO VIESTE
4455358	PIRI	ALESSANDRO	20/03/1995	SAN CASSIANO ONLUS
6803120	PLACI	CLAUDIO	21/11/2001	ARMANDO PICCHI SPECCHIA
4651672	PODO	NICOLO	10/11/1998	ATLETICO TRICASE
4650550	PORTACCIO	ANDREA	23/04/1996	GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD
4650552	PORTACCIO	DAVIDE	21/01/1998	GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD
2305434	POSO	JUNIOR FRANCESC	14/04/2000	OSTUNI 1945
4496117	PREITE	CRISTIAN	30/01/1997	GIOVENTU CALCIO SPECCHIA
4875156	PRESICCE	SIMONE	19/12/1998	LORENZO MARIANO
6788477	PUGLIESE	IVAN	15/09/2000	OSTUNI 1945
5367980	PUGLIESE	SAMUELE	03/01/2001	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
6797079	RAIMONDO	MATTIA	08/10/2002	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
6789871	RAMUNDO	GIORGIO	12/10/1996	REAL NEVIANO
5731606	RATTAZZI	ROCCO	07/06/2000	TAURISANO 1939
6820149	REGNANI	SIMONE PIO	11/10/2000	OSTUNI 1945
1011845	RODRIGUES	LUCAS EDUARDO	17/12/1994	A. TOMA MAGLIE
5197791	ROMANO	ALESSANDRO	09/05/2000	GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD
6718211	ROMITO	DANIELE	10/06/2000	VIGOR MOLES
6761096	RONCONE	MODESTOCHRISTIA	10/02/1997	VIRTUS BITRITTO
5493678	ROTUNNO	MICHELE	22/01/1998	ATLETICO ACQUAVIVA
6700582	RUBERTO	LORENZO	12/04/1999	GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD
6612086	RUBERTO	MATTEO	24/04/2001	GIOVENTU CALCIO SPECCHIA
6693442	RUGGERI	FRANCESCO	24/10/2001	POGGIARDO
5270342	SABATO	GIUSEPPE	08/03/2000	GIOVENTU CALCIO SPECCHIA
4643079	SALATINO	ANGELO	04/12/1997	ATLETICO ACQUAVIVA
6628649	SALEMMI	RAFFAELLO	03/03/2001	NOICATTARO CALCIO
5176131	SANAPO	ALFREDO	06/12/1992	SAN CASSIANO ONLUS
6903174	SANSO	DAVIDE	19/06/1998	REAL NEVIANO
4498937	SANSO	GIUSEPPE	03/05/1997	GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD
5449927	SANTORO	ERIKA	03/09/1999	PINK SPORT TIME
6601633	SAPONARO	COSIMO	12/11/2001	OSTUNI 1945
6637672	SCARAFILE	GABRIELE	30/08/2000	MESAGNE CALCIO 2011
3350445	SCARAFILE	SIMONE	15/09/1989	CIVITAS CONVERSANO 1924
5473387	SCHIRINZI	ALESSIO	31/01/1999	ATLETICO ARADEO
4320153	SCIANCELEPORE	MAURO	27/09/1989	VIGOR MOLES
2242741	SCIURTI	GIUSEPPE	11/01/1999	ARMANDO PICCHI SPECCHIA
2367955	SCORRANO	FABIO	18/08/1997	CAPO DI LEUCA
6844406	SEMERARO	COSIMIRO	27/01/2001	OSTUNI 1945
5778648	SEMERARO	ORONZO	26/06/2000	OSTUNI 1945
5564064	SIDELLA	DARIO	10/04/2001	TRULLI E GROTTE
4363596	SIGNORE	STEFANO	06/08/1997	UGENTO
3291218	SIGNORILE	DAVIDE	16/03/1995	GIOVENTU CALCIO SPECCHIA
6615405	SOLIDORO	GIUSEPPE	19/11/2002	UGENTO
4971588	SOLIDORO	OLIVIERO	29/07/1998	VIRTUS MATINO
4450674	SOLIDORO	UMBERTO	13/10/1995	UGENTO
5598689	SOLIMANDO	CHRISTIAN	29/05/2000	SAN MARCO

4428030	SOMMA	MASSIMO	10/09/1993	OSTUNI 1945
5438526	SPAGNOLO	STEFANO	04/01/2001	OSTUNI 1945
6789955	SPARASCIO	ALESSIO	24/09/1998	REAL NEVIANO
5612238	SPEDICATO	LORENZO GIUSEPP	06/10/2000	OTRANTO
5106117	SPINELLI	ANTONIO	12/10/1998	OSTUNI 1945
4907977	STAJANO	EROS	26/06/1997	ATLETICO TRICASE
5493307	STEFANO	FEDERICO	20/07/1987	GIOVENTU CALCIO SPECCHIA
5610247	STEFANO	GABRIELE	21/04/2000	UGENTO
5250074	STERLICCHIO	GIUSEPPE	07/08/1997	COPERTINO CALCIO
5130908	STIFANELLI	LUCA	16/07/1998	COPERTINO CALCIO
7059069	STIFANI	EDOARDO	26/08/2000	ATLETICO ARADEO
5015126	STINCONE	GIOVANNI	02/08/1996	SAN CASSIANO ONLUS
4503862	STRAPELLA	GIANMARCO	06/09/1994	OSTUNI 1945
4748151	STRANIERI	PIETRO	31/10/1995	ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO
6953239	SUGLIA	RAFFAELLO	09/12/2002	CORATO CALCIO 1946 A.S.D.
6639193	TAGLIENTE	ANDREA	06/02/2001	OSTUNI 1945
2232671	TARI	GIOSUE	08/11/2002	OSTUNI 1945
4496086	TARSILLA	ANDREA	23/07/1996	ATLETICO RACALE
2402434	TODISCO	DANIELE	04/01/2000	CIVITAS CONVERSANO 1924
6822595	TORINTI	PIETRO	24/08/2001	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
5228915	TOTARO	GENEROSO ALESSI	31/08/2000	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
5769368	TRAMACERE	LIVIO MARIA	25/10/2000	SALENTO FOOTBALL
5234605	TRANI	CARMINE	07/03/2000	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
6571630	TRAVERSA	ANTONIO	04/09/2001	TRULLI E GROTTA
4987028	TRICARICO	DAVIDE	31/08/1999	ATLETICO TRICASE
5434799	TROIANO	AGOSTINO	23/05/1999	TERLIZZI CALCIO
4446435	TROTTO	GIANMARCO	10/01/1995	HYDRUNUM 2014
4931474	TULLO	ANDREA	06/05/1993	ARMANDO PICCHI SPECCHIA
4368489	TURCO	DOMENICO	10/06/1995	OSTUNI 1945
6601652	TURCO	MARCO	19/03/2001	OSTUNI 1945
5668040	VALENTE	ALESSANDRO	17/05/2001	NOICATTARO CALCIO
4888519	VALERIO	FABRIZIO	09/08/1997	ATLETICO ACQUAVIVA
6790034	VANZANELLI	ANDREA	26/08/2001	LORENZO MARIANO
4876318	VARSI	ALFREDO	10/08/1994	BARLETTA 1922
5831046	VENTURA	GIUSEPPE	08/12/2001	ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO
6758588	VERARDI	BRYAN PIO	02/05/2001	BRILLA CAMPI
7085685	VINCENTI	SIMONE	27/02/2001	ATLETICO ARADEO
6898485	VIOLA	FRANCESCO	14/07/2001	SAN MARCO
5811079	VISANI	MANUEL	27/01/1999	ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO
5426421	VITUCCI	GRAZIANO ALEAND	18/08/1992	VIGOR MOLES
4465907	ZINETTI	LUIGI	24/08/1995	CORATO CALCIO 1946 A.S.D.
5591203	ZUMBO	DAVIDE	19/10/1997	ALTO SALENTO

ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018 – 2019

Si riporta, qui di seguito, l'elenco relativo ai calciatori svincolati, con decorrenza dal 01/07/2019 in osservanza a quanto previsto dall' Art. 109 delle NOIF:

2133355	GIANCOLA	GAIA	11/09/2001	REAL NEAPOLIS
---------	----------	------	------------	---------------



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Stagione Sportiva 2019 - 2020

COMUNICATO UFFICIALE N°1 del 02/07/2019

INDICE

PREMESSA -----	pag. 2
MODULO ONLINE DI CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE -----	pag. 3

SEZIONI

1. ATTIVITA' di BASE -----	pag. 4
2. ATTIVITA' GIOVANILE AGONISTICA -----	pag. 13
3. ATTIVITA' di CALCIO FEMMINILE -----	pag. 24
4. ATTIVITA' di CALCIO a 5 -----	pag. 29
5. PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE -----	pag. 30
6. ATTIVITA' SCOLASTICA -----	pag. 31
7. TUTELA della SALUTE e della SICUREZZA -----	pag. 32
8. NORME GENERALI per lo svolgimento delle attività giovanili -----	pag. 33
9. REGOLAMENTAZIONE dei TORNEI organizzati dalle società -----	pag. 38
10. ATTIVITA' PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETA' -----	pag. 43

Premessa

L'attività calcistica giovanile viene regolata dal Settore Giovanile e Scolastico tenendo presente quanto riportato dalla Carta dei Diritti dei ragazzi allo sport dell'O.N.U. che orienta le norme con le quali viene organizzata l'attività dai 5 ai 16 anni. A questi diritti corrispondono altrettanti doveri da parte degli adulti che devono garantire:

- IL DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE;
- IL DIRITTO DI FARE SPORT;
- IL DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO;
- IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATO ED ALLENATO DA PERSONE COMPETENTI;
- IL DIRITTO DI SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI SUOI RITMI;
- IL DIRITTO DI MISURARSI CON GIOVANI CHE ABBIANO LE SUE STESSE POSSIBILITÀ DI SUCCESSO;
- IL DIRITTO DI PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA SUA ETÀ;
- IL DIRITTO DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA;
- IL DIRITTO DI AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO;
- IL DIRITTO DI NON ESSERE UN CAMPIONE.

La UEFA, insieme con le 55 Federazioni calcistiche associate, sostiene i concetti espressi nella "Carta dei diritti" e per conferire loro un significato più pregnante li ha raccolti in un decalogo che riteniamo utile porre all'attenzione degli operatori del calcio giovanile e quello di base in particolare:

- IL CALCIO È UN GIOCO PER TUTTI;
- IL CALCIO DEVE POTER ESSERE PRATICATO DOVUNQUE;
- IL CALCIO È CREATIVITÀ;
- IL CALCIO È DINAMICITÀ;
- IL CALCIO È ONESTÀ;
- IL CALCIO È SEMPLICITÀ;
- IL CALCIO DEVE ESSERE SVOLTO IN CONDIZIONI SICURE;
- IL CALCIO DEVE ESSERE PROPOSTO CON ATTIVITÀ VARIABILI;
- IL CALCIO È AMICIZIA;
- IL CALCIO È UN GIOCO MERAVIGLIOSO;
- IL CALCIO È UN GIOCO POPOLARE E NASCE DALLA STRADA

In queste affermazioni, si richiama l'attenzione circa i modelli educativi a cui si devono riferire tutte le attività promosse, organizzate e praticate nei Settori Giovanili.

Negli intendimenti UEFA è considerato di estrema rilevanza il ruolo del calcio come agente efficace di integrazione sociale ed è per questo che il massimo organismo del calcio europeo invita le Federazioni a porsi il problema del "recupero" del calcio di strada (Grassroots Football), soprattutto come filosofia di fondo della didattica applicata.

Al fine di indurre le Federazioni Nazionali ad una maggiore attenzione al calcio di base e allo sviluppo delle attività secondo gli intendimenti appena descritti, la UEFA ha istituito la "UEFA Grassroots Charter", la "Carta del Calcio di Base" a cui hanno aderito la maggior parte delle Federazioni Calcistiche Nazionali Europee che possiedono i requisiti minimi richiesti dalla UEFA stessa tra cui la Federazione Italiana Giuoco Calcio che ha sottoscritto la convenzione il 24 marzo 2009.

Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile

Al fine di avere una conoscenza più approfondita di tutte le società che svolgono attività giovanile nel territorio, entro il 30 Novembre 2019 ciascun Club è tenuto a compilare il “**Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile**”.

Tale censimento sarà uno strumento utile per fornire ulteriori servizi alle società stesse (Newsletter dedicate, partecipazione ad eventi, organizzazione di Workshop o Corsi di Formazione/Informazione nel territorio indirizzati alle specifiche figure professionali presenti all'interno della Società, ecc.).

Il link per accedere al Modulo Online è il seguente:

<https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/>

(in allegato si riporta il Vademecum con le linee guida per la corretta compilazione)

Si precisa che il Modulo Online non sostituisce, ma integra, il *Modulo di Presentazione della Società*, allegato al presente Comunicato, documento formale sottoscritto dal Rappresentante Legale della Società.

1) ATTIVITÀ DI BASE

1.1 Norme regolamentari dell'attività di base

L'attività delle categorie di Base ha carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico ed è organizzata su base strettamente locale.

1. Partecipano all'attività le seguenti categorie di calciatori:

- Piccoli Amici
- Primi Calci
- Pulcini
- Esordienti

2. L'attività è suddivisa in due fasi: quella autunnale e quella primaverile (all'inizio della fase primaverile è possibile iscrivere nuove squadre).

Le Società possono partecipare ai tornei organizzati nell'ambito dell'attività di base con una o più squadre, favorendo la massima partecipazione dei tesserati alla attività. Alle gare partecipano il numero di calciatori previsto per ogni specifica attività. Le formazioni, indicate nell'elenco da presentare all'arbitro, possono essere composte da soli bambini, da sole bambine o possono essere anche miste.

3. Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, organizzano, in conformità agli indirizzi fissati dal Settore Giovanile e Scolastico, uno o più tornei della durata complessiva di almeno tre mesi, la cui attività dovrà iniziare entro il 15 Ottobre.

. Inoltre, tenendo conto della realtà nella quale operano, al fine di organizzare un'attività più omogenea sotto il profilo tecnico-didattico, devono, per quanto possibile, suddividere le squadre all'interno dei gironi per fasce d'età.

4. Le Società, al momento dell'iscrizione ai Tornei Federali presentano l'elenco nominativo dei componenti la squadra, indicando l'anno di nascita di ciascun bambino/a.

5. Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, in caso di necessità, possono inserire nel medesimo girone due o più squadre di una stessa Società.

6. E' vietata la partecipazione di uno stesso giocatore a due gare di Torneo che si svolgono nella stessa giornata solare.

7. Tenuto conto della giovane età i/le bambini/e non devono disputare più di una gara nelle giornate del sabato e della domenica della stessa settimana, salvo che non sia evitabile per oggettive ragioni organizzative. Tale disposizione si applica sia nel caso in cui le squadre di una stessa società siano inserite in gironi diversi, sia nel caso in cui siano inserite nel medesimo girone. Si riportano di seguito le disposizioni che regolano lo svolgimento dell'attività di base. Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC emanerà con delibera del Consiglio Direttivo apposita circolare esplicativa.

a) Limiti di età per la partecipazione dei calciatori all'attività di Base

PICCOLI AMICI

Bambini e bambine che abbiano anagraficamente compiuto il quinto anno di età (ovvero nati nel 2014 e nel 2015, dopo il compimento del 5° anno di età), ma che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il sesto anno di età (ovvero nati nel 2013).

PRIMI CALCI

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il 6° anno di età (ovvero nati nel 2012), ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto l'8° anno di età (ovvero nati nel 2011). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Primi Calci" coloro che abbiano compiuto il sesto anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2013, dopo il compimento del 6° anno di età).

PULCINI

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno di età (ovvero nati nel 2010), ma che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 10° anno di età (ovvero nati nel 2009). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Pulcini" coloro che abbiano compiuto l'ottavo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2011, dopo il compimento dell'8° anno di età), purché venga effettuata la sottoscrizione del tesseramento "Pulcini" per la stessa Società per la quale il giovane è "assicurato" con la Carta Assicurativa della FIGC.

PULCINI 1° ANNO

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto l'8° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 9° anno di età (ovvero nati nel 2010).

Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori appartenenti alla fascia d'età immediatamente inferiore (ovvero nati nel 2011), sempre che abbiano compiuto l'8° anno.

PULCINI 2° ANNO

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il 9° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 10° anno (ovvero nati nel 2009).

ESORDIENTI

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno (ovvero nati nel 2008) e che nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il dodicesimo (ovvero nati nel 2007). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Esordienti" coloro che abbiano compiuto il 10° anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2009, dopo il compimento del 10° anno di età).

ESORDIENTI 1° ANNO

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il 10° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto l'11° anno di età (ovvero nati nel 2008). Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori appartenenti alla fascia d'età immediatamente inferiore (ovvero nati nel 2009), sempre che abbiano compiuto il 10° anno di età.

ESORDIENTI 2° ANNO

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto l'11° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 12° anno di età (ovvero nati nel 2007).

Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n° 3 calciatori appartenenti alla fascia d'età immediatamente inferiore (ovvero nati nel 2008), per disputare, rispettivamente, attività ufficiale 9c9

Tabella riepilogativa dei limiti d'età nelle categorie di base

CATEGORIA	FASCIA D'ETA'	ULTERIORI POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE
Piccoli Amici	2013 – 2014 (5 anni compiuti)	2015, dopo il compimento del 5° anno di età
Primi Calci	2011 e 2012	2013, dopo il compimento del 6° anno di età (no 2014)
Pulcini età mista	2009 – 2010	2011, dopo il compimento dell'8° anno di età (no 2012)
Pulcini 1° anno	2010	3 nati nel 2011, dopo il compimento dell'8° anno di età
Pulcini 2° anno	2009	3 nati nel 2010
Esordienti età mista	2007 – 2008	2009, dopo il compimento del 10° anno di età (no 2010)
Esordienti 1° anno	2008	3 nati nel 2009, dopo il compimento del 10° anno di età
Esordienti 2° anno	2007	3 nati nel 2008

Partecipazione delle bambine all'attività ufficiale

Nel caso in cui sussista l'impossibilità di far partecipare le bambine appartenenti alle diverse categorie e fasce d'età con i bambini di pari età (in qualsiasi fascia d'età delle categorie "Pulcini", "Esordienti" o "Giovanissimi"), si potrà richiedere deroga al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico per la partecipazione di tali ragazze alla categoria o fascia d'età inferiore di un anno alla propria, presentando specifica richiesta al Comitato Regionale territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della LND, allegando all'istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale (vedasi fac-simile e schema riepilogativo delle opportunità in allegato).

La deroga verrà rilasciata dal Presidente del Settore Giovanile e Scolastico tramite pubblicazione di apposito Comunicato Ufficiale, previo parere del Comitato Regionale LND competente territorialmente.

Nelle categorie "Piccoli Amici" e "Primi Calci", la partecipazione all'attività della fascia d'età inferiore di un anno alla propria sarà, invece, automaticamente consentita alle bambine, senza necessità della richiesta di deroga.

Il Settore Giovanile e Scolastico prenderà comunque in esame eventuali ulteriori richieste di deroga diverse da quelle previste, purché opportunamente motivate.

b) Le Modalità di gioco per le categorie di base sono le seguenti:

- Piccoli Amici: 2c2 – 3c3 alternate a giochi/esercizi di abilità tecnica (vedi Allegato *Programma di Sviluppo Territoriale Piccoli Amici e Primi Calci*)
- Primi Calci: 4c4 – 5c5 alternate a giochi/esercizi di abilità tecnica (vedi Allegato *Programma di Sviluppo Territoriale Piccoli Amici e Primi Calci*)
- Pulcini: 7c7 (var. 6c6) + mini-partita con situazione semplificata e gioco di tecnica (vedi Allegato *Torneo Pulcini #Grassroots Challenge*)
- Esordienti: 9c9 (var. 8c8) + situazione abilità tecnica (Shoot-Out in continuità) (vedi Allegato)

Tabella riepilogativa delle modalità di gioco delle categorie di base

CATEGORIA	ATTIVITÀ DI GARA
Piccoli Amici	Confronto con almeno 3-4 squadre in gare 2c2 – 3c3 alternate a giochi di abilità tecnica
Primi Calci	Confronto con almeno 3-4 squadre in gare 4c4 – 5c5 alternate a giochi di abilità tecnica
	1
Pulcini 1° anno	7c7 (var. 6c6) + minipartita e gioco di tecnica
Pulcini età mista	7c7 (var. 6c6) + minipartita e gioco di tecnica
Pulcini 2° anno	7c7 (var. 6c6) + minipartita e gioco di tecnica
Esordienti 1° anno	9c9 (var. 8c8) + ShootOut in continuità
Esordienti età mista	9c9 (var. 8c8) + ShootOut in continuità
Esordienti 2° anno	9c9 (var. 8c8) + ShootOut in continuità

(Per gli anni di nascita, le tipologie dei campi e gli ulteriori dettagli, vedere paragrafo precedente e l'Allegato n°1)

c) Conduzione tecnica delle squadre

(Obblighi Settore Tecnico Comunicato Ufficiale FIGC n. 69 del 13 giugno 2018)

Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico;

A partire dalla stagione sportiva 2020/2021 le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare per ogni categoria di base almeno un allenatore con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico;

Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici qualificati dal Settore Tecnico o Laureati in Scienze Motorie o Diplomatici ISEF.

Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società;

Il tesseramento del Responsabile Tecnico e dei Tecnici previsti deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale;

d) Arbitraggio delle gare

Le gare della categoria Pulcini dovranno essere arbitrate con il “metodo dell’autoarbitraggio”. Tale opportunità prevede che la gara venga arbitrata dagli stessi giocatori che disputano la gara, delegando al dirigente arbitro ed ai tecnici responsabili delle squadre che si confrontano eventuali e particolari interventi di mediazione e supporto.

Il Settore Giovanile e Scolastico incoraggia comunque ad utilizzare tale metodo anche nella categoria Esordienti.

Nella categoria Esordienti, per l’arbitraggio delle gare si deve ricorrere a:

- Tecnici: a tal proposito potrà essere utilizzata una delle seguenti formule:
 - Tecnici della società ospitante
 - Tecnici della società ospitata
 - Arbitraggio di un tempo ciascuno da parte dei tecnici di entrambe le squadre ed un tempo con formula dell’autoarbitraggio
- Calciatori della categoria Allievi e Juniores tesserati per le stesse Società
- Dirigenti, solo se appositamente istruiti al riguardo a seguito di un Corso sul Regolamento di Giuoco tenuto dalla FIGC
- Autoarbitraggio

Per i Tecnici e i giovani calciatori tesserati può essere presentato, quale documento di riconoscimento, la tessera ufficiale prevista per partecipare alle gare, mentre per i dirigenti deve essere presentata la tessera rilasciata dalla Delegazione della LND territorialmente competente.

Le Società, all’atto dell’iscrizione, debbono segnalare il nominativo di una o più persone che abbiano compiuto i quindici anni, tesserate per la Società o comunque per la FIGC, da utilizzare per la direzione delle gare. Per quanto possibile, il Settore, di concerto con l’Associazione Italiana Arbitri, farà impartire alle persone segnalate lezioni sulle regole di gioco e la funzione arbitrale.

La designazione ad arbitrare la gara in programma deve essere attribuita ad una persona segnalata dalla Società ospitante; in alternativa, è possibile anche prevedere che la partita sia diretta da un rappresentante della squadra ospitata.

Al termine della gara, i dirigenti delle due squadre debbono firmare, per avallo, il rapporto del Tecnico o Dirigente-Arbitro, in cui sarà indicato il risultato e quanto riportato nel referto arbitrale. Il direttore di gara provvederà, quindi, a completare il rapporto in tutte le altre voci ivi previste (vedi esempio del modello di “referto gara” delle categorie Esordienti e Pulcini in allegato).

Il Dirigente della squadra ospitata deve comunque sottoscrivere il referto e in caso di eventuale disaccordo deve far riportare le relative osservazioni nel referto.

La Società ospitante deve trasmettere il referto arbitrale entro e non oltre la disputa della gara successiva, alla Delegazione della LND territorialmente competente.

e) Arbitri Ufficiali AIA nel Torneo Esordienti 2° anno 9c9

Solo per questa categoria è data facoltà alle Società, purché si facciano carico dei relativi oneri finanziari, di usufruire di arbitri ufficiali dell’AIA.

NUOVO

L'autorizzazione all'utilizzo degli arbitri è rilasciata dalla FIGC previo parere positivo della LND e dell'AIA. A tal fine i C.R LND di competenza, se favorevoli alle designazioni, sentite le società, dovranno presentare richiesta alla LND entro i tempi stabiliti, la quale trasmetterà la richiesta alla FIGC per le valutazioni di competenza.

Sarà cura della FIGC acquisire il parere dell'AIA.

f) "Green Card"

Nelle categorie di base dei Pulcini e degli Esordienti, coloro che vengono preposti alla direzione delle gare potranno utilizzare la cosiddetta "Green Card", il cartellino verde che premia i giovani calciatori che si rendano protagonisti di particolari gesti di "Fair Play" (Gioco Giusto) o di "Good Play" (Gioco Buono).

In sostanza gesti di significativa sportività nei confronti degli avversari, dell'arbitro, del pubblico e dei compagni di gioco o apprezzabili gesti tecnici.

Solo i casi di particolare Fair Play (Gioco Giusto) dovranno essere segnalati alla Delegazione competente per territorio, che provvederà alla più opportuna divulgazione, informando inoltre il Settore Giovanile e Scolastico che ne assicurerà la pubblicazione sul proprio sito internet.

Il numero di "Green Card" ottenute grazie ai particolari casi di "Fair Play", motivati e avallati da entrambi i dirigenti e i tecnici delle due squadre, concorrerà, al pari degli altri indicatori, a determinare la graduatoria di merito di entrambe le categorie.

g) Saluti

Al termine di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, stringendosi la mano, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro o al dirigente arbitro, salutandolo il pubblico e la squadra avversaria.

h) Società appartenenti alle Leghe Professionistiche

La partecipazione delle società professionistiche alle attività delle categorie di base previste in ambito provinciale, deve avvenire confrontandosi con squadre dilettantistiche appartenenti alla fascia di età di un anno superiore, previo rispetto delle norme federali previste (p.e. per partecipare all'attività Giovanissimi i bambini nati nel 2006 devono aver compiuto il dodicesimo anno di età e per partecipare all'attività Esordienti i bambini nati nel 2008 devono aver compiuto il decimo anno di età).

In tal caso, i bambini che non hanno compiuto l'età prevista, possono partecipare all'attività ufficiale con i gruppi squadra della medesima società della classe d'età di un anno inferiore rispetto alla propria.

Si fa presente che, qualora le società appartenenti alle Leghe Professionistiche lo ritengano opportuno, possono inoltrare richiesta di deroga, con istanza motivata, al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, per giocare con squadre di pari età anziché di un anno superiore. Il Presidente, a sua volta, valutata la richiesta, potrà acconsentire alla richiesta informando il Comitato Regionale di appartenenza.

Di seguito si riepiloga l'attività prevista per le società professionistiche:

Fascia d'età	Attività ufficiale Categorie di base	Attività prevista per società di Lega Professionistica	Modalità di gioco
Esordienti 2° anno	9c9	Giovanissimi - "fascia B" o Provinciali	11c11
Esordienti 1° anno	9c9	Torneo Esordienti 2° anno (9c9)	9c9
Pulcini 2° anno	7c7	Torneo Esordienti 1° anno (9c9)	9c9
Pulcini 1° anno	7c7	Torneo Pulcini 2° anno (7c7)	7c7
Primi Calci 2° anno	5c5	Torneo Pulcini 1° anno (7c7)	7c7

i) Attività regionale esclusiva per le sole società appartenenti alle Leghe professionistiche

Considerando le opportunità che il territorio offre, è prevista l'organizzazione di un Torneo riservato esclusivamente alle sole società professionistiche, che, ove possibile, viene organizzato a livello regionale a cui possono partecipare esclusivamente giovani calciatori nati nel 2007 denominata **"TORNEO FAIR PLAY U13 PRO"**.

Come già avvenuto negli anni passati, tale attività dovrà essere organizzata osservando i seguenti principi:

- i gironi verranno formati prevedendo la percorrenza di distanze relativamente brevi per le trasferte e che garantiscano la frequenza scolastica;
- le norme e le modalità di gioco da osservare saranno quelle previste per la categoria Esordienti (*modalità di gioco 9c9, durata suddivisa in 3 tempi da 20' ciascuno, sostituzioni obbligatorie, pallone n°4, etc.*).
- all'attività è possibile iscrivere una o più squadre
- Il Settore Giovanile e Scolastico pubblicherà il Regolamento con successiva circolare esplicativa

l) Manifestazioni Ufficiali delle categorie di base

Il Settore Giovanile e Scolastico, d'intesa con il Settore Tecnico, ed in collaborazione con le Delegazioni della LND territorialmente competenti, organizza, le seguenti Manifestazioni dedicate a:

- Categoria Piccoli Amici
- Categoria Primi Calci
- Categoria Pulcini
- Categoria Esordienti

In particolare, il Settore Giovanile e Scolastico organizza direttamente i seguenti Tornei a carattere Nazionale:

- Torneo U12 Femminile Danone Nations Cup
- Torneo U13 Fair Play Elite (per Scuole Calcio Elite e Club Professionistici)
- Torneo U13 Fair Play Pro (per Club Professionistici)

Come da successiva circolare esplicativa emanata dal Settore Giovanile e Scolastico.

m) “Terzo Tempo FAIR PLAY”

Il Settore Giovanile e Scolastico promuove l'organizzazione del Terzo Tempo Fair Play da parte delle società.

Nel corso del Terzo Tempo “FAIR PLAY”, le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l'invito anche a tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte in occasione dell'incontro.

n) Attività con Enti di Promozione Sportiva

Alle Società affiliate alla FIGC è consentita la partecipazione ad attività organizzate esclusivamente dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione con il Settore Giovanile e Scolastico.

Eventuali accordi di convenzione con Enti di Promozione saranno comunicati con apposito Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico.

Si specifica che al momento della pubblicazione del presente comunicato ufficiale non risulta sottoscritta alcuna convenzione con Enti di Promozione Sportiva.

o) Attività non autorizzate (Piccoli Amici – Primi Calci - Pulcini - Esordienti)

Alla luce del carattere eminentemente promozionale e didattico di questa attività, è vietata l'organizzazione di “provini” (o raduni selettivi) per le categorie Piccoli Amici - Primi Calci - Pulcini - Esordienti e comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età (fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 2.6), così come non è consentito per queste fasce d'età dare luogo a selezioni per attività di rappresentativa.

Il mancato rispetto delle norme tecniche e/o organizzative che regolano l'attività delle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti comporterà parere negativo per la conferma, il riconoscimento o l'eventuale esclusione di tipologia alle “Scuole di Calcio”.

Coerentemente con i principi fissati, i Comitati Regionali territorialmente competenti, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, possono realizzare attività adattate a specifiche esigenze territoriali e/o a criteri di sperimentazione.

Il Settore Giovanile e Scolastico verificherà il rispetto delle norme tecniche, didattiche ed organizzative relative alle categorie di base, effettuando dei controlli a campione per accertare il rispetto delle normative tecniche volte a tutelare, formare e coinvolgere i giovani calciatori, che debbono giocare comunque, indipendentemente dalle qualità tecniche di ognuno.

1.2 SCUOLE CALCIO

Le Scuole di Calcio e di Calcio a 5, vengono riconosciute dalla F.I.G.C. che ne cura il controllo e il coordinamento per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico sulla base dei criteri stabiliti di intesa con il Settore Tecnico.

Il sistema di riconoscimento delle Scuole di Calcio, al fine di migliorare lo standard qualitativo delle società che svolgono attività nelle categorie di base, risulta modificato rispetto alle scorse stagioni sportive.

I criteri di riconoscimento ed i requisiti richiesti, verranno pubblicati sul successivo Comunicato Ufficiale n°2 del Settore Giovanile e Scolastico.

Il riconoscimento delle Scuole di Calcio, il relativo controllo a verifica dell'attività svolta ed il supporto fornito alle Società, sarà a cura del Settore Giovanile e Scolastico attraverso i Coordinatori Federali Regionali del Settore Giovanile e Scolastico ed i collaboratori esperti nell'ambito dell'Attività di Base.

Si allega al presente comunicato:

- **il quadro riepilogativo delle attività ufficiali della stagione sportiva 2019/2020 (allegato n.1)**

2) ATTIVITÀ GIOVANILE AGONISTICA

L'attività giovanile è ad indirizzo competitivo e si configura principalmente attraverso i risultati delle gare ed il comportamento disciplinare in campo e fuori di Atleti, Tecnici e Dirigenti.

Partecipano alla attività agonistica le seguenti categorie di calciatori:

- Giovanissimi
- Allievi

Conduzione Tecnica

La conduzione tecnica di tutte le squadre dell'attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;

Per la categoria Giovanissimi Provinciali tale disposizione entra in vigore dalla corrente stagione sportiva.

2.1 CATEGORIA GIOVANISSIMI

a) Limiti d'età

Possono prendere parte all'attività della categoria Giovanissimi i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età (ovvero nati nel 2006) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il quattordicesimo (ovvero nati nel 2005).

Under 14

Possono prendere parte all'attività Under 14 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 13°.

NUOVO

Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Giovanissimi" coloro che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2007, dopo il compimento del 12° anno di età, limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori, fatto salvo quanto previsto per le società professionistiche).

Tale limitazione non si applica alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che necessitano di un numero maggiore di calciatori della medesima annata al solo fine di completare l'organico per la partecipazione al campionato.

A tal proposito le società interessate dovranno ottenere specifica autorizzazione inviando apposita richiesta prima dell'inizio del Campionato o Torneo al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per il tramite del Comitato Regionale LND di appartenenza e per conoscenza al Coordinatore Federale Regionale SGS territorialmente competente,

Per ottenere tale autorizzazione la Società dovrà avere in organico (e di conseguenza far partecipare all'attività della categoria Giovanissimi) un numero minimo di 5 calciatori nati nel 2005 e/o nel 2006.

Non verranno in nessun caso considerate eventuali necessità ulteriori per motivazioni di carattere diverso ovvero finalizzate alla formazione di più di un organico utile alla partecipazione al campionato Under 14 anche se di diverso livello o comunque in presenza di un numero sufficiente di calciatori dell'annata 2006 utile alla composizione di almeno una squadra nel campionato Under 14.

Tabella riepilogativa dei limiti d'età nella categoria Giovanissimi

CAMPIONATO	FASCIA D'ETA'	ULTERIORI POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE
UNDER 15	2005 – 2006	Massimo 5 calciatori nati nel 2007, dopo il compimento del 12° anno di età (no 2008)
UNDER 14	2006	Massimo 5 calciatori nati nel 2007, dopo il compimento del 12° anno di età (no 2008)

b) Composizione delle squadre

Ai campionati della categoria Giovanissimi, ad eccezione di quello Nazionale, è possibile partecipare con squadre composte da ragazzi e ragazze.

Alle ragazze viene concessa la possibilità di partecipare a tale attività, anche se appartenenti per età alla categoria "Allieve". In tal caso è necessario presentare richiesta di deroga al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico attraverso il Comitato Regionale LND territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della LND, allegando all'istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale (vedasi fac-simile e schema riepilogativo delle opportunità in allegato).

Le società possono tesserare calciatori extracomunitari, fermo restando il rispetto delle normative federali e delle disposizioni FIFA in materia di tesseramento dei minori.

c) Durata delle gare

Le gare vengono disputate in due tempi di 35' ciascuno.

d) Saluti

Al termine di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, stringendosi la mano, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

e) Ordinamento dei campionati

L'attività della categoria Giovanissimi si articola come segue:

- CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE A e B
- CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE C
- CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15
- CAMPIONATO PROVINCIALE E LOCALE UNDER 15

f) Conduzione tecnica delle squadre:

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15

Le squadre che partecipano al Campionato Nazionale Under 15 hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots-C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.

 Il tesseramento dell'allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio del campionato.

NUOVO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots-C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.

Il tesseramento dell'allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio del campionato.

NUOVO

CAMPIONATO PROVINCIALE O LOCALE UNDER 15

Le squadre che partecipano al Campionato Provinciale o Locale Giovanissimi hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.

Il tesseramento dell'allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio del campionato.

In presenza di casi particolari e di comprovate necessità, il Presidente del Comitato Regionale LND territorialmente competente, in accordo con il Presidente Regionale dell'AIAC, può presentare richiesta al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico per l'utilizzo di tecnici non qualificati che abbiano comunque frequentato corsi CONI-FIGC.

Le richieste pervenute verranno trasmesse al Settore Tecnico, con parere del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, per le relative determinazioni.

g) CAMPIONATO REGIONALE: CRITERI DI ESCLUSIONE E NON AMMISSIONE

Esclusione dal Campionato Regionale Under 15

Le sottoindicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Under 15 – unitamente alle “preclusioni” contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. – comportano per la Società che le riceve l'automatica esclusione dal Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- b) squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
- c) penalizzazione di oltre tre punti in classifica;
- d) condanna della Società per illecito sportivo;
- e) retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
- f) esclusione della Società dal campionato;
- g) revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi esclusa dal Campionato Regionale Under 15 unicamente la squadra Under 15 che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina.

In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale LND competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

Non ammissione al Campionato Regionale Under 15

Le sottoindicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Under 15 - unitamente alle "preclusioni" contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. - comportano per la società che le riceve la non ammissione al Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- b) squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
- c) penalizzazione di oltre tre punti in classifica;
- d) condanna della Società per illecito sportivo;
- e) retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
- f) esclusione della Società dal campionato;
- g) revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi non ammessa al Campionato Regionale Under 15 unicamente la squadra Under 15 che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplinata.

In caso di non ammissione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

2.2 CATEGORIA ALLIEVI

a) Limiti d'età

Possono prendere parte all'attività Allievi i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età (ovvero nati nel 2004) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 16° (ovvero nati nel 2003).

Under 16

Possono prendere parte all'attività Under 16 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 15°.

Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Allievi" coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nati nel 2005 e nel 2006, dopo il compimento del 14° anno di età).

Tabella riepilogativa dei limiti d'età nella categoria Allievi

CAMPIONATO	FASCIA D'ETA'	ULTERIORI POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE
Under 17	2003 - 2004	2005 e 2006, dopo il compimento del 14° anno di età
Under 16	2004	2005 e 2006, dopo il compimento del 14° anno di età

b) Durata delle gare

Le gare vengono disputate in due tempi di 40' ciascuno.

c) Saluti

Al termine di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, stringendosi la mano, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

d) Ordinamento dei campionati

L'attività della categoria Allievi si articola come segue:

- CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE A e B
- CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE C
- CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 SERIE A e B
- CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17
- CAMPIONATO PROVINCIALE O LOCALE UNDER 17

e) Conduzione tecnica delle squadre:

CAMPIONATI NAZIONALI UNDER 17 e UNDER 16

Le squadre che partecipano ai Campionati Nazionali Under 17 e Under 16 hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots-C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. Il nominativo dell'allenatore va comunicato entro l'inizio del campionato.

NUOVO

Il tesseramento dell'allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio del campionato.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots-C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.

NUOVO

Il tesseramento dell'allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio del campionato.

CAMPIONATO PROVINCIALE O LOCALE UNDER 17

Le squadre che partecipano al Campionato Provinciale o Locale Allievi hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots-C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.

NUOVO

Il tesseramento dell'allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio del campionato.

In presenza di casi particolari e di comprovate necessità, il Presidente del Comitato Regionale LND territorialmente competente, in accordo con il Presidente Regionale dell'AIAC, può presentare richiesta al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico per l'utilizzo di tecnici non qualificati che abbiano comunque frequentato corsi CONI-FIGC.

Le richieste pervenute verranno trasmesse al Settore Tecnico, con parere del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, per le relative determinazioni.

f) CAMPIONATO REGIONALE: CRITERI DI ESCLUSIONE E NON AMMISSIONE

Esclusione dal Campionato Regionale Under 17

Le sottoindicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Under 17 – unitamente alle “preclusioni” contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. – comportano per la società che le riceve l'automatica esclusione dal Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- b) squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
- c) penalizzazione di oltre tre punti in classifica;
- d) condanna della Società per illecito sportivo;
- e) retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
- f) esclusione della Società dal campionato;
- g) revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi esclusa dal Campionato Regionale Under 17 unicamente la squadra Allievi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina.

In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni. La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

Non ammissione al Campionato Regionale Under 17

Le sotto indicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Under 17 – unitamente alle “preclusioni” contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. – comportano per la società che le riceve la non ammissione al Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- b) squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
- c) penalizzazione di oltre tre punti in classifica;
- d) condanna della Società per illecito sportivo;
- e) retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
- f) esclusione della Società dal campionato;
- g) revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi non ammessa al campionato Regionale Under 17 unicamente la squadra Allievi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina.

In caso di non ammissione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

2.3 TORNEI DI “FASCIA B”

I Comitati Regionali e le Delegazioni della LND possono organizzare dei Tornei, per la fascia B delle categorie “Allievi” e “Giovanissimi”, denominati rispettivamente “Under 16” ed “Under 14”, riservati alle seguenti fasce d'età:

- **Torneo “Under 16”:** possono partecipare i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano compiuto il 14° anno di età, ma che nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 15° anno di età (ovvero nati nel 2004). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività “Under 16” coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nati nel 2005 e nel 2006, dopo il compimento del 14° anno di età).
- **Torneo “Under 14”:** possono partecipare i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano compiuto il 12° anno di età, ma che nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 13° anno di età (ovvero nati nel 2006).

Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività "Under 14" fino ad un numero massimo di 5 calciatori che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2006, dopo il compimento del 12° anno di età).

Per tali Tornei non sono previste finali nazionali.

2.4 TORNEI POST-CAMPIONATO

Per l'eventuale organizzazione nel territorio regionale di Tornei post-Campionato, deve essere richiesta autorizzazione, da parte dei Comitati Regionali territorialmente competenti, al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico entro il 31 dicembre di ogni anno, che verificherà anche le condizioni economiche, e se ne darà comunicazione.

2.5 ATTIVITÀ DI RAPPRESENTATIVA

Per le Rappresentative a carattere regionale e provinciale, se costituite, è fatta obbligo la presenza ad ogni raduno e/o stage di allenamento e per partite, del seguente Staff Tecnico Federale composto da:

- ALLENATORE in possesso di qualifica tecnica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) e iscritto all'albo del Settore Tecnico
- DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE–
- MEDICO
- MASSAGGIATORE

La programmazione delle attività delle Rappresentative Regionali e Provinciali dovrà tener conto prioritariamente degli impegni scolastici degli allievi. Possono essere convocati nelle rappresentative delle categorie Allievi e Giovanissimi anche calciatori che, pur partecipando, a campionati agonistici di livello superiore, rientrino comunque nei limiti d'età previsti purché la Società per cui sono tesserati partecipi al campionato di categoria.

2.6 RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI

Raduni Giovani Calciatori

Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni compiuti nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2006 e non per i nati nel 2007) e non superiore al limite massimo previsto per la categoria "Allievi".

Vengono considerati "Raduni di selezione", le attività organizzate dalle società (in proprio o in collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani calciatori tesserati per altre società.

Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur di diversa regione.

Per le categorie "Esordienti" e "Pulcini", non è consentito dar luogo a selezioni precoci.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di selezione, entro e non oltre il 30 Novembre 2019 sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il giovane;
- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società.

Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo vivano in modo “positivo”, senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie qualità.

Per l'organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con altra società):

- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA
- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA

La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno, con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:

- a) se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione con un'altra consorella (in quest'ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);
- b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell'organizzazione del raduno per conto della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co interessate) opportunamente tesserati per le rispettive società;
- c) categorie e classi d'età interessate, indicando per ciascuna l'elenco nominativo dei partecipanti e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro i 4 giorni precedenti al raduno;
- d) sede del raduno, con indicazione dell'impianto di gioco omologato, che dovrà essere coincidente con la sede della società richiedente;
- e) la data e l'orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;
- f) modalità di svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una gara della durata di 2 tempi di 40' ciascuno);
- g) il nominativo del medico presente durante il raduno.

In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso.

Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, seppur di diversa regione, muniti del necessario “nulla osta” rilasciato dalla società di appartenenza.

È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco. I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo aver accertato l'espletamento di tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.

I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la documentazione ad esso relative.

Provini presso le società **(giovani calciatori sottoposti a prova)**

Vengono considerati “Provini”, le modalità con cui una società, convoca un giocatore di altra società presso la propria struttura per “sottoporlo a prova”, prevedendo l’inserimento in un proprio gruppo-squadra.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le seguenti necessarie condizioni:

1. società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni anagraficamente compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (non per i nati nel 2007) ed i 16 anni, previo rilascio di regolare “nulla osta” da parte della società di appartenenza e che il giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione;
2. soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati requisiti può essere concessa la possibilità di sottoporre a “prova” giovani calciatori di età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni provenienti da altra regione.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;
- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società;
- presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione sull’inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport).

Le società devono attenersi alla seguente procedura:

- Le società che intendono “sottoporre a prova” un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva (all’inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2019) in base ai requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;
- il Settore Giovanile e Scolastico, autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione entro il 15 Dicembre di un comunicato ufficiale nazionale, che potrà essere aggiornato nel corso dell’anno;
- nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende “provare” giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico entro 24h precedenti dallo svolgimento della “prova” senza necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;
- alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei calciatori che hanno “sottoposto a prova”, suddivisi per fascia d’età e gruppo-squadra.

Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni, possono utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o **Tornei Nazionali o Internazionali** della categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per poter usufruire di tale opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione all'inizio della stagione sportiva e rispettare le procedure sopra indicate.

Le società già autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori nella stagione sportiva 2018/2019, mantengono l'autorizzazione a sottoporre a prova i giovani calciatori anche nella corrente stagione sportiva, purché rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30 Settembre 2019, con le informazioni necessarie di cui sopra.

Qualora non fosse effettuato il rinnovo alla società richiedente verrà revocata l'autorizzazione per l'intera stagione sportiva.

3) ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE

3.1 Attività di base

(Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti)

All'Attività di Base femminile si applicano le disposizioni di cui alla Sezione "1" del presente Comunicato.

Nel caso in cui sussista l'oggettiva impossibilità di far partecipare le bambine appartenenti alle diverse categorie e fasce d'età alle gare con i bambini di pari età (in qualsiasi fascia d'età delle categorie "Pulcini", "Esordienti" o "Giovanissimi"), si potrà richiedere deroga al Settore Giovanile e Scolastico per la partecipazione delle predette calciatrici alle gare della categoria o fascia d'età inferiore di un anno alla propria. A tal fine dovrà essere presentata specifica richiesta al Comitato Regionale territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della LND e allegando all'istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale (vedasi fac-simile in allegato).

Il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico concederà le deroghe richieste tramite apposito Comunicato Ufficiale, per far giocare le giovani calciatrici nella categoria o fascia d'età inferiore alla propria secondo quanto riportato nella tabella sottostante:

Attività Femminile: opportunità di gioco per la stagione sportiva 2019/2020

Categoria	Attività mista	anni di nascita categoria di appartenenza	torneo/campionato	deroga per ragazze nate nell'anno...
Piccoli Amici	Si	2013 - 2014 - 5 anni compiuti	Attività Piccoli Amici e Fun Football	2012
Primi Calci	Si	2011 - 2012	Attività Primi Calci e Fun Football	2010
Pulcini (anche Calcio a 5)	Si	2009 - 2010	Pulcini età mista	2008
			Pulcini 2009 - 7c7	2008
			Pulcini 2010- 7c7	2009
Esordienti (anche Calcio a 5)	Si	2007 - 2008	Esordienti età mista - 9c9	2006
			Esordienti 2007 - 9c9	2006
			Esordienti 2008 - 9c9	2007
Giovanissimi (anche Calcio a 5)	Si	2005 - 2006	Under 15 Regionali o Provinciali	2003 - 2004
			Under 14 - 2006	2004 - 2005
Allievi (anche Calcio a 5)	Non prevista	2003 - 2004	Under 17	----

Nelle categorie "Piccoli Amici" e "Primi Calci" sarà, invece, automaticamente consentita alle bambine, senza necessità della richiesta di deroga, la partecipazione all'attività della fascia d'età inferiore di un anno alla propria.

Il Settore Giovanile e Scolastico prenderà comunque in esame eventuali ulteriori richieste di deroga diverse da quelle previste, purché opportunamente motivate.

3.2 Attività giovanile agonistica – categoria Giovanissimi

Alla attività giovanile – categoria Giovanissimi si applicano le disposizioni di cui alla Sezione “3” del presente Comunicato.

Alle ragazze in età per la categoria Giovanissimi viene concessa la possibilità di partecipare ai campionati previsti in tale categoria in squadre miste o composte da sole ragazze, anche se appartenenti per età alla categoria Allieve (in tal caso è necessario presentare richiesta di deroga con le modalità fissate nella Sezione 2 lettera C).

3.3 Torneo U12 Femminile Danone Nations Cup

Il Settore Giovanile e Scolastico organizza il Torneo a carattere Nazionale U12 Femminile Danone Nations Cup, riservato alle società professionistiche, le società di Serie A e B Femminile, le Scuole di Calcio Élite, le società femminili riconosciute come “Scuole di Calcio”.

a) Limiti d’età

Possono prendere parte all’attività U.12 le calciatrici che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il decimo anno di età (ovvero nate nel 2008) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il dodicesimo (ovvero nate nel 2007).

Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “U12 FEMMINILE” coloro che abbiano compiuto il decimo anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2009, dopo il compimento del 12° anno di età).

Eventuali modifiche di adeguamento alla normativa internazionale potranno essere comunicate attraverso apposito Comunicato Ufficiale.

b) Modalità di Gioco

Il Torneo U12 Femminile si disputerà con gare 8c8, secondo le modalità regolamentate attraverso specifico Comunicato Ufficiale.

c) Durata delle gare

Le gare vengono disputate con la formula del raggruppamento (confronto tra 3-4 squadre), in cui la durata di ciascuna gara è suddivisa in tre tempi di 10’ ciascuno.

d) Saluti

Al termine di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, stringendosi la mano, sia all’inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all’arbitro o al dirigente arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

e) Conduzione tecnica delle squadre

Le società che partecipano al Torneo categoria “U12 Femminile” dovranno avere in organico un tecnico con qualifica federale UEFA (UEFA-PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l’ex Corso CONI-FIGC.

3.4 Campionato giovani calciatrici – Under 15 Femminile

Il Settore Giovanile e Scolastico organizza il Campionato Nazionale Giovani Calciatrici –U.15 Femminile, di cui verrà pubblicato apposito Comunicato Ufficiale.

a) Limiti d'età

Possono prendere parte all'attività U.15 le calciatrici che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età (ovvero nate nel 2006) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il quattordicesimo (ovvero nate nel 2005).

Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "U15 FEMMINILE" coloro che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nate nel 2007, dopo il compimento del 12° anno di età).

Tabella riepilogativa dei limiti d'età nella categoria Giovanissimi

CAMPIONATO	FASCIA D'ETA'	ULTERIORI POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE
Under 15 Femminile	2005 - 2006	2007, dopo il compimento del 12° anno di età (no 2008)

b) Modalità di Gioco

Il campionato U15 Femminile si disputerà con gare 9c9, secondo specifiche modalità regolamentate attraverso specifico Comunicato Ufficiale.

c) Durata delle gare

Le gare vengono disputate in 3 tempi della durata di 20' ciascuno.

d) Saluti

Al termine di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, stringendosi la mano, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro, salutandolo il pubblico e la squadra avversaria.

e) Conduzione tecnica delle squadre

Le società che partecipano al Campionato giovani calciatrici categoria "U15 Femminile" dovranno avere in organico un tecnico con qualifica federale UEFA (UEFA-PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

3.5 Campionato giovanile categoria “Allieve” – Under 17 Femminile

I Comitati Regionali e le Delegazioni della LND territorialmente competenti organizzano il Campionato U17 Femminile.

a) Limiti d’età

Possono prendere parte all’attività U.17 le calciatrici che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il quattordicesimo anno di età (ovvero nate nel 2004) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il sedicesimo (ovvero nate nel 2003). Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “U17 FEMMINILE” coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nate nel 2005 e nel 2006, dopo il compimento del 14° anno di età).

Tabella riepilogativa dei limiti d’età nella categoria Giovanissimi

CAMPIONATO	FASCIA D’ETA’	ULTERIORI POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE
Under 17 Femminile	2003 – 2004	2005 e 2006, dopo il compimento del 14° anno di età

b) Modalità di Gioco

Il Torneo U17 Femminile si disputerà con gare 11c11, secondo modalità regolamentate attraverso specifico Comunicato Ufficiale.

c) Durata delle gare

Le gare vengono disputate in 2 tempi della durata di 40’ ciascuno.

d) Saluti

Al termine di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, stringendosi la mano, sia all’inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all’arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

e) Conduzione tecnica delle squadre

Le società che partecipano al Torneo nazionale giovani calciatrici categoria “Allieve” dovranno avere in organico un tecnico con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots-C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l’ex Corso CONI-FIGC.

3.6 Attività “Calcio+15” Selezioni Territoriali U15 Femminile

Nell'ambito dello Sviluppo dell'Attività Giovanile Femminile, il Settore Giovanile e Scolastico, in collaborazione con le Squadre Nazionali Femminili, organizza l'attività di Selezione di giovani calciatrici appartenenti alla categoria U15 Femminile con un progetto dedicato alla formazione tecnica ed educativa rivolta, oltre che alle calciatrici, anche a tecnici, dirigenti e famiglie.

L'attività, strettamente collegata ai Centri Federali Territoriali competenti nel territorio, è sviluppata in sinergia con gli staff dei Coordinatori Federali Regionali. Lo staff di ciascuna Selezione Territoriale è così composto:

- Team Manager
- Selezionatore Tecnico Territoriale
- Collaboratore Tecnico/Organizzativo
- Medico
- Fisioterapista

Nello sviluppo dell'attività è prevista inoltre l'organizzazione di raduni di Selezione svolti durante la stagione sportiva e di un Torneo, che tenendo conto degli impegni scolastici delle ragazze, si sviluppa in due fasi: una Fase Preliminare Interregionale ed una Fase Finale Nazionale.

Nelle Selezioni Territoriali possono essere convocate anche calciatrici che, pur partecipando a campionati agonistici di livello superiore, rientrino comunque nei limiti d'età previsti.

Le convocazioni delle calciatrici coinvolte nell'attività, verranno pubblicate di volta in volta sui Comunicati Ufficiali regionali e sul sito istituzionale FIGC-SGS. Le società sono invitate a:

1. Collaborare fattivamente partecipando alle attività e agli incontri organizzati dalla Selezione di competenza territoriale;
2. mettere a disposizione le proprie calciatrici possibilmente accompagnate dai propri tecnici e/o dirigenti;
3. giustificare eventuali defezioni delle proprie tesserate.

A seguito dell'attività realizzata da ciascuna Selezione, le ragazze che si saranno distinte saranno coinvolte in stage di formazione a carattere nazionale o a carattere interregionale, denominati “Calcio+15”.

3.7 Women's Football Day

Il Settore Giovanile e Scolastico organizza, nell'ambito del programma di sviluppo del Calcio femminile della UEFA, il Women's Football Day, con le modalità che saranno comunicate con apposita circolare.

4) ATTIVITÀ DI CALCIO A CINQUE

4.1 Attività di base

(“Piccoli Amici”, “Primi Calci”, “Pulcini”, “Esordienti”)

All'Attività di Base di Calcio a Cinque si applicano le disposizioni di cui alla Sezione “1” del presente Comunicato.

a) Conduzione tecnica delle squadre

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di “Allenatore di Calcio a 5” rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

4.2 Attività giovanile categoria “Giovanissimi” – Campionato Under 15

L'attività di Calcio a Cinque della Categoria “Giovanissimi/e” si articola in Campionati e/o Tornei maschili e femminili, a livello regionale, provinciale e locale denominati **UNDER 15**.

a) Conduzione tecnica delle squadre

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di “Allenatore di Calcio a 5” rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI -FIGC.

4.3 Attività giovanile categoria “Allievi” – Campionato Under 17

L'attività di Calcio a Cinque della categoria “Allievi” si articola in campionati e/o tornei maschili e femminili, a livello regionale, provinciale e locale denominati **UNDER 17**.

a) Conduzione tecnica delle squadre

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di “Allenatore di Calcio a 5” rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

5) PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE

Il Programma di Sviluppo Territoriale, coordinato dal Settore Giovanile e Scolastico, è finalizzato a strutturare un percorso di formazione tecnico-sportiva ed educativa oltre che a monitorare a livello nazionale la crescita dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici.

OBIETTIVI

- Fornire un indirizzo formativo ed educativo univoco e coordinato attraverso una programmazione e una metodologia condivisa con le componenti tecniche Federali.
- Costituire dei poli formativo-educativi di riferimento per il territorio
- Supportare lo sviluppo delle Società Sportive del territorio
- Sviluppare l'attività giovanile con particolare riferimento alla filiera del calcio femminile
- Promuovere una cultura sportiva finalizzata all'educazione delle nuove generazioni

All'interno del Programma di Sviluppo Territoriale hanno un ruolo operativo primario i Centri Federali Territoriali (CFT) che intendono rappresentare il polo territoriale per la valorizzazione e la formazione tecnico-sportiva-educativa dei giovani calciatori e calciatrici appartenenti alle categorie dell'attività di base e all'interno della fascia di età Under15

Attraverso i CFT, il Settore Giovanile e Scolastico ha definito una metodologia rivolta alla base del calcio maschile e femminile e un programma tecnico che si pone l'obiettivo di monitorare i giovani calciatori e le giovani calciatrici nel medio-lungo termine, supportare la formazione della filiera giovanile anche a livello di élite e ridurre la dispersione del talento.

Il programma con riferimento al coinvolgimento dei giovani calciatori prevede un'attività settimanale stagionale rivolta a un gruppo composto da circa 25 calciatori Under 14 (Giovanissimi nati nel 2006), un gruppo di 50 Under 13 (Esordienti nati nel 2007 ed un gruppo di 25 calciatrici Under 15 (dal compimento del 12° anno di età) nonché ai gruppi di calciatori appartenenti a tutte le categorie dell'attività di base coinvolti per singola società sia presso il CFT sia presso le sedi delle società.

In tutti i CFT operanti sul territorio verrà svolta attività di formazione tecnica unitamente a una serie di interventi di formazione/informazione a carattere educativo quali workshop tematici rivolti alla popolazione geograficamente prossima al CFT (Ragazzi, Ragazze, Genitori, Società, Dirigenti, Enti Locali, Istituzioni Sportive e non).

Le convocazioni dei calciatori e delle calciatrici, dei tecnici e dei dirigenti, che prenderanno parte alle attività dei CFT, verranno pubblicate sui Comunicati Ufficiali regionali e sul sito istituzionale FIGC-SGS. Le società sono invitate a:

- Collaborare fattivamente partecipando alle attività e agli incontri organizzati dai poli formativi di riferimento;
- Mettere a disposizione i propri calciatori insieme ai propri tecnici e/o dirigenti;
- Giustificare eventuali defezioni dei propri tesserati;

Per i dettagli del programma di sviluppo territoriale si rimanda a quanto pubblicato sul sito www.figc.it sezione "SGS" "Sviluppo".

6) ATTIVITA' SCOLASTICA

I proficui rapporti di collaborazione instaurati tra FIGC e MIUR, in relazione alla promozione dell'attività sportiva scolastica, hanno portato a definire una progettualità didattico-sportivo con la quale viene ampliata, ogni anno, l'offerta formativa rivolta alla crescita culturale di tutti gli studenti, valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

La FIGC, per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico e la Direzione V del MIUR hanno sviluppato un "progetto quadro" denominato "Valori in Rete" rivolto a tutti gli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado dell'intero territorio italiano, finalizzato a far maturare eticamente i più giovani e alla diffusione e promozione della cultura del rispetto in tutte le sue diverse accezioni.

Anche per il prossimo anno scolastico il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ed il MIUR, intendono proseguire il percorso formativo iniziato con l'obiettivo di:

- PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA E LA RELAZIONE TRA TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI, ABILI E DIVERSAMENTE ABILI;
- INCORAGGIARE LA PARTECIPAZIONE FEMMINILE E SOSTENERE I VALORI POSITIVI DEL GIOCO DEL CALCIO;
- COMUNICARE IL PROPRIO IMPEGNO NELL'EDUCAZIONE DEI VALORI DELLO SPORT E SENSIBILIZZARE GLI STUDENTI AD ASSUMERE SEMPRE COMPORTAMENTI RESPONSABILI.

Un unico macroprogetto che, con una logica coerente e progressiva, coinvolga la Scuola Primaria e quella Secondaria di I e II grado dell'intero territorio nazionale. Un grande contenitore a cui potranno contribuire i diversi attori del mondo del calcio.

Per gli aspetti specifici del progetto, nei diversi ordini di scuola, si rimanda ad apposita circolare esplicativa.

7) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Il Settore Giovanile e Scolastico vigila con particolare attenzione sul rispetto delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza.

Si invitano tutte le società al rispetto del Decreto Legge del 24 aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013 e del successivo Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.149 del 28/6/2017, relativamente alle “Linee Guida sulla Dotazione e l’Utilizzo di Defibrillatori Semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche” e da eventuali successive integrazioni e/o modifiche emanate dalle Istituzioni governative preposte.

7.1 Tutela medico-sportiva

Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno.

Il certificato medico di idoneità deve rimanere agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale.

Le Società sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all’attività sportiva.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 43 delle N.O.I.F. comporta il deferimento dei responsabili, da parte del Procuratore Federale, al Tribunale Federale competente.

Le certificazioni di idoneità alla pratica sportiva si suddividono in due tipologie:

- a) Certificato d’idoneità all’attività non agonistica
- b) Certificato d’idoneità all’attività agonistica

L’accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, e le relative procedure, dovrà avvenire secondo le disposizioni che saranno emanate con apposita circolare esplicativa in linea con le vigenti norme nazionali.

A tal proposito si precisa che, a seguito di quanto emanato dal Ministero della Salute e dal CONI, sono esentati dal presentare il relativo certificato di idoneità i bambini che praticano attività sportiva fino a 6 anni non compiuti.

8) NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ GIOVANILI

8.1 Tesseramento giovani calciatori

a) Disposizioni generali

Per partecipare alle attività delle categorie giovanili, i calciatori devono risultare così tesserati:

- a1) “Piccoli Amici” e “Primi Calci” e loro Assicurazione;
- a2) “Giovani”: “Cartellino Annuale Pulcini, Esordienti, Giovanissimi ed Allievi”
- a3) “Giovani dilettanti”
- a4) “Giovani di serie”
- a5) “Giovani” stranieri

Per le specifiche informazioni circa modalità di tesseramento e di svincolo, si rimanda ad apposita circolare esplicativa.

8.2 Assistenti dell'arbitro e calciatori impiegati come assistenti dell'arbitro

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro.

Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di otto nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell'arbitro un calciatore, da considerare anch'esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell'arbitro purché non sia stato espulso.

Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

8.3 Sostituzione dei calciatori

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di 9 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
- soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

Per quanto concerne i Tornei "Pulcini" ed "Esordienti", oltre alle normative di cui sopra in fatto di sostituzioni, valgono anche quelle contenute nelle "Norme Regolamentari delle Categorie di Base.

8.4 Impiego degli arbitri nelle gare del Settore

- a) Gli arbitri delle gare dei Campionati e Tornei Giovanili vengono designati dai competenti organi tecnici dell'Associazione Italiana Arbitri.
- b) Come riportato nelle Norme generali per le categorie di base, le gare dei tornei ufficiali Pulcini vengono arbitrate con il "metodo dell'autoarbitraggio" mentre le gare dei tornei Esordienti possono essere dirette da dirigenti o da calciatori delle categorie Allievi o Juniores.

8.5 Classifica disciplina

Per Campionati previsti per le categorie Allievi e Giovanissimi organizzati ufficialmente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, è obbligatoria l'applicazione della seguente tabella:

a) A carico di calciatori

- 1^a Ammonizione punti 0,40
- 2^a Ammonizione punti 0,60
- dalla 3^a Ammonizione e per le successive punti 0,50

- Squalifiche:

- a) per una giornata di gara punti 2
- b) per ogni giornata di gara oltre la prima punti 1
- c) da due a sei mesi punti 15
- d) da più di sei mesi a un anno punti 25
- e) da più di un anno a tre anni punti 40
- f) da più di tre anni a cinque anni punti 50

b) A carico di dirigenti, tecnici, soci, tesserati

- Ammonizione punti 1
- Ammonizione con diffida punti 1,50

- Inibizioni (dirigenti) e squalifiche (tecnici, soci, tesserati):
 - a) per una settimana punti 3
 - b) per ogni settimana, oltre la prima, sino a un massimo di tre mesi (2 punti a settimana) punti 2
 - c) da più di tre mesi sino a sei mesi punti 30
 - d) da più di sei mesi a nove mesi punti 40
 - e) da più di nove mesi ad un anno punti 50
 - f) da più di un anno a tre anni punti 70
 - g) da più di tre anni a cinque anni punti 80

c) A carico di Società

- Ammonizione punti 1

- Squalifica del campo:
 - a) per una gara punti 10
 - b) per due gare punti 20
 - c) per tre gare punti 30

- Penalizzazioni:
 - a) di un punto in classifica punti 10
 - b) di due punti punti 15
 - c) di tre punti punti 20

- Applicazione art. 17 del C.G.S., commi 1,2,3,5: punti 10

- Ammende:
 - a) fino a € 25,00 punti 0,50
 - b) da più di € 25,00 a € 51,00 punti 1,5
 - c) da più di € 51,00 a € 103,00 punti 3
 - d) da più di € 103,00 a € 258,00 punti 10
 - e) da più di € 258,00 a € 516,00 punti 20
 - f) da più di € 516,00 in poi punti 30

d) Esclusioni dalla classifica del “Premio Disciplina”

Le sottoindicate sanzioni comportano l'automatica esclusione della Società dalla classifica del “Premio Disciplina”:

- a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- b) Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
- c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica;
- d) Condanna della Società per illecito sportivo;
- e) Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
- f) Esclusione della Società dal campionato;
- g) Revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi non ammessa o esclusa dai Campionati Regionali Under 17 o Under 15 unicamente la squadra Under 17 o Under 15 che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina (vedasi, al riguardo, quanto previsto, per entrambe le categorie, nella “Sezione 2 - Attività Giovanile Agonistica” per quanto attiene i Criteri di Esclusione e Non Ammissione ai Campionati Regionali).

Si evidenzia, però, che in caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale della LND con una relazione del Presidente.

8.6 Ammende a carico di società per infrazioni disciplinari

Gli Organi Disciplinari comminano alle Società, per infrazioni disciplinari, le sanzioni pecuniarie, commisurando le stesse alla gravità dei singoli casi.

a) Rinunce a gare

NUOVO

Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sottoindicate ammende ed eventuali indennizzi:

Campionato/Torneo	Nazionale	Regionale	Provinciale e Locale	Esordienti e Pulcini
1° rinuncia	516,00	103,00	25,00	10,00
2° rinuncia	1.032,00	180,00	51,00	25,00

N.B. - A norma dell'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F. le società che rinunciano per la seconda volta a disputare gare sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. A norma dell'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia.

b) Indennizzi

Qualora una Società rinunci a disputare una gara, può essere addebitato alla stessa, oltre alle ammende previste, anche l'indennizzo per spese di organizzazione.

8.7 Incontri amichevoli organizzati da Società

Incontri amichevoli a carattere regionale, provinciale o locale

Qualora una Società intenda organizzare incontri amichevoli a carattere Regionale, Provinciale o Locale, la società stessa dovrà preventivamente informare il Comitato Regionale o la Delegazione competente territorialmente almeno 24 ore prima della disputa della gara. Le richieste devono contenere l'orario d'inizio della gara, la categoria coinvolta, il nominativo e l'indirizzo preciso del campo di giuoco, il nominativo del responsabile dell'organizzazione, il nominativo del responsabile organizzativo della squadra avversaria.

La richiesta completa dei dati sopra citati costituisce autorizzazione allo svolgimento.

Qualora il Comitato (o la Delegazione) riceva richieste incomplete delle informazioni NON autorizzerà la gara.

Alla fine di ogni mese, le società che hanno fatto richiesta dovranno inoltrare alla Delegazione competente territorialmente un Report con tutte le gare amichevoli disputate.

Incontri amichevoli a carattere nazionale (con squadre di fuori regione)

Le richieste per l'organizzazione di incontri amichevoli a carattere Nazionale devono essere inviate all'Ufficio Tornei del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC tramite i Comitati Regionali competenti nel territorio almeno 5 giorni prima della disputa della gara. Le richieste devono contenere l'orario d'inizio della gara, la categoria coinvolta, il nominativo e l'indirizzo preciso del campo di giuoco, il nominativo ed il telefono del responsabile dell'organizzazione, il nominativo ed il telefono del responsabile organizzativo della squadra avversaria. Esaminata la richiesta la FIGC – SGS provvederà ad autorizzare la disputa della gara dando comunicazione al Comitato Regionale LND e al Coordinamento Federale Regionale SGS competente sul territorio ed alle Leghe di competenza.

NUOVO

Le gare amichevoli con società di provincia limitrofa confinante, ma di Regione diversa rispetto alle sede in cui viene organizzato la gara, sono assimilabili come gare amichevoli a carattere Regionale.

Qualora le richieste vengano inviate incomplete dei dati sopra citati la gara NON verrà autorizzata.

Alla fine di ogni mese, le società che hanno fatto richiesta dovranno inoltrare all'Ufficio Tornei del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC tramite i Comitati Regionali competenti nel territorio un Report con tutte le gare amichevoli disputate.

Incontri amichevoli a carattere internazionale

Le richieste di autorizzazione per l'organizzazione di incontri amichevoli a carattere internazionale devono pervenire all'Ufficio Tornei del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC tramite i Comitati Regionali competenti nel territorio almeno 20 giorni prima della data prevista per l'incontro.

Le richieste devono contenere l'orario d'inizio della gara, la categoria coinvolta, il nominativo e l'indirizzo preciso del campo di giuoco, il nominativo ed il telefono del responsabile dell'organizzazione, il nominativo ed il telefono del responsabile organizzativo della squadra avversaria, e l'autorizzazione rilasciata dalla Federazione di appartenenza. Esaminata la richiesta la FIGC – SGS provvederà ad autorizzare la disputa della gara dando comunicazione al Comitato Regionale LND e al Coordinamento Federale Regionale SGS competente sul territorio alle Leghe di pertinenza ed alla Federazione di appartenenza della società straniera.

Qualora le richieste vengano inviate incomplete dei dati sopra citati la gara NON verrà autorizzata.

9) REGOLAMENTAZIONE DEI TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

9.1 Organizzazione dei tornei

L'organizzazione di un può essere effettuata è esclusivamente da una o più Società regolarmente affiliate alla FIGC con almeno 1 anno di attività o dai Comitati Regionali e dalle Delegazioni della LND territorialmente competenti, che possono avvalersi della collaborazione o del patrocinio di Enti pubblici e morali: Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni, Istituti Bancari, Pro Loco, Aziende Turistiche, Strutture periferiche di altre Federazioni Sportive, Associazioni Culturali, Religiose, di volontariato ecc. Alle Società non è consentito organizzare Tornei al di fuori del proprio territorio regionale.

Nei regolamenti deve essere indicato:

- Le Società, i Comitati o Delegazioni ed eventuali Enti collaboratori o patrocinatori;
- l'esatta denominazione del Torneo;
- la data e la sede di effettuazione del torneo;
- la sede della Società o del Comitato organizzatore;
- il nominativo ed i recapiti (numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) del dirigente responsabile cui fare riferimento.

Di norma possono organizzare Tornei calcistici giovanili a carattere Internazionale o Nazionale solo le Società che svolgono attività ufficiale di Settore Giovanile.

È comunque consentito anche alle Società che non svolgono attività ufficiale di Settore Giovanile, previo accoglimento di un'apposita, motivata richiesta da inoltrare ai Comitati e Delegazioni di competenza, organizzare tornei calcistici giovanili a carattere Regionale, Provinciale o Locale.

Le Società devono scrupolosamente attenersi ai regolamenti emanati in materia dal Settore Giovanile e Scolastico.

Tutte le Società affiliate alla FIGC, che organizzino Tornei senza la prescritta autorizzazione, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari.

Tutte le Società affiliate alla FIGC, che partecipano a Tornei non autorizzati, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari.

Sono altresì passibili di deferimento le Società che non rispettino le norme contenute nei regolamenti dei Tornei approvati e quelle riportate sul presente C.U. n. 1.

9.2 Categorie giovanili aventi titolo di partecipazione ai tornei organizzati da Società

Nel rispetto dei limiti di età sopra enunciati nella Sezione 1, hanno titolo di partecipazione le seguenti categorie:

ALLIEVI (UNDER 17)

ALLIEVI 'Fascia B' (UNDER 16)

GIOVANISSIMI (UNDER 15)

GIOVANISSIMI 'Fascia B' (UNDER 14)

ESORDIENTI MISTI

ESORDIENTI PRIMO ANNO

ESORDIENTI SECONDO ANNO

PULCINI MISTI

PULCINI SECONDO ANNO

PULCINI PRIMO ANNO

PRIMI CALCI

In nessun Torneo è consentita la partecipazione di calciatori "fuori quota".

PRIMI CALCI (dal 01.01. 2011 al 31.12.2012)

È Possibile organizzare tornei a carattere Nazionale e/o Internazionale. Con modalità di gioco 4vs4 o 5vs5. I tornei devono obbligatoriamente prevedere anche un gioco di abilità tecnica da effettuare prima delle partite la cui descrizione deve essere allegata al regolamento.

In questi tornei è vietata qualsiasi tipo di graduatoria o classifica finale.

PICCOLI AMICI (nati dal 01.01.2013 al compimento anagrafico del 5° anno di età)

Per quanto concerne le categorie "PICCOLI AMICI" è categoricamente vietato organizzare Tornei e Manifestazioni a carattere Internazionale e Nazionale o partecipare a Tornei all'Estero (in quanto l'attività di tale categoria deve essere prevalentemente ludico-motoria e deve essere svolta seguendo adeguati principi psicopedagogici, metodologici e tecnico-didattici).

9.3 Modalità organizzative dei Tornei

a1) Tornei a carattere Internazionale

I regolamenti devono pervenire all'Ufficio Tornei della FIGC - SGS, ai fini della necessaria pre-autorizzazione, tassativamente almeno 60 giorni prima della data di inizio del torneo, secondo le procedure che verranno emanate con apposita circolare esplicativa e relativa "Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili Organizzati dalle Società" pubblicata all'inizio di ogni stagione sportiva.

I regolamenti devono essere redatti solo ed esclusivamente seguendo lo schema degli appositi modelli fac- simile predisposti dal SGS, che possono essere richiesti ai Comitati Regionali ed alle Delegazioni Provinciali/Locali territorialmente competenti, oppure scaricati dal sito www.settoregiovanile.figc.it.

La trasmissione dei citati regolamenti all'Ufficio Tornei del Settore deve effettuarsi tramite i Comitati Regionali di competenza, i quali sono anche tenuti ad esprimere il proprio parere. È facoltà dei Comitati Regionali e delle Delegazioni della LND territorialmente competenti di respingere richieste pervenute fuori dai termini.

Per ogni categoria partecipante va redatto un apposito regolamento, pertanto non sono accettati regolamenti cumulativi.

Ai fini dell'autorizzazione definitiva, i Regolamenti dovranno anche obbligatoriamente contenere l'elenco delle squadre partecipanti ed il programma delle gare da trasmettere secondo le modalità e nei termini previsti nell'apposita circolare esplicativa.

I regolamenti devono contenere secondo la vigente normativa FIFA anche le autorizzazioni a partecipare delle Federazioni di appartenenza delle squadre straniere che prenderanno parte al torneo.

Il mancato rispetto dei termini sopra stabiliti è motivo sufficiente perché non venga accordata la prescritta autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo del S.G.S. o dall'Organismo a ciò appositamente delegato dal Consiglio Direttivo stesso.

a2) Tornei a carattere Nazionale

Ai fini della necessaria pre-autorizzazione, i regolamenti dei Tornei di cui in epigrafe devono pervenire all'Ufficio Tornei del S.G.S. tassativamente almeno 45 giorni prima della data di inizio del torneo, secondo le procedure che verranno emanate con apposita circolare esplicativa e relativa "Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili Organizzati dalle Società" pubblicata all'inizio di ogni stagione sportiva.

Il mancato rispetto dei termini sopra stabiliti è motivo sufficiente perché non venga accordata la prescritta autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo del SGS o dall'Organismo a ciò appositamente delegato dal Consiglio Direttivo stesso.

I Regolamenti, devono essere redatti solo ed esclusivamente seguendo lo schema degli appositi modelli fac-simile predisposti dal Settore Giovanile e Scolastico, che possono essere richiesti ai Comitati Regionali e alle Delegazioni Provinciali/Locali Territorialmente competenti, oppure possono essere scaricati dal sito www.settoregiovanile.figc.it.

La trasmissione dei citati regolamenti all'ufficio tornei del Settore deve effettuarsi tramite i Comitati Regionali di competenza, i quali sono anche tenuti ad esprimere il proprio parere. È facoltà dei Comitati Regionali e delle Delegazioni della LND territorialmente competenti di respingere richieste pervenute fuori dai termini.

Per ogni categoria partecipante va redatto un apposito regolamento, pertanto non sono accettati regolamenti cumulativi.

Ai fini dell'autorizzazione definitiva, i Regolamenti dovranno anche obbligatoriamente contenere l'elenco delle squadre partecipanti ed il programma delle gare da trasmettere secondo le modalità e nei termini previsti nell'apposita circolare esplicativa.

b) Partecipazione di squadre giovanili italiane a Tornei all'Estero

Le richieste di partecipazione a Tornei all'estero debbono essere trasmesse all'Ufficio Tornei Settore per il tramite il Comitato Regionale territorialmente competente 45 (quarantacinque) giorni prima dell'inizio delle citate manifestazioni. La richiesta deve contenere il nominativo ed il telefono del dirigente accompagnatore responsabile della trasferta.

I Comitati Regionali debbono accompagnare le richieste con un motivato parere sulla serietà e consistenza tecnico-organizzativa delle Società interessate.

Le richieste di partecipazione ai Tornei all'Estero che hanno inizio a giugno e terminano a luglio sono da considerarsi appartenenti alla Stagione Sportiva successiva a quella in corso, pertanto possono parteciparvi calciatori tecnici e dirigenti che sono in regola con il tesseramento per la Stagione Sportiva successiva a quella in corso.

Tutte le Società affiliate alla FIGC, che partecipano a Tornei all'Estero senza autorizzazione, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari.

c) Tornei giovanili a carattere regionale, provinciale e locale

Le richieste per l'organizzazione dei Tornei sopra indicati, corredate dai relativi regolamenti, devono pervenire ai Comitati Regionali territorialmente competenti ai fini della prescritta autorizzazione almeno 30 giorni prima della data di inizio, se il Torneo è a carattere regionale e almeno 20 giorni prima della data di inizio, se è a carattere Provinciale o Locale: è data facoltà ai Comitati Regionali di demandare alle Delegazioni della LND territorialmente competenti la prescritta autorizzazione.

I sopra citati tempi di presentazione delle richieste devono essere tassativamente rispettati ed è facoltà dei Comitati Regionali e delle Delegazioni della LND territorialmente competenti di respingere richieste pervenute fuori dai termini.

I Comitati Regionali hanno facoltà di disciplinare l'attività dei citati Tornei in base alle rispettive esigenze, ovviamente nel rispetto delle normative, in precedenza emanate in materia dal Consiglio Direttivo del S.G.S. e pubblicate sui Comunicati Ufficiali e/o con apposite circolari.

I Tornei che prevedono la partecipazione di un numero massimo di **5 (cinque) Società** di provincia limitrofa confinante, ma di Regione diversa rispetto alle sede in cui viene organizzato il torneo, sono assimilabili come Tornei a carattere Regionale.

NUOVO

d) Tornei di fine stagione

Ai tesserati con vincolo annuale per la corrente Stagione Sportiva (calciatori, tecnici e dirigenti) è consentito partecipare solo a Tornei che abbiano termine entro il 30 Giugno della medesima stagione sportiva.

I Tornei che cominciano dal 1° Luglio della stagione successiva sono da considerarsi appartenenti, appunto, alla stagione sportiva successiva e pertanto possono parteciparvi solo calciatori, tecnici e dirigenti in regola con il tesseramento della stagione sportiva successiva a quella in corso.

La citata disposizione è valida anche per la partecipazione di squadre Italiane a Tornei all'Estero.

e) Adempimenti dei Comitati Regionali

I Comitati Regionali, nel proprio ambito territoriale, fissano le date di effettuazione dei tornei, così da evitare inopportune e dannose concomitanze e sovrapposizioni, che incidano negativamente sia sugli impegni scolastici dei calciatori che sull'aspetto tecnico delle manifestazioni. Dovrà essere previsto, in particolare, almeno un giorno di riposo per i ragazzi partecipanti.

I Comitati Regionali devono far rispettare scrupolosamente le vigenti disposizioni in materia di oneri economici da parte degli organizzatori dei tornei (tassa approvazione torneo; versamento per spese arbitrali).

Ai Comitati Regionali e alle Delegazioni della LND territorialmente competenti è demandato il compito di effettuare controlli per accertare che le norme contenute nei regolamenti dei tornei approvati vengano, poi, rispettate in sede di effettuazione dei Tornei stessi.

9.4 Tempi di gara

Nei Tornei a rapido svolgimento o dove sono previste più partite nello stesso giorno oppure qualora le partite si svolgano in ore serali, i tempi di gioco devono essere ridotti.

Nelle Categorie Esordienti e Pulcini, sarà quindi possibile diminuire i tempi di gioco da tre a due. Rimane inalterato il principio delle sostituzioni come già stabilito dal presente CU.

Per quanto riguarda la determinazione del punteggio le modalità previste per le categorie Esordienti e Pulcini rimangono invariate, come già stabilito dal presente CU.

9.5 Prestiti

I prestiti sono consentiti esclusivamente nelle categorie Allievi e Giovanissimi per un numero massimo di tre giocatori per squadra, il cui utilizzo è subordinato all'autorizzazione del Torneo da parte della FIGC, nel rispetto dello specifico regolamento.

Non è pertanto necessaria altra documentazione o richiesta aggiuntiva, essendo un'opportunità già prevista nel regolamento del Torneo.

I prestiti sono vietati nelle categorie Pulcini ed Esordienti, fatto salvo quanto di seguito specificato.

Nei Tornei Nazionali e nei Tornei Internazionali della categoria Esordienti sarà possibile utilizzare un numero massimo di tre giocatori in prestito esclusivamente per le Società che avranno ottenuto da parte del Settore Giovanile e Scolastico **"Autorizzazione a sottoporre a prova giovani calciatori"** (vedi paragrafo "Provini").

In tal caso il prestito di un calciatore della categoria Esordienti, coerentemente con le opportunità previste nel paragrafo "Provini" e delle relative autorizzazioni, può essere accordato alle società preventivamente autorizzate a "sottoporre a prova giovani calciatori" alle seguenti condizioni:

- rilascio del "nulla osta" da parte delle società di appartenenza;
- bambini di età compresa tra i 10 anni anagraficamente compiuti ed i 12 anni (Esordienti), a condizione che il giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione;
- bambini che hanno già compiuto il 12° anno di età, anche se provenienti da altra regione (non per i nati nel 2008).

Tale disposizione è valida anche per le giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti.

Alle Società è assolutamente vietato partecipare a tornei con squadre formate tipo Selezione o Rappresentativa; le uniche Rappresentative che possono partecipare ai tornei sono esclusivamente quelle ufficiali dei Comitati Regionali e Delegazioni della LND. Non è consentita l'organizzazione di rappresentative delle categorie Esordienti e Pulcini.

9.6 Disposizioni integrative

Non è consentita l'effettuazione di Tornei che creino difficoltà allo svolgimento dell'attività ufficiale o alla frequenza scolastica dei giovani calciatori.

In particolare, i Tornei a carattere regionale e provinciale dovranno essere organizzati prevedendo una formula a rapido svolgimento.

Alle Società è vietata la partecipazione di proprie squadre, formate da medesimi giocatori della stessa categoria a più Tornei che si svolgono in contemporanea.

E' vietato altresì rilasciare nullaosta ai propri tesserati per partecipare a più Tornei che si svolgono in contemporanea, sia con la società di appartenenza che, eventualmente, con altre società.

Ulteriori precisazioni, chiarimenti ed eventuali altre disposizioni, verranno emanate attraverso specifica circolare e l'apposita "Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili Organizzati dalle Società" pubblicata all'inizio di ogni stagione sportiva.

10. ATTIVITA' PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETA'

10.1 CENTRI ESTIVI

Le società affiliate alla FIGC possono autonomamente organizzare Centri Estivi le cui finalità e relative attività siano in linea con i principi dell'Attività Giovanile e Scolastica.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi abbiano finalità di Selezione di giovani calciatori/calciatrici.

NUOVO

A tal fine le società sono tenute a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, oppure direttamente al Settore Giovanile e Scolastico Centrale qualora i Centri vengano organizzati in differenti Regioni.

La comunicazione dovrà essere effettuata almeno 30 giorni prima dell'inizio del Centro, indicando, per ognuna delle località, le seguenti informazioni:

- luogo,
- periodo
- tipologia del Centro organizzato
- Indicazione del Responsabile Tecnico tesserato per il Club
- Indicazione del Referente Organizzativo

A tal proposito si ricorda anche che, come da Circolare FIFA del 23 Ottobre 2013, le società che intendono organizzare Centri Estivi all'estero sono tenute a dare informazioni alla propria Federazione di appartenenza ed alla Federazione Calcistica del paese in cui si svolge il Centro, comunicando luogo, date e periodo di svolgimento e tipologia di Centro che il club ha intenzione di organizzare.

Ciascuna delle Federazioni coinvolte potrà chiedere ulteriori specifiche informazioni.

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC pubblicherà sul sito web apposita comunicazione con elenco dei Centri Estivi organizzati dalle Società e che rispondono quindi ai requisiti richiesti.

In merito all'organizzazione dei Centri Estivi, si precisa quanto segue:

- 1) Considerando come "periodo di vacanze estive" il periodo che intercorre tra il termine dell'anno scolastico e l'inizio del successivo (che per convenzione viene determinato dal 10 Giugno al 15 Settembre), per i calciatori di età compresa tra i 5 e i 14 anni, tesserati con vincolo annuale SGS, non è necessaria la presentazione del "nulla osta" della società di appartenenza ritenendo l'attività estiva un servizio di cui possono usufruire le famiglie che si sviluppano attraverso attività prevalentemente ludiche.
- 2) I giovani calciatori tesserati con vincolo pluriennale (dai 14 anni in poi) potranno partecipare alle attività dei Centri Estivi organizzati da società diversa da quella di appartenenza, a condizione che quest'ultima autorizzi tale partecipazione attraverso il "nulla osta".
- 3) La Società che organizza il Centro Estivo è tenuta a nominare un Responsabile Tecnico tesserato per la stessa Società per ciascuna località in cui vengono organizzati i Centri Estivi. Qualora nella stessa località vengano organizzati due o più Centri Estivi sarà sufficiente indicare un solo Responsabile Tecnico.
- 4) Le Società che concedono il proprio Marchio a Società Terze, anche se non affiliate alla FIGC, sono comunque tenute ad attenersi alle norme previste, con la nomina di un Responsabile Tecnico tesserato per il Club che ha concesso il marchio.
- 5) La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani che risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna società.

10.2 OPEN DAY

Il cosiddetto OPEN DAY è un evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff.

Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Considerando il carattere puramente promozionale degli "OPEN DAY", si precisa che in occasione di tali attività le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC.

In tali occasioni il Club organizzatore deve pertanto prevedere la copertura assicurativa dell'evento e dei partecipanti.

EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE

Le normative indicate nel presente Comunicato Ufficiale vengono annualmente integrate e/o modificate, qualora necessario, con ulteriori disposizioni, la cui pubblicazione è prevista in apposite Circolari o Comunicati Ufficiali, diramati dal Settore Giovanile e Scolastico, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2019 – 2020

COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 02/07/2019

SCUOLE DI CALCIO

1 SCUOLE DI CALCIO

Le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio possono attivare una “Scuola di Calcio” ufficiale, nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti ed elencati nei successivi paragrafi, tenendo conto delle modalità di costituzione di seguito indicate.

a) Costituzione e rinnovo: modalità e scadenze

Tutte le Società che svolgono attività giovanile nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, anche se in una sola delle categorie giovanili (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi), devono presentare alla Delegazione della LND territorialmente competente il **Modulo di Presentazione della Società** (Allegato n°1), da allegare alla domanda di partecipazione/iscrizione all’attività ufficiale locale, secondo le modalità di trasmissione previste territorialmente, e comunque **entro e non oltre il 30 Ottobre 2019**.

Il riconoscimento ufficiale della ‘Scuola di Calcio’ della Federazione Italiana Giuoco Calcio è rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico, d’intesa con il Settore Tecnico.

Tutte le Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti), devono essere in possesso dei seguenti requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:

1. Promuovere e divulgare la “Carta dei Diritti del Bambino” (vedi sito: www.settoregiovanile.figc.it) presso i giovani calciatori, i tecnici, i dirigenti e i genitori dei tesserati, utilizzando i mezzi di comunicazione a propria disposizione (sito web, newsletter, mail, esposizione in bacheca, etc.);
2. Disporre di un impianto sportivo ed attrezzature idonee per l’avviamento e l’insegnamento del gioco del Calcio;
3. Nomina di un Dirigente Responsabile dell’Attività di Base, che sia componente del Consiglio Direttivo della Società stessa;

4. Nomina di un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, in possesso di qualifica Tecnica Federale iscritto all'albo del Settore Tecnico e opportunamente tesserato per la società stessa;
5. Rapporto Istruttore/Calciatori pari a 1:15 per le categorie di Base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti) e 1:20 per le categorie Agonistiche (Giovanissimi e Allievi);
6. Presentazione, promozione e divulgazione del **Piano dei Servizi Offerti dalla Società** rivolta agli utenti, da distribuire ai genitori, nel quale si evincano: obiettivi generali, organigramma della società, quote di iscrizione, servizi offerti, incontri con le famiglie, iniziative socio-educative programmate, qualifiche dei tecnici, orari allenamenti, ecc., da tenere in evidenza all'interno dell'impianto sportivo e da consegnare ai referenti del Settore Giovanile e Scolastico in occasione della prima visita della Scuola Calcio;
7. Indicazione di un Medico, quale riferimento di consulta per la Società (p.e. Medico Sociale);
8. Presenza di un Defibrillatore Semiautomatico nell'impianto sportivo e di Personale adeguatamente formato per l'utilizzo del defibrillatore e per il primo soccorso, ai sensi del Decreto di Legge del 24 Aprile 2013 "*Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altro dispositivi salvavita*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013 e del successivo Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.149 del 28/6/2017, relativamente alle "Linee Guida sulla Dotazione e l'Utilizzo di Defibrillatori Semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche" e da eventuali successive integrazioni e/o modifiche emanate dalle Istituzioni governative preposte.

Nel processo di valutazione e riconoscimento delle "Scuole di Calcio", i Delegati Regionali dell'Attività di Base territorialmente competenti, che collaborano con i rispettivi Coordinatori Federali Regionali SGS, unitamente ai collaborati Esperti nell'Attività di Base, saranno di supporto alle Società.

Nella verifica della documentazione i Delegati Regionali dell'Attività di Base potranno richiedere ulteriori approfondimenti. Potranno anche ricevere eventuali variazioni o aggiornamenti ai dati presentati dalla Società successivamente alla data di consegna, ma **tassativamente non oltre il 30 Novembre 2019**

A tal proposito si comunica che, al fine di avere una conoscenza più approfondita delle società che svolgono attività giovanile nel territorio, entro il 30 Novembre 2019 dovrà essere compilato il "**Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile**", a tutte le Società che svolgono attività giovanile. Tale censimento sarà uno strumento utile ai fini di fornire ulteriori servizi alle società stesse (Newsletter dedicate, partecipazione ad eventi, organizzazione di Workshop o Corsi di Formazione/Informazione nel territorio indirizzati alle specifiche figure professionali presenti all'interno della Società, ecc.).

Il Modulo Online non sostituisce, ma integra, il Modulo di Presentazione della Società, documento formale sottoscritto dal Rappresentante Legale della Società.

Il link per accedere al Modulo Online è il seguente:

<https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/>

(in allegato si riporta il Tutorial con le linee guida per la corretta compilazione)

Si precisa che il Modulo Online non sostituisce, ma integra, il *Modulo di Presentazione della Società*, allegato al presente Comunicato, documento formale sottoscritto dal Rappresentante Legale della Società.

b) Requisiti “Scuole di Calcio”

Per ottenere il riconoscimento di “Scuola di Calcio”, oltre ai requisiti generali previsti al precedente punto a), è indispensabile possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:

- 1) almeno un anno di affiliazione alla FIGC (precedente all’anno in corso);
- 2) partecipazione all’attività ufficiale nelle seguenti categorie: PICCOLI AMICI e/o PRIMI CALCI, PULCINI, ESORDIENTI, GIOVANISSIMI ed ALLIEVI.

In considerazione delle opportunità di ordine demografico in relazione al territorio in cui si svolge l’attività, è possibile chiedere deroga per la sola categoria “Piccoli Amici”, purché la richiesta delle Società interessate sia adeguatamente motivata ed avvenga entro il termine fissato dal Comitato Regionale territorialmente competente, d’intesa con il Coordinatore Federale Regionale SGS.

A tal proposito si precisa che è fatto obbligo alle Società di iscrivere ai Tornei Ufficiali della FIGC un equo numero di squadre in rapporto al numero dei tesserati/e delle rispettive categorie di base:

- per la categoria Pulcini: almeno 1 squadra ogni 15 tesserati/e
- per la categoria Esordienti: almeno 1 squadra ogni 20 tesserati/e;

- 3) numero minimo di bambini/e indicato qui di seguito per ognuna delle categorie:

- PICCOLI AMICI minimo 10 bambini/e 5/6 anni
- PRIMI CALCI minimo 10 bambini/e 7/8 anni
- PULCINI minimo 14 bambini/e 8/10 anni
- ESORDIENTI minimo 18 bambini/e 10/12 anni

Rilevata l’oggettiva difficoltà di ordine demografico e geografico a conseguire tale requisito numerico in alcune realtà territoriali, il riconoscimento della Scuola di Calcio potrà, in deroga, essere concesso anche qualora non venisse raggiunto il numero minimo di bambini richiesto per la partecipazione all’attività dei PICCOLI AMICI;

- 4) Partecipazione obbligatoria ai principali Tornei, Eventi e Manifestazioni organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico per le categorie di base (p.e. Manifestazione Pulcini, già “Sei Bravo a... Scuola di Calcio”, Manifestazione Piccoli Amici e Primi Calci, già “Fun Football”, ecc.);

- 5) Tesseramento di almeno 4 Tecnici qualificati destinati a ciascuna delle 4 categorie di base. I Tecnici dovranno essere iscritti all’albo del Settore Tecnico della FIGC nei seguenti ruoli (in ordine di preferenza):

- <Allenatore Giovani Calciatori - “UEFA Grassroots C-Licence”>,
- <Istruttore di Calcio>
- <Allenatore di Base - UEFA-B> o <Istruttore Giovani Calciatori> o <Allenatore III^ Categoria>,
- <UEFA-A> (II^ Categoria)
- <UEFA-PRO> (I^ Categoria)

Per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci, oltre alle qualifiche sopra indicate, il presente criterio potrà essere soddisfatto anche affidando l’incarico ad un *Preparatore Atletico di Settore Giovanile* iscritto all’albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o, in alternativa a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomatisti ISEF;

Come già previsto dalle norme emanate nella scorsa stagione sportiva, si fa presente che da quest’anno il **Responsabile Tecnico della Scuola Calcio** indicato al punto 4) del precedente paragrafo, dovrà essere individuato come ulteriore tecnico oltre ai 4 sopra indicati.

Resta inteso che, il **Responsabile Tecnico**, nell’ambito dell’attività della stessa società, può anche assumere il ruolo tecnico per la guida di altre squadre nelle categorie di base o nelle categorie giovanili.

- 6) Obbligo di indicare i coordinatori tecnici delle 6 categorie giovanili (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, nell'Attività di Base, Under 15 - Giovanissimi ed Under 17 - Allievi, nell'Attività Agonistica), in possesso di opportuna qualifica federale, che fungano da referenti tecnici per gli allenatori operanti nella società nella rispettiva categoria (considerando comunque le deroghe attualmente previste per le categorie Under 15 - Giovanissimi ed Under 17 - Allievi).
- 7) Rapporto Istruttore/Calciatori pari a 1:15 per le categorie di Base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti) e 1:20 per le categorie Agonistiche (Under 15 - Giovanissimi e Under 17 - Allievi);
- Qualora ci sia la necessità di prevedere la presenza di un secondo istruttore per mantenere adeguato il rapporto Istruttori/Calciatori, si raccomanda l'affidamento a persona qualificata o, in alternativa ad un *Preparatore Atletico di Settore Giovanile* iscritto all'albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomatisti ISEF;
- 8) Consegna di una copia del tesseramento dei Tecnici operanti nella Scuola di Calcio, da allegare al Modulo di Censimento della Scuola di Calcio o comunque da consegnare prima della data di inizio dell'attività;
- 9) Partecipazione obbligatoria del Responsabile Tecnico e/o del Dirigente Responsabile della "Scuola di Calcio" a Corsi Informativi e riunioni organizzate nel territorio locale o regionale, nell'ambito del Programma di Sviluppo Territoriale, dal Settore Tecnico e/o dal Settore Giovanile e Scolastico;

NUOVO

- 10) Organizzazione di un 'Programma di Informazione' realizzato attraverso un numero minimo di 4 riunioni informative (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2020 e 2 entro il 30 Aprile 2020) con lo Psicologo, il Medico e/o il Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani Calciatori/Calciatrici, su temi validati dal Coordinatore Federale Regionale SGS, quali:

- il "Regolamento di Gioco" nelle specifiche categorie;
- "Stile di Vita e Sana Alimentazione";
- "Le Relazioni tra Tecnico-Giovane Calciatore-Genitore all'interno della società sportiva";
- Workshop di tipo tecnico sviluppati secondo i principi del Settore Giovanile e Scolastico.

Tali incontri dovranno essere pubblicati sui Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali territorialmente competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento.

In caso di necessità dei docenti sopra indicati è possibile richiedere il supporto al Settore Giovanile e Scolastico e/o al Settore Tecnico, per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS.

NOTA SUL PROGRAMMA DI INFORMAZIONE DELLE SCUOLE DI CALCIO:

In considerazione dei temi indicati nella forma generica al punto 10), ai fini del riconoscimento delle Scuole di Calcio (sia Élite che non), si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico, all'interno del Programma di Sviluppo Territoriale realizzato sul piano pratico ed esemplificativo attraverso i Centri Federali Territoriali attivi sul territorio, organizzerà Workshop su temi tecnici ed educativi dedicati a tecnici, dirigenti, genitori a cui è aperta la partecipazione delle società del territorio.

A tal proposito si rende noto che la partecipazione delle Società ai Workshop organizzati dai Centri Federali Territoriali potrà essere considerata valida nell'ambito dei 4 incontri previsti nel "Programma di Informazione".

Ovviamente tale partecipazione, per poter essere validata dal Coordinatore Federale Regionale SGS, dovrà essere significativa e la Società dovrà essere rappresentata dallo staff tecnico al completo (in occasione dei Workshop tecnici e/o educativi loro dedicati), o con gruppi di genitori sufficientemente ampi (nel caso di workshop di carattere educativo).

A seguito di specifica proposta da parte del Coordinatore Federale Regionale SGS, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, in accordo con il Settore Tecnico, può effettuare ulteriori e diverse valutazioni, qualora Società virtuose evidenzino particolari qualità sul piano didattico-organizzativo, pur non completando il percorso relativo all'attività giovanile, riconoscendole ufficialmente come "Scuole di Calcio".

c) Requisiti “Scuola di Calcio Élite”

Con il fine di qualificare e valorizzare ulteriormente la ‘Scuola di Calcio’, il Settore Tecnico ed il Settore Giovanile e Scolastico considereranno ulteriori indicatori di qualità.

A tal proposito le ‘Scuole di Calcio’ potranno essere riconosciute ufficialmente come “Scuola di Calcio Élite”, qualora rispondano ai seguenti ulteriori requisiti e realizzino almeno un progetto a scelta tra i seguenti (il Settore Giovanile e Scolastico si riserva ovviamente di valutare il progetto presentato e le sue finalità):

Requisito obbligatorio:

1. Ogni squadra deve essere affidata ad una persona in possesso di qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico o, in alternativa, formata dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso la partecipazione con esito positivo all'ex corso per Istruttore di Scuola di Calcio CONI-FIGC o al Corso Informativo “Grassroots-Livello-E”.
Per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci, oltre al tecnico previsto al punto 5, il presente criterio potrà essere soddisfatto anche affidando l'incarico ad un *Preparatore Atletico di Settore Giovanile* iscritto all'albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o, in alternativa a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomatisti ISEF;
2. Qualora ci sia la necessità di prevedere la presenza di un secondo istruttore per mantenere adeguato il rapporto Istruttori/Calciatori, si raccomanda l'affidamento a persona qualificata o, in alternativa ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto all'albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomatisti ISEF, o formata dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso la partecipazione con esito positivo all'ex corso per Istruttore di Scuola di Calcio CONI-FIGC o al Corso Informativo “Grassroots-Livello-E”.

Requisito a scelta:

- (a) Realizzazione, nel corso della stagione sportiva, di una Convenzione con almeno un Istituto Scolastico secondo le indicazioni generali riportate nell'Allegato n°5.
- (b) Partecipazione all'attività ufficiale giovanile e/o delle categorie di base con almeno una squadra mista, composta da bambini e bambine, o con una squadra composta da sole bambine. Per tale requisito è necessario il tesseramento di un numero minimo complessivo di 20 bambine.
- (c) Sviluppo di un progetto di integrazione tra giovani calciatori diversamente abili e “normodotati” frequentanti la società. Il progetto dovrà coinvolgere bambini diversamente abili a partire dai 6 anni, con disabilità intellettiva e relazionale con l'obiettivo di far giocare insieme a calcio i bambini diversamente abili, contribuendo al loro sviluppo fisico, personale e sociale, nell'ottica dell'integrazione con i coetanei normodotati. A tal proposito il Settore Giovanile e Scolastico, con apposita comunicazione fornirà le linee guida da seguire ai fini dell'ottenimento del riconoscimento di Scuola Calcio Élite.
- (d) Sviluppo di un progetto formativo continuativo nel corso della stagione sportiva, realizzato attraverso la collaborazione con uno “Psicologo” di provata esperienza, iscritto al relativo albo professionale, quale esperto dello sviluppo delle relazioni umane.
Il Progetto dovrà essere preventivamente validato dal Settore Giovanile e Scolastico, in accordo alle modalità indicate nell'Allegato 6.
- (e) Sviluppo di un progetto sociale legato al territorio di appartenenza (p.e. inclusione ed integrazione; antirazzismo, Fair-Play, disagio sociale), scelto tra quelli proposti dal Settore Giovanile e Scolastico per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS.

Possono essere realizzati anche progetti diversi purché vengano preventivamente validati dal Settore Giovanile e Scolastico e sia possibile certificare e documentare l'attività effettivamente svolta.

Date di Scadenza Perentorie e Fasi di Controllo

Per permettere la necessaria valutazione delle “Scuole di Calcio Élite”, si indicano di seguito le **scadenze perentorie** e le fasi di controllo per potere ufficializzare il riconoscimento sin dall’inizio della stagione sportiva.

Ciascuna società richiedente il riconoscimento come “Scuola di Calcio Élite”, **entro le date di seguito indicate** (riferite ovviamente alla corrente stagione sportiva), è tenuta a presentare al Coordinatore Federale Regionale SGS la documentazione necessaria.

Tali scadenze costituiranno di fatto le *Fasi di Controllo perentorie* del sistema di riconoscimento. Al fine di garantire il rispetto degli adempimenti necessari e con lo scopo di dare ulteriore supporto alle società interessate, ciascun Coordinatore Federale Regionale SGS può determinare differenti ed ulteriori termini di scadenza, purché siano in date precedenti a quelle perentorie.

Se alle scadenze prefissate, si dovessero riscontrare delle inadempienze, il Coordinatore Federale Regionale SGS “deve” proporre immediatamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico la revoca del riconoscimento di “Scuola di Calcio Élite”, che verrà pubblicata con apposito Comunicato Ufficiale.

10 settembre, trasmissione della seguente documentazione:

- 1) Consegna del **Modulo di Presentazione della Società**;
- 2) Consegna della Dichiarazione di Impegno a rispettare i requisiti minimi richiesti per il riconoscimento delle Scuole di Calcio Élite:
 - Impegno a partecipare all’attività ufficiale in tutte le categorie di base (Piccoli Amici e/o Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) e nelle categorie dell’attività agonistica (Giovanissimi ed Allievi);
 - Impegno a partecipare a Manifestazione ed Eventi nell’ambito dell’Attività di Base (p.e. “Fun Football”, “Sei Bravo a... Scuola di Calcio”, “Fair Play”, ecc.);
 - Impegno a tesserare, entro l’inizio dell’attività ufficiale, almeno 4 tecnici qualificati da destinare a ciascuna delle quattro categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti), e ad affidare ogni squadra ad un allenatore adeguatamente formato secondo i requisiti indicati;
 - Impegno a presentare il **“Programma di Informazione”**, entro il 30 novembre;
 - Impegno a sviluppare un progetto a scelta tra quelli indicati al punto c) (**“Requisito a scelta”**).

30 Novembre, trasmissione della seguente documentazione:

- Compilazione del Modulo di Censimento Online del Settore Giovanile
- Copia tesseramento tecnici con qualifica federale inviata al Settore Tecnico;
- Copia della Convenzione con un Istituto Scolastico o del Progetto qualificante la “Scuola di Calcio Élite”, debitamente sottoscritta dal Coordinatore Federale Regionale SGS;
- Pianificazione degli incontri di informazione previsti nel **“Programma di Informazione”**.

10 Maggio, trasmissione della seguente documentazione:

- Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 5), pubblicati sul CU del Comitato Regionale territorialmente competente almeno una settimana prima del loro svolgimento;
- Attestazione tesseramento giovani calciatrici e di partecipazione all'attività ufficiale con le giovani calciatrici (solo per coloro che hanno scelto di sviluppare l'attività femminile);
- Consegna Dichiarazione attestante l'effettiva realizzazione del Progetto prescelto, consegnando certificazione dell'attività svolta, sottoscritta dall'Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente preposto), dal Responsabile del Progetto e dal Presidente della Società.

Le società che, pur impegnandosi a rispettare i requisiti richiesti, non regolarizzeranno la loro posizione entro i termini e le *Fasi di Controllo* sopra indicate, non potranno più essere riconosciute come "Scuola di Calcio Élite" nelle successive due stagioni sportive.

d) Requisiti "Centri Calcistici di Base"

Le Società che non possiedono i requisiti precedentemente esposti e che comunque partecipano all'attività ufficiale in almeno una delle categorie di base: Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, o delle categorie giovanili: Giovanissimi, Allievi, possono costituire "Centri Calcistici di Base"

Tali società sono comunque tenute al rispetto di quanto indicato alla lettera **a)** del presente paragrafo. **Come già previsto dalle norme emanate nella scorsa stagione sportiva, si fa presente che da quest'anno le Società identificate come "Centri Calcistici di Base" che hanno più squadre, oltre al Responsabile Tecnico con qualifica federale indicato al punto 4) del precedente paragrafo a), sono tenute a tesserare un ulteriore tecnico destinato all'attività giovanile.**

Per tutte le Società che operano come "Centri Calcistici di Base" (ed in particolare per quelle di nuova costituzione ed affiliazione) è previsto un corso informativo a livello provinciale a rapido svolgimento, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico, per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS, in collaborazione con le articolazioni territoriali della LND, prima dell'inizio dell'attività ufficiale, con partecipazione obbligatoria per almeno il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base della stessa Società.

In tale corso verranno illustrate norme e regolamenti specifici, cenni di metodologia, didattica e programmazione generale per le categorie di base.

VEDASI SCHEMA RIEPILOGATIVO IN ALLEGATO RELATIVO AI REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SCUOLE DI CALCIO

2 SCUOLE DI 'CALCIO A 5'

In ottemperanza agli indirizzi programmatici del presente Comunicato Ufficiale, tutte le Società affiliate alla FIGC hanno facoltà di istituire "Scuole di Calcio" (i cui organici possono comprendere sia ragazze che ragazzi), sottostando automaticamente alle normative vigenti al riguardo (vedasi quanto previsto al Paragrafo 1), ivi comprese le Società di 'Calcio a 5'.

A tal proposito, valutate le specificità tecnico-organizzative dell'attività di 'Calcio a 5', sono previsti requisiti diversi per il riconoscimento delle 'Scuole di Calcio a Cinque' e dei 'Centri di Base di Calcio a 5', secondo quanto di seguito riportato.

a) Requisiti 'Scuole di Calcio a 5'

Per ottenere il riconoscimento di "Scuola di Calcio a 5", oltre a quanto indicato al precedente **Paragrafo 1** alle lettere **a)** e **b)**, è indispensabile possedere i seguenti specifici requisiti:

- 1) impianto sportivo (preferibilmente al coperto) e attrezzature idonee per l'avviamento al gioco del Calcio a 5 (p.e. pallone a rimbalzo controllato, in cuoio e/o in gomma);
- 2) attività ufficiale di 'Calcio a Cinque' in almeno due delle seguenti categorie, di cui almeno una relativa alle categorie dell'Attività di Base:

PICCOLI AMICI, PRIMI CALCI, PULCINI, ESORDIENTI, UNDER 15, UNDER 17.

- 3) In considerazione dell'attività svolta nell'ambito delle categorie di base, di seguito si indica il numero minimo di bambini e/o bambine previsto per ognuna delle categorie:
 - PICCOLI AMICI minimo 10 bambini/e 5/6 anni
 - PRIMI CALCI minimo 10 bambini/e 7/8 anni
 - PULCINI minimo 10 bambini/e 8/10 anni
 - ESORDIENTI minimo 10 bambini/e 10/12 anni.
- 4) Tesseramento di almeno 2 Tecnici qualificati destinati alle categorie di base, indipendentemente dal numero di squadre formate. I Tecnici dovranno essere iscritti all'albo del Settore Tecnico della FIGC nei seguenti ruoli (in ordine di preferenza):
 - <Allenatore Giovani Calciatori - "UEFA Grassroots C-Licence">,
 - <Istruttore di Calcio>
 - <Allenatore di Calcio a 5>
 - <Allenatore di Base - UEFA-B> o <Istruttore Giovani Calciatori> o <Allenatore III^ Categoria>,
 - <UEFA-A> (II^ Categoria)
 - <UEFA-PRO> (I^ Categoria)

b) Requisiti 'Scuole di Calcio a 5 Élite'

Per ottenere il riconoscimento di "Scuola di Calcio a 5 Élite", oltre a quanto indicato al precedente Paragrafo 1, lettere **a)**, **b)** e **c)**, è indispensabile possedere i seguenti specifici requisiti:

- 1) attività ufficiale in tutte le seguenti categorie:

PICCOLI AMICI e/o PRIMI CALCI, PULCINI, ESORDIENTI, UNDER 15, UNDER 17.

Rilevata l'oggettiva difficoltà, di ordine demografico e geografico, di conseguire tale requisito numerico in alcune realtà territoriali, il riconoscimento della "Scuola di Calcio a 5 di Élite" potrà, in deroga, essere concesso anche qualora il numero di allievi tesserati nella categoria PICCOLI AMICI non consenta la partecipazione all'attività ufficiale.

2) Tesseramento di almeno 4 Tecnici qualificati destinati a ciascuna delle 4 categorie di base. I Tecnici dovranno essere iscritti all'albo del Settore Tecnico della FIGC nei seguenti ruoli (in ordine di preferenza), tenendo conto di quanto indicato nel paragrafo 1, lettera a), punti 5 e 6:

- <Allenatore Giovani Calciatori - "UEFA Grassroots C-Licence">,
- <Istruttore di Calcio>
- <Allenatore di Calcio a 5>
- <Allenatore di Base - UEFA-B> o <Istruttore Giovani Calciatori> o <Allenatore III^ Categoria>,
- <UEFA-A> (II^ Categoria)
- <UEFA-PRO> (I^ Categoria)

c) Requisiti "Centri di Base di Calcio a 5"

Tutte le Società che svolgono attività giovanile di 'Calcio a 5', oltre a quanto già riportato alla lettere **a)** e **d)** nel Paragrafo 1, dovranno essere in possesso dei seguenti specifici requisiti:

- Impianto sportivo (preferibilmente al coperto) e attrezzature idonee per l'avviamento al gioco del Calcio a 5 (p.e. pallone a rimbalzo controllato, in cuoio e/o in gomma)

3 'SCUOLE CALCIO' - ATTIVITÀ FEMMINILE

Anche le Società di puro Calcio Femminile hanno l'opportunità di istituire una 'Scuola di Calcio' o un 'Centro Calcistico di Base' (i cui organici possono comprendere sia ragazze che ragazzi), sia che siano riferiti al 'Calcio' o che siano riferiti al 'Calcio a 5', sottostando alle normative vigenti al riguardo indicate nei paragrafi precedenti 1. e 2.

A tal proposito, valutate le opportunità di sviluppo delle Società che svolgono Attività Femminile, sono previsti requisiti diversi per il riconoscimento delle 'Scuole di Calcio' e dei 'Centri di Base', secondo quanto di seguito riportato:

a) Requisiti 'Scuole di Calcio' di Società Femminili

Per ottenere il riconoscimento di "Scuola di Calcio", oltre a quanto indicato al precedente Paragrafo 1, lettere **a)** e **b)**, è indispensabile possedere i seguenti specifici requisiti:

1) attività ufficiale in almeno due delle seguenti categorie, di cui almeno una relativa alle categorie dell'Attività di Base:

PICCOLI AMICI e/o PRIMI CALCI, PULCINI, ESORDIENTI, UNDER 15, UNDER 17

2) Tesseramento di almeno 2 Tecnici qualificati destinati alle categorie di base, indipendentemente dal numero di squadre formate. I Tecnici dovranno essere iscritti all'albo del Settore Tecnico della FIGC nei seguenti ruoli (in ordine di preferenza):

- <Allenatore Giovani Calciatori - "UEFA Grassroots C-Licence">,
- <Istruttore di Calcio>
- <Allenatore di Base - UEFA-B> o <Istruttore Giovani Calciatori> o <Allenatore III^ Categoria>,
- <UEFA-A> (II^ Categoria)
- <UEFA-PRO> (I^ Categoria)

b) Requisiti 'Scuole di Calcio Élite' di Società Femminili

Per ottenere il riconoscimento di "Scuola di Calcio Élite", oltre a quanto indicato al precedente Paragrafo 1, lettere **a)**, **b)** e **c)**, è indispensabile possedere i seguenti specifici requisiti:

1) attività ufficiale in tutte le seguenti categorie:

PICCOLI AMICI e/o PRIMI CALCI, PULCINI, ESORDIENTI, UNDER 15, UNDER 17.

Rilevata l'oggettiva difficoltà, di ordine demografico e geografico, di conseguire tale requisito numerico in alcune realtà territoriali, il riconoscimento della "Scuola di Calcio a 5 di Élite" potrà, in deroga, essere concesso anche qualora il numero di allievi tesserati nella categoria PICCOLI AMICI non consenta la partecipazione all'attività ufficiale.

4 INDIRIZZI TECNICI

Secondo quanto stabilito congiuntamente dal Settore Tecnico e dal Settore Giovanile e Scolastico, l'attività praticata nelle "Scuole di Calcio" e nei 'Centri di Base' deve:

- interessare i bambini/e di tutte le 6 fasce d'età:

5/6 anni (1ª fascia) - categoria "Piccoli Amici"

7/8 anni (2ª fascia) - categoria "Primi Calci"

8/10 anni (3ª fascia) - categoria "Pulcini"

10/12 anni (4ª fascia) - categoria "Esordienti"

12/14 anni (5ª fascia) - categoria "Giovanissimi"

14/16 anni (6ª fascia) - categoria "Allievi"

- realizzarsi per un periodo non inferiore a sei mesi, consigliando il numero di ore e di sedute minime settimanali indicato di seguito:

PICCOLI AMICI 90' a seduta, per 2 sedute settimanali ed un confronto con altri gruppi coetanei;

PRIMI CALCI 90' a seduta, per 2 sedute settimanali ed un confronto con altri gruppi coetanei;

PULCINI 90' a seduta, per 3 sedute settimanali ed un incontro con altri gruppi coetanei (meglio se realizzati tipo 'festival' con la presenza di almeno 4 squadre);

ESORDIENTI 90' a seduta, possibilmente per 3 sedute settimanali ed un incontro con altri gruppi coetanei (meglio se realizzati tipo 'festival' con la presenza di almeno 4 squadre);

GIOVANISSIMI 120' a seduta, per 3 sedute settimanali, oltre la gara domenicale;

ALLIEVI 120' a seduta, per 3-4 sedute settimanali, oltre la gara domenicale

Il numero di sedute settimanali consigliate ha lo scopo di aumentare la quantità della pratica sportiva, che di conseguenza porta ad un aumento sostanziale dell'esperienza e della capacità di risolvere situazioni di gioco, coerentemente con il miglioramento delle abilità tecniche.

Tale aumento della quantità di gioco/attività può essere apportato in due modalità: aumentando la durata delle sedute di allenamento (p.e. da 90' a 120'), oppure aumentando il numero di sedute settimanali (p.e. da 2 a 3), facendo attenzione che il numero di giovani calciatori coinvolti e gli spazi a disposizione per la seduta di allenamento siano adeguati al programma di formazione.

- prevedere l'assicurazione obbligatoria di tutti i bambini/e iscritti/e:
 - per la 1^o e per la 2^o fascia tramite la "carta assicurativa" annuale emessa dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;
 - per la 3^o e per la 4^o fascia tramite il cartellino "giovani" del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;
 - per la 5^o e per la 6^o fascia tramite il cartellino "giovani" del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC o tramite il tesseramento previsto dalla rispettiva Lega a cui appartiene la Società;
- prevedere la visita medica di tutti i bambini/e, al fine di accertare la loro idoneità all'attività sportiva, secondo quanto previsto dalle vigenti norme;
- seguire le indicazioni contenute nelle pubblicazioni tecniche federali relative all'Attività di Base, disponibili presso gli Organi competenti della FIGC (con particolare riguardo alla "Guida Tecnica per le Scuole di Calcio" edita dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, e nelle schede tecniche riferite all'attività dei Centri Federali Territoriali) e nelle circolari esplicative diramate dallo stesso Settore Giovanile e Scolastico e/o dal Settore Tecnico della FIGC.

Di seguito si indicano ulteriori principi che ogni società che svolge attività giovanile deve considerare al fine di programmare ed organizzare al meglio le proprie attività nell'interesse comune:

- Salvaguardare e tutelare i giovani calciatori che partecipano all'attività con tanto entusiasmo e voglia di imparare, facendo attenzione in particolare ai giovani che si trovano ai due estremi, ossia giovani che mostrano di aver talento, così come giovani che non hanno una marcata attitudine.
- Qualora siano previste quote di iscrizione, si raccomanda di contenerle in modo che siano sostenibili alla popolazione del territorio, considerando comunque un reinvestimento delle quote introitate nel progetto della Scuola Calcio ed in particolare ai servizi da offrire ai giovani calciatori.

Sottoporre ai genitori, ai giovani calciatori, ai tecnici e ai dirigenti della società un questionario di gradimento da cui sia possibile ricevere dei feedback relativamente alle offerte e all'organizzazione della società, con l'ottica di apportare eventuali aggiustamenti per migliorarne la qualità.

5 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

I responsabili tecnici del Settore Giovanile e Scolastico preposti all'Attività di Base ed operanti presso le Strutture periferiche garantiranno la necessaria assistenza tecnico-didattica e nello stesso tempo provvederanno a verificare periodicamente la qualità dei programmi svolti.

Il Settore Tecnico ed il Settore Giovanile e Scolastico si impegnano a dare un significativo supporto formativo di carattere tecnico, didattico ed organizzativo, a tutte le Società che partecipano all'Attività di Base, sia come 'Scuola di Calcio' che come 'Centro Calcistico di Base', attraverso i Delegati Regionali ed i collaboratori Esperti nell'ambito dell'Attività di Base presenti nel territorio, così come attraverso lo staff tecnico dei Centri Federali Territoriali.

Il Settore Tecnico ed il Settore Giovanile e Scolastico promuoveranno con opportuni incentivi, non necessariamente di carattere finanziario, l'attività delle Società che costituiranno una 'Scuola di Calcio'.

Le 'Scuole di Calcio' che non svolgeranno l'attività seguendo le disposizioni del Settore Tecnico e del Settore Giovanile e Scolastico o che si renderanno protagoniste di comportamento antisportivo all'interno ed all'esterno del terreno di gioco, potranno incorrere in provvedimenti di progressiva entità fino alla revoca del riconoscimento quale 'Scuola di Calcio'.

Tale revoca può intervenire in qualsiasi momento della stagione sportiva.

6 UTILIZZO DEL LOGO 'SCUOLA CALCIO' E 'SCUOLA CALCIO ÉLITE'

Le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e che svolgono attività giovanile, possono essere riconosciute ufficialmente come “Scuola Calcio” - “Scuola Calcio Élite” qualora vengano rispettati i criteri ed i requisiti stabiliti annualmente dal Settore Giovanile e Scolastico, di intesa con il Settore Tecnico.

La FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico, al fine di favorire l'attività delle Società che ottengono tale riconoscimento e dare maggiori opportunità per promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativo concede l'utilizzo del marchio “Scuola Calcio” e “Scuola Calcio Élite”.

Si allegano i manuali per il corretto utilizzo dei loghi e le società sono tenute ad attenersi rigorosamente a quanto indicato in ciascun manuale oltre che a mantenere o migliorare i requisiti richiesti per il riconoscimento.

Solo le società riconosciute ufficialmente come “Scuola Calcio” e “Scuola Calcio Élite” sono autorizzate ad utilizzare il marchio così come non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto marchio qualora venga revocato il riconoscimento.

Le Scuole Calcio sono tenute a rispettare le regole di applicazione del logo per non comprometterne la leggibilità e potranno applicarlo solo sui supporti di comunicazione riportati nel manuale.

Il nuovo marchio “Scuola Calcio” - “Scuola Calcio Élite” non deve mai essere associato ad altri loghi commerciali ma solo al logo della società.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

Con l'obiettivo primario di sviluppare il sistema calcio a livello giovanile e migliorare lo standard qualitativo delle Società che svolgono attività nelle categorie di base, **le Società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e che svolgono attività giovanile, possono essere riconosciute ufficialmente come “Scuola di Calcio Élite”, qualora vengano rispettati i criteri ed i requisiti stabiliti annualmente** dal Settore Giovanile e Scolastico, di intesa con il Settore Tecnico.

Il sistema di riconoscimento delle Scuole di Calcio e di Calcio a 5 viene sviluppato con il fine di garantire la giusta attenzione ai giovani calciatori e alle giovani calciatrici impegnati nell'attività sin dall'età di 5 anni, con il supporto, il coordinamento e relativo controllo effettuato per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico.

A tal proposito, la FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico ed il Settore Tecnico, al fine di favorire l'attività delle Società che ottengono il riconoscimento come ‘Scuola di Calcio Élite’, ha avviato un percorso di identità visiva per valorizzare le Società che rispondono ai requisiti previsti.

Attraverso questo Manuale, infatti, le Società avranno la possibilità di utilizzare il marchio “Scuola Calcio Élite - Settore Giovanile e Scolastico” in modo che possano avere maggiori opportunità per promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativo.

Il presente Manuale, fornisce alla Scuola Calcio un concreto strumento per valorizzare il proprio impegno nel territorio, abbinando il proprio marchio a quello della FIGC.

Per tale opportunità, le società sono tenute ad attenersi rigorosamente a quanto indicato nel manuale, oltre che a mantenere i requisiti richiesti per il riconoscimento come Scuola Calcio Élite.

Le Società che non sono riconosciute ufficialmente come ‘Scuole di Calcio Élite’, non sono autorizzate ad utilizzare il marchio “Scuola Calcio Élite - Settore Giovanile e Scolastico”, così come non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto marchio qualora venga revocato il riconoscimento.

I N D I C E


1. Elementi di base del marchio e regole di applicazione	4
Il marchio	5
Caratteristiche generali	6
Negativo.....	7
Colori	8
Gradiente	9
Stampa a due colori	10
Riproduzione in B/N	11
L'area di rispetto e le proporzioni	12
Il corretto utilizzo	13
Esempi di applicazione.....	14
Il carattere istituzionale	15
2. La Brand Identity.....	16
Carta intestata	18
Banner bordocampo.....	19
Vele	20
Bandiera.....	21
Format locandina	22
Banner web.....	23



SCUOLA
CALCIO **ELITE**
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO



**SCUOLA
CALCIO** **É** **ELITE**
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO



Il marchio si compone di due elementi: lo scudetto commerciale FIGC e il logotipo "Scuola Calcio Élite. Settore Giovanile e Scolastico".

L'accento sulla "E" è il segno distintivo del marchio. Rappresenta il concetto di crescita e slancio verso il futuro.



SCUOLA
CALCIO **ELITE**
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO



Pantone®: 2935 C
Pantone®: 2935 U
Pantone®: 18-4148 TPX
CMYK: C100 M050 Y000 K007
RGB: R000 G087 B184
Web: #0057b8
RAL: 5015



Pantone®: 185 C
Pantone®: 185 U
Pantone®: 17-1654 TPX
CMYK: C000 M100 Y090 K000
RGB: R228 G000 B043
Web: #e4002b
RAL: 3020



Pantone®: 7482 C
Pantone®: 7482 U
Pantone®: 15-5534 TPX
CMYK: C090 M000 Y100 K000
RGB: R000 G159 B077
Web: #009f4d
RAL: 6032



Pantone®: N/A
Pantone®: N/A
Pantone®: N/A
CMYK: C000 M000 Y000 K000
RGB: R255 G255 B255
Web: #ffffff
RAL: 9010



Pantone®: 4525 C
Pantone®: 4525 U
Pantone®: N/A
CMYK: C010 M015 Y050 K020
RGB: R197 G183 B131
Web: #c5b783
RAL: 1002



**SCUOLA
CALCIO** ELITE
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

L'utilizzo costante dei colori istituzionali è alla base dell'identità visiva. Nei casi in cui non sia possibile utilizzare i colori Pantone, il Marchio può essere riprodotto con i colori di quadricromia usati secondo le percentuali indicate.

Quando il Marchio è riprodotto con processi diversi dalla stampa, è necessario convertire i colori nel codice cromatico equivalente. Nella tabella seguente sono indicati i codici Pantone, i codici HTML# (utilizzabili per il web), e i corrispondenti valori RGB.



**SCUOLA
CALCIO** **ÉLITE**
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO



Azzurri Blue
Opacità 100%



Azzurri Blue
Opacità 0%



90°



In caso di stampa a colori ridotti mantenere il colore oro della dicitura "Élite", tratto distintivo del marchio.



**SCUOLA
CALCIO ÉLITE**
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO



**SCUOLA
CALCIO ÉLITE**
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO



È importante che vengano rispettate alcune semplici regole per assicurare che il marchio venga utilizzato in modo chiaro e coerente. La forma, i colori e le proporzioni del marchio non vanno mai modificati o alterati in alcun modo.

La distanza tra il marchio e il logotipo è pari a due volte il modulo "X", la cui misura è determinata dal diametro della sfera FIGC presente all'interno dello scudetto.

Area di esclusione

Assicurarsi sempre che ci sia un margine di spazio sufficiente intorno al marchio Scuola Calcio Élite. Lo spazio che determina l'area di rispetto è pari a "X", la cui misura è determinata dal diametro della sfera FIGC presente all'interno dello scudetto.

Non permettere che altri loghi o elementi grafici si estendano nell'area di esclusione, come mostrato in questa pagina.



In questa tavola sono illustrati alcuni esempi di errato utilizzo del logo.

È vietato:

- 1) modificare la composizione o le proporzioni interne del logo;
- 2) deformare o distorcere il logo;
- 3) modificare i caratteri tipografici o il colore del logo;
- 4) abbinare il logo con loghi commerciali.



In questa tavola sono illustrati alcuni esempi di utilizzo del marchio. Verificare che venga applicato in modo tale da non comprometterne la leggibilità.



SCUOLA CALCIO ELITE

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

FIGC AZZURRI Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
.,:;”«»&!?€§#+-@[%]
0123456789

FIGC AZZURRI Light Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
.,:;”«»&!?€§#+-@[%]
0123456789*

FIGC AZZURRI Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
.,:;”«»&!?€§#+-@[%]
0123456789

FIGC AZZURRI Regular Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
.,:;”«»&!?€§#+-@[%]
0123456789*

FIGC AZZURRI Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
.,:;”«»&!?€§#+-@[%]
0123456789**


FIGC AZZURRI Bold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
.,:;”«»&!?€§#+-@[%]
0123456789***

Tipografia

Il carattere **Figc Azzurri** creato in esclusiva è il font primario da utilizzare in tutta la comunicazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio. È previsto l'impiego nelle versioni light, regular e bold. Per tutte le comunicazioni Istituzionali (interne e/o verso l'esterno), nella redazione di testi, documenti, lettere, mail power point, o in mancanza del nuovo font, il carattere utilizzato per garantire la miglior leggibilità è l'**Arial Narrow** nelle versioni light, regular e bold.

La Scuola calcio affiliata è tenuta ad utilizzare solo ed esclusivamente la seguente Brand Identity.
Il logo della "Scuola Calcio Élite – Settore Giovanile e Scolastico" non può essere applicato su altri supporti di comunicazione che non siano presenti in questo manuale.
Il logo "Scuola Calcio Élite – Settore Giovanile e Scolastico" non deve essere associato a qualsiasi logo commerciale. La scuola calcio affiliata è tenuta a rispettare le regole di applicazione del logo per non comprometterne la leggibilità.



Nell'utilizzo della carta intestata, il logo della scuola calcio affiliata deve essere posto in alto a sinistra e quello della Scuola Calcio Élite – Settore Giovanile e Scolastico in alto a destra. Il logo "Scuola Calcio Élite - SGS" non può mai essere associato a qualsiasi logo commerciale.









**SCUOLA
CALCIO ELITE**
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO



LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

TORNEO SCUOLE CALCIO TOSCANA

LOREM IPSUM DOLOR SIT AET
1 APRILE 2018 - LIVORNO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed diam nonuLorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed diam nonuLorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed diam nonu





**SCUOLA
CALCIO ELITE**
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

GRAZIE



ANGELINI DESIGN - ALL RIGHTS RESERVED